

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDAGenova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO

Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28.06.2011 N. 731

Estinzione dell'associazione per il bambino reumatico O.N.L.U.S. con sede nel Comune di Genova, iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. 300.

pag. 9

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28.06.2011 N. 732**
Comune di Laigneglia (SV) - Approvazione variante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 1 del 07.02.2008. pag. 9
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28.06.2011 N. 734**
Comune di Framura (SP) - Approvazione variante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1 del 07.02.2008. pag. 10
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28.06.2011 N. 735**
Comune di Diano Castello (IM) - "Programma Unitario di Valorizzazione (PUV)" dei beni compresi nel territorio comunale e relative varianti al PUC - Caserma Camandone - Parere ex art. 44, comma 8, della lr 36/1997 s.m.i. pag. 11
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28.06.2011 N. 736**
Attuazione della L.R. n. 13/2007: modifiche della DGR n. 722/2007, concernente le modalità di composizione e di funzionamento del Comitato tecnico regionale. pag. 11
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28.06.2011 N. 737**
Misura 132 del PSR: attuazione DGR n. 1102/2009 - Rideterminazione dei termini per la presentazione delle domande di pagamento. pag. 13
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28.06.2011 N. 741**
Accertamento dei risultati di raccolta differenziata raggiunti nell'anno 2010 dai Comuni della Liguria. pag. 15
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28.06.2011 N. 755**
Valutazione incidenza, ai sensi artt. 7 e 9 della lr 21/09 relativo a piano prelievo selettivo unita' gestione ambiti caccia, comprensorio alpino e aziende faunistico-venatorie; stagione venatoria 2011-2012; proponente Provincia Savona. pag. 24
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05.07.2011 N. 758**
Nulla osta - ai sensi dell'art. 69 della legge regionale 4.9.1997 n. 36 e s.m. - a variare il Piano territoriale di coordinamento paesistico in sede di approvazione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Framura (SP). pag. 24
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08.07.2011 N. 768**
Prime indicazioni generali e indirizzi uniformi per la liquidazione delle sopresse Comunità Montane ai sensi della l.r. n. 7/2011. pag. 25

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08.07.2011 N. 770**
Adeguamento degli articoli 21 e 23 della l.r. n. 16/2008 alla nuova disciplina statale in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. pag. 29
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08.07.2011 N. 773**
Approvazione del protocollo d'intesa tra Regione Liguria e Centro regionale di Sperimentazione ed Assistenza Tecnica per la realizzazione in compartecipazione di azioni in materia di servizi di sviluppo agricolo e in campo forestale. pag. 35
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08.07.2011 N. 776**
L.R. 38/98. Procedura di VIA per progetto "Realizzazione di polo della meccanica in loc. Pertite nei Comuni di Millesimo e Cengio". Pronuncia di compatibilità ambientale positiva con prescrizioni. pag. 43
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08.07.2011 N. 777**
Art. 5 L.R. n. 39/2009. Approvazione del Catasto regionale delle grotte e dei criteri per l'aggiornamento annuale del Catasto. pag. 44
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08.07.2011 N. 785**
Campagna vaccinale contro l'HPV (Human Papilloma Virus) - ampliamento dell'offerta a prezzo agevolato. Coorti vaccinali di donne dal 17esimo al 45esimo anno di vita. pag. 46
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08.07.2011 N. 788**
Recepimento dell'accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professionalità ambulatoriali. pag. 48
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08.07.2011 N. 795**
Variazioni al bilancio 2011 per euro 7.657.944,34 ai sensi art. 37, lett.c) l.r. 15/2002 - entrata da mutuo per la realizzazione del secondo lotto dell'impianto di depurazione di Imperia - art.4, c.176,l.350/2003 - (7° Provvedimento). pag. 54
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08.07.2011 N. 804**
Approvazione del bando per la concessione di contributi per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi ai sensi della legge regionale 04/07/2007, n. 25. Importo euro 200.000,00. Anno 2011. pag. 56
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08.07.2011 N. 805**
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona'Opere Sociali N.S. di Misericordia di Savona' - Designazione Revisore Unico. pag. 73

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 08.07.2011 N. 808
Approvazione del Piano Regionale Integrato della Sicurezza Alimentare (PRISA) per gli anni 2011-2013 ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04, articolo 41.

pag. 73

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZIO SOCIALI

UFFICIO VETERINARIA E SANITA' ANIMALE

Tabella della destinazione dei proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe, ex D.Lgs 19.11.2008, n. 194 per l'anno 2010, da parte delle Aziende sanitarie liguri.

pag. 122

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI

SETTORE PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Ruolo nominativo regionale del personale del Servizio Sanitario Nazionale della Regione Liguria riferito alla data del 1° gennaio 2011 (Decreto del Dirigente del Settore Personale del Servizio Sanitario Regionale 30.06.2011 n. 1755). Pubblicato su Supplemento Straordinario al B.U. n. 30 del 27.07.2011, parte II).

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 17.06.2011 N. 3718

Pratica D/4736. Derivazione: sorgente trib. Rio Rive (bacino Torrente S. Pietro) titolare: Dellapina Fabrizio. Concessione in sanatoria di derivazione acqua per uso irriguo in Comune di Genova domanda in data: 28/10/1999 ed integrativa in data 28/12/2010.

pag. 123

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 17.06.2011 N. 3719

Pratica: D/6429. Derivazione: t. Gorsexio. Richiedente: Saldomeccanica srl.. Domanda di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori ex art. 13 r.d. 1775/33, pervenuta in data: 11.02.11 e relativa alla domanda di concessione di derivazione acqua ad uso idroelettrico in Comune di Mele.

pag. 123

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE 3 DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE E DI BACINO - SERVIZIO PIANIFICAZIONE GENERALE DELLA PROVINCIA DI GENOVA 20.06.2011 N. 3761

Nulla osta, ai sensi dell'art. 85 della L.R. 36/1997 e s.m.i. e art. 36 della L.R. 16/2008 e s.m.i., al rilascio del titolo edilizio in deroga ai parametri previsti dal Piano Regolatore Generale per l'attuazione del progetto di realizzazione di una nuova aula per attività polivalenti a servizio dell'edificio scolastico' E. Gonzales' sito in Via Roma 173, distinto a catasto al fg. 5 mapp. 411.

pag. 124

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 27.04.2011 N. 2756
CG02145 - Concessione per mq 86 di greto ad uso posti auto - T. Polcevera - Localita' Rivarolo - Comune di Genova. Concessionario: Superina Arredamenti s.r.l. pag. 125

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 06.05.2011 N. 2915
CG01408 - Concessione mq. 536,75 di greto e mq 491 di greto con costruzione in muratura (totale mq. 1.075) - T. Secca - Loc. Morego - San Quirico - Comune di Genova. Concessionario: S.I.A.S. s.r.l. pag. 126

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 06.05.2011 N. 2916
CI07689 - Concessione idraulica per modifica e regolarizzazione di attraversamento aereo, mediante tubazione di adduzione dell'acqua potabile - T. Malvaro - Loc. Casette-Roncazza - Cicagna. Concessionario: Biancardi Ermano. pag. 126

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 16.05.2011 N. 3099
CI01626 - Concessione idraulica per briglia (inferiore) di 15 m2 per intercettazione e trattenuta detriti della cava Forte dei Ratti - Fosso Coniglio - Loc. Finocchiara di Quezzi (Genova). Concessionario: Italcementi S.p.A.. pag. 127

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 17.05.2011 N. 3155
CG02148 - Concessione per mq 200 di greto ad uso pertinenza artigianale. Concessionario: BNP Paribas Lease Group. pag. 128

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 24.05.2011 N. 3323
CI07718 - Concessione idraulica per posa condotta di adduzione filtri - t. Lecciona - loc. Tre Fontane. CI07719 - Concessione idraulica per posa condotta di adduzione filtri - rio di Sella - loc. Acquafredda Inferiore - Montoggio. CI07739 - Concessione idraulica per posa condotta di adduzione filtri - loc. Madonna delle Tre Fontane - Montoggio. Concessionario: Mediterranea delle Acque S.p.A.. pag. 129

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 24.05.2011 N. 3325

Ingiunzione di sgombero dell'area demaniale utilizzata a "Insediamento di chiosco prefabbricato" in fregio al Torrente Bisagno" (CG01971) per occupazione senza titolo di area facente parte del demanio fluviale sita in località Prato - Via Pedullà, 109, in Comune di Genova.

pag. 130

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 08.06.2011 N. 3536

CI07750 - Concessione idraulica per un attraversamento del Torrente Varenna, in localita' Pegli, nel Comune di Genova ed autorizzazione dei lavori per la posa di due tubazioni DN3" DN4". Richiedente: ENI S.p.A..

pag. 130

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 15.06.2011 N. 3537

CI06491 - Concessione idraulica per attraversamento del rio Fontanelle, in localita' Crevari, nel Comune di Genova assentita ai sigg.ri Vidulich S.G., Amodio A., Boero M., Camoirano M., Di Maio C., Siri R.. Subingresso sigg.ri Camoirano N. e Caviglione R. ai sigg.ri Di Maio C. e Amodio A..

pag. 131

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 15.06.2011 N. 3686

CG02137 - Concessione greto per mq. 14,40 di greto ad uso posto auto, in localita' Sturla, nel Comune di Genova. Richiedente: Grassi Maria.

pag. 132

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 22.06.2011 N. 3814

CI05475 - Concessione idraulica per posa in opera e mantenimento di n. 2 condutture in acciaio per il trasporto di olii minerali tra la cameretta di sezionamento oleodotto Iplom e il deposito di olii minerali ex Praoil - Rio Pianego e Rio Fegino - Loc. Fegino - Genova. Concessionario: Soc. Sea Pad s.r.l..

pag. 133

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 22.06.2011 N. 3815

CI07728 - Concessione idraulica per rete gas - condotta gas metano dn100 (acciaio) lungh. 4,40 m staffata lato monte ponte carrabile strada Vic. di Mortasco - Fosso del Prato - Case Mortasco (Cicagna). Concessionario: Iren Acqua Gas S.p.A..

pag. 133

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 22.06.2011 N. 3816

CI07732 - Concessione idraulica per l.e.a. Bt 0,4 kv kv alimentazione utenza privata - attraversamento a campata unica lungh. 60,00 m - t. Tirello - loc. Teglia di Lorsica (Lorsica). Concessionario: Enel Distribuzione S.p.A..

pag. 134

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 22.06.2011 N. 3817

CI07733 - Concessione idraulica per l.e.a. bt 0,4 kv kv alimentazione utenza privata - attraversamento a campata unica lungh. 80,00 m - t. Scrivia - loc. Colletta (Montoggio) progr. km 11+493 ss. n. 226 Valle Scrivia. Concessionario: Enel Distribuzione S.p.A..

pag. 135

PROVINCIA DI GENOVA

Ditte: Morando Giorgio; Gatto Alessio; Casazza Giorgio ed altri; Ente Parco Antola; Margiocco Luigi Marco ed altri; Parodi Maddalena ed altri; Comini Franco ed altri; Parodi Antonio ed altri. Domande per concessione derivazione acqua.

pag. 136

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 07.06.2011 N. 322

Pratica n. 5764. Corso d'acqua: Torrente Vecchia Dorgia. Nulla Osta Idraulico n. 11818. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa alla regolarizzazione e modifica di una linea elettrica aerea a bassa tensione (400 V) esistente in attraversamento al Torrente Vecchia Dorgia in Via Tino località Canaletto nel Comune della Spezia. Ditta: Enel Distribuzione S.p.A..

pag. 139

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 21.06.2011 N. 340

Derivazione d'acqua ad uso irriguo dalla Galleria del Monte Persico e dall'impluvio Sambuco Superiore dal Comune di Levanto, località Brazzo e Valle Sambuco. Unificazione pratiche n. 538/DER e 1231/DER. Ditta: Comune di Levanto. (Pratica n. 1312/DER).

pag. 140

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE - RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 20.06.2011 N. 336

Nulla Osta n. 12147. Corso d'acqua: Torrente Mezzema. Istanza della Ditta: Comune di Deiva Marina. Autorizzazione per variante all'intervento di arginatura e di sistemazione idraulica del Torrente Mezzema in località Arenella nel Comune di Deiva Marina autorizzato con determinazione dirigenziale n. 246 del 23.05.2008.

pag. 140

PROVINCIA DELLA SPEZIA

**Ditte: Cooperativa Edilizia Zeri-Lavoratori; Paganini Virginia.
Domande di concessione derivazione acqua.**

pag. 141

**DECRETO DEL MINISTERO DELLLO SVILUPPO ECONOMICO
15.06.2011 N. 239/EL-191/147/2011**

**Approvazione del progetto definitivo, per la costruzione, da parte
della TERNA S.p.A. di una variante in cavo interrato all'elettrodotto
a 220 kv 'Erzelli - Vignole', T. 277, nel Comune di Genova (El-191).**

pag. 141

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**28.06.2011****N. 731**

Estinzione dell'associazione per il bambino reumatico o.n.l.u.s. Con sede nel Comune di Genova, iscritta nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. 300.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di dichiarare l'estinzione dell'**Associazione per il bambino reumatico O.N.L.U.S.** con sede nel Comune di Genova, per le motivazioni espresse nel verbale di assemblea straordinaria dell'Associazione redatto in data 4 marzo 2011 dal dottor Emanuele Pilo Palis, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, repertorio n. 254.016 raccolta 14.484, agli atti del settore Affari Giuridici Istituzionali;
2. di iscrivere il presente provvedimento nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato;
3. di disporre la comunicazione del presente provvedimento al Presidente e ai Vice Presidenti dell'**Associazione per il bambino reumatico O.N.L.U.S.**, ai componenti del Consiglio Direttivo e al Presidente del Tribunale di Genova, per gli adempimenti di competenza previsti dal Codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo;
4. di disporre che successivamente alla comunicazione del Presidente del Tribunale di chiusura della liquidazione si provvederà alla cancellazione con decreto dirigenziale dell'**Associazione per il bambino reumatico O.N.L.U.S.** dal Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato a cui risulta iscritta al numero 300;
5. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**28.06.2011****N. 732**

Comune di Laigueglia (SV) - Approvazione variante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 1 del 7.2.2008.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di approvare, nei limiti e subordinatamente all'osservanza delle condizioni in premessa richiamate, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Laigueglia adottata - ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 1/2008 - con deliberazione consiliare n. 19 del 27.5.2010;
2. che le osservazioni siano decise come in premessa indicato;
3. la presente deliberazione sarà resa nota mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 24.12.2004 n. 32

e s.m. nonché mediante deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la Segreteria del Comune di Laigueglia a norma dell'art. 10, 6° comma, della Legge n. 1150/1942 e s.m.;

4. ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m., si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034 e s.m., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199 e s.m., rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della deliberazione stessa.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

28.06.2011

N. 734

Comune di Framura (SP) - Approvazione variante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1 del 7.2.2008.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) di approvare, nei limiti e subordinatamente all'osservanza delle condizioni in premessa richiamate, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Laigueglia adottata - ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 1/2008 - con deliberazione consiliare n. 19 del 27.5.2010; che le osservazioni siano decise come in premessa indicato;
- 2) la presente deliberazione sarà resa nota mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 24.12.2004 n. 32 e s.m. nonché mediante deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la Segreteria del Comune di Laigueglia a norma dell'art. 10, 6° comma, della Legge n. 1150/1942 e s.m.;
- 3) ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m., si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034 e s.m., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199 e s.m., rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della deliberazione stessa.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**28.06.2011****N. 735**

Comune di Diano Castello (IM) - "Programma Unitario di Valorizzazione (PUV)" dei beni compresi nel territorio comunale e relative varianti al PUC - Caserma Camandone - Parere ex art. 44, comma 8, della lr 36/1997 s.m.i.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) di esprimere il parere previsto dall'art. 44, comma 8, della lr. 36/1997 e s.m. e i., alle condizioni, nei limiti, con la riserva e con la raccomandazione in premessa indicate e riportate nella relazione tecnica del Settore Urbanistica e Procedimenti Concertativi prot. NP/2011/10855 del 16.6.2011, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nei confronti delle varianti al vigente Piano Urbanistico Comunale del Comune di Diano Castello, sottese al Programma Unitario di Valorizzazione (P.U.V.) dei beni compresi nel territorio comunale, quali adottate con deliberazione consiliare n. 2 del 16.1.2010;
- 2) di dare atto che le sopra citate varianti, a norma del ridetto art. 44, comma 8, della lr 36/1997 e s.m. e i., saranno approvate nei modi e nei termini indicati dall'art. 40 della medesima legge;
- 3) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(allegato omissis)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**28.06.2011****N. 736**

Attuazione della L.R. n. 13/2007: modifiche della DGR n. 722/2007, concernente le modalità di composizione e di funzionamento del Comitato tecnico regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge regionale 21 marzo 2007 n. 13 "Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa", pubblicato sul BURL n. 7 del 28 marzo 2007;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 13/2007, è istituito il Comitato tecnico regionale, in appresso Comitato, con funzione consultiva, per esprimere in particolare parere in ordine a:

- progetto dell'itinerario presentato alla Regione dal Comitato promotore;
- modifiche ai disciplinari di gestione dell'itinerario e ai disciplinari di qualità dei prodotti e dei servizi;
- modifiche degli itinerari già riconosciuti;
- revoche dei provvedimenti di approvazione degli itinerari;
- progetti che attengono argomenti di interesse comune;
- ogni altra questione sottoposta al suo esame da ciascuno dei suoi componenti;

ATTESO che ai sensi del richiamato articolo 5:

- del suddetto Comitato fanno parte i rappresentanti designati dalle Organizzazioni Professionali degli Imprenditori Agricoli più rappresentative a livello regionale, dalle Associazioni Cooperative della pesca più rappresentative a livello regionale, dalle Associazioni del commercio più rappresentative a livello regionale, dalle Associazioni dell'artigianato più rappresentative a livello regionale, nonché dall'Unioncamere liguri, dall'Anci Liguria e dall'Uncem;

– la Giunta regionale provvede a stabilire le modalità di composizione e funzionamento del Comitato Tecnico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata Legge;

RICHIAMATA la DGR n. 722 del 29/6/2007, con la quale è stato disposto che il Comitato è composto dai seguenti rappresentanti:

- il Direttore generale del Dipartimento regionale competente in materia di Agricoltura, o suo delegato, con funzione di Presidente;
- il Direttore generale del Dipartimento regionale competente in materia di Infrastrutture, o suo delegato, con funzione di VicePresidente;
- il Direttore generale del Dipartimento regionale competente in materia di Turismo, Cultura, Sport e Spettacolo o suo delegato;
- il Direttore generale del Dipartimento regionale competente in materia di Ambiente o suo delegato;
- il Direttore generale del Dipartimento regionale competente in materia di Attività produttive o suo delegato;
- il Direttore generale del Dipartimento regionale competente in materia di Pianificazione territoriale o suo delegato;
- un rappresentante designato dell'Unioncamere Liguria;
- un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Professionali degli Imprenditori Agricoli più rappresentative a livello regionale;
- un rappresentante nominato congiuntamente dalle Associazioni più rappresentative della pesca ligure;
- un rappresentante nominato congiuntamente dalle Associazioni più rappresentative del commercio ligure;
- un rappresentante nominato congiuntamente dalle Associazioni più rappresentative dell'artigianato ligure;
- un rappresentante designato congiuntamente dai Parchi e dalle Aree protette regionali;
- un rappresentante nominato dall'Anci Liguria;
- un rappresentante nominato dall'Uncem;

Le funzioni di segreteria sono svolte da personale regionale della struttura competente.

RICHIAMATO altresì il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento regionale Agricoltura e Protezione Civile n. 33 del 19/02/2008 che ha costituito, in attuazione della DGR n. 722/2007, il suddetto Comitato, provvedendo alla nomina dei membri del medesimo Comitato sulla base delle designazioni pervenute;

PRESO ATTO della riorganizzazione dei Dipartimenti e delle Direzioni della Regione intervenute successivamente alla citata DGR n. 722 del 29/6/2007;

RITENUTO pertanto necessario aggiornare la composizione del Comitato e, al fine di rendere più efficace l'operatività dello stesso, ridurre il numero complessivo dei componenti;

RITENUTO pertanto di stabilire che il Comitato sia composto come di seguito indicato:

- 1) dal Dirigente delle seguenti strutture regionali:
 - a) Settore Servizi alle Imprese Agricole, con funzioni di Presidente;
 - b) Settore Politiche Turistiche;
 - c) Settore Pianificazione Territoriale e Centro Documentazione e Proposte sulle Trasformazioni territoriali;
- 2) un rappresentante designato dell'Unioncamere Liguria;
- 3) un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Professionali degli Imprenditori Agricoli più rappresentative a livello regionale;
- 4) un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni più rappresentative della pesca ligure;
- 5) un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni più rappresentative del commercio ligure;
- 6) un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni più rappresentative dell'artigianato ligure;
- 7) un rappresentante designato dall'Anci Liguria;
- 8) un rappresentante designato dall'Uncem.

Le funzioni di segreteria sono svolte da personale regionale della struttura competente;
RITENUTO inoltre di prevedere, fatto salvo quanto previsto ai punti 3, 4 5 e 6 della citata DGR n. 722/2007, tra le modalità di funzionamento e di gestione del Comitato la possibilità da parte di ciascun componente del Comitato di delegare un supplente, previa comunicazione scritta;
SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura

DELIBERA

- di approvare, per i motivi in premessa indicati che si richiamano integralmente, le seguenti modifiche ed integrazioni della DGR n. 722 del 29/6/2007, approvata ai sensi della L.R. n. 13/2007:
 - 1) di sostituire integralmente il punto 2 della DGR n. 722/2007, come di seguito riportato:
"2. di stabilire che il Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 5 della Legge regionale 21 marzo 2007 n. 13 "Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa" è composto come di seguito riportato:
 - a) dal Dirigente delle seguenti strutture regionali:
 - Settore Servizi alle Imprese Agricole, con funzioni di Presidente;
 - Settore Politiche Turistiche;
 - Settore Pianificazione Territoriale e Centro Documentazione e Proposte sulle Trasformazioni territoriali;
 - b) un rappresentante designato dell'Unioncamere Liguria;
 - c) un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni Professionali degli Imprenditori Agricoli più rappresentative a livello regionale;
 - d) un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni più rappresentative della pesca ligure;
 - e) un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni più rappresentative del commercio ligure;
 - f) un rappresentante designato congiuntamente dalle Associazioni più rappresentative dell'artigianato ligure;
 - g) un rappresentante designato dall'Anci Liguria;
 - h) un rappresentante designato dall'Uncem;Le funzioni di segreteria sono svolte da personale regionale della struttura competente."
 - 2) di integrare la citata DGR n. 722/2007, inserendo alla fine del punto 6 la seguente frase:
"- ciascun componente del Comitato può delegare un supplente, previa comunicazione scritta."
- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

28.06.2011

N. 737

Misura 132 del PSR: attuazione DGR n. 1102/2009 - Rideterminazione dei termini per la presentazione delle domande di pagamento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- il Bando approvato con DGR n. 1102 del 6/8/2009 e ss.mm.ii., a valere sulla misura 132 "Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare" del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 (PSR);

- il Decreto del Dirigente n. 4155 del 10/12/2010, pubblicato su BURL n. 3 del 19/1/2011, con il quale è stata approvata la graduatoria delle domande di aiuto ammissibili e finanziabili a valere sulla citata misura 132 del PSR.

CONSIDERATO che, come previsto al punto 13, lettera a) del citato Bando:

- le domande di pagamento devono essere presentate annualmente entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno per i costi relativi alle attività di certificazione svolte nell'anno precedente;
- le domande annuali di pagamento, qualora non vengano presentate entro i termini sopra indicati, non sono finanziabili. In tal caso non si procede al recupero del contributo già erogato, a condizione che il beneficiario dichiari di permanere nel sistema di qualità per i tre anni previsti;
- si provvede, ad esclusione di casi dovuti a cause di forza maggiore, al recupero di quanto già erogato nell'anno o negli anni precedenti, maggiorati di interessi legali, se il soggetto richiedente non adempie all'impegno di rimanere nel sistema di qualità oggetto del finanziamento per tre anni consecutivi,

VISTA la nota datata 22 giugno 2011 con la quale le Organizzazioni di categoria (Coldiretti Liguria, Confederazione Italiana Agricoltori e Confagricoltura Federliguria) hanno segnalato notevoli difficoltà e ritardi nel predisporre le domande di pagamento e pertanto hanno richiesto una proroga dei termini per la presentazione delle medesime domande di pagamento;

RITENUTO opportuno prorogare, al fine di consentire alle aziende agricole di beneficiare dell'aiuto, di prorogare il termine del 30 giugno 2011, stabilito dal citato Bando, per la presentazione delle domande di pagamento, al fine di permettere le imprese agricole, beneficiarie dell'aiuto di cui alla citata misura 132, di provvedere agli adempimenti necessari per presentare regolarmente le domande di pagamento;

RITENUTO pertanto per quanto sopra indicato:

- approvare per la prima annualità di attuazione della misura 132 la rideterminazione dei termini per la presentazione delle domande di pagamento a valere sulla misura 132 del PSR 2007-2013, di cui alla citata DGR n. 1102/2009;
- stabilire che le suddette domande di pagamento devono essere trasmesse alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario Regionale, competente per territorio, con scadenza entro e non oltre il termine del 01 agosto 2011;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura.

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa, la rideterminazione dei termini per la presentazione delle domande di pagamento relativamente alla prima annualità a valere sulla misura 132 "Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare" del PSR 2007-2013, di cui alla citata DGR n. 1102/2009;
2. di stabilire che le domande di pagamento devono essere trasmesse alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario Regionale, competente per territorio, entro e non oltre il 01 agosto 2011;
3. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato su BURL e su sito regionale;
4. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**28.06.2011****N. 741****Accertamento dei risultati di raccolta differenziata raggiunti nell'anno 2010 dai Comuni della Liguria.**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- l'articolo 205 del decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n.20 del 4 agosto 2006, "Nuovo ordinamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure", che all'art. 36 prevede l'istituzione dell'Osservatorio regionale sui rifiuti avente il compito di fornire il supporto per la predisposizione degli atti di programmazione regionale in materia di gestione rifiuti, assicurando efficacia, continuità ed omogeneità alla analisi e verifica dei flussi di rifiuti;
- la Legge Regionale n.23 dell'11 luglio 2007 "Disciplina regionale del tributo per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi", ed in particolare:

l'art. 5 che prevede :

- a) al comma 1 che, nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non vengano raggiunti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dall'art.205 del d.lgs.152/2006, venga applicata l'addizionale del 20% prevista dal comma 3 del medesimo articolo 205;
- b) al comma 2 che l'accertamento sulle quote di raccolta differenziata sia effettuato su base annua dall'Osservatorio Regionale sui rifiuti, in collaborazione con gli Osservatori istituiti presso le Province e con Arpal, sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni rese dai Comuni ai sensi del successivo comma 3;
- c) al comma 3 che ai fini della determinazione delle quote di raccolta differenziata raggiunte, ciascun Comune della Liguria comunichi alla Regione i risultati raggiunti nell'anno precedente entro il termine del 31 marzo tramite compilazione ed invio del modello definito ed approvato dalla Regione;
- d) al comma 4 che la Giunta Regionale, sulla base dell'accertamento sui dati comunicati dai Comuni , entro il termine del 30 Giugno approva un atto che riporta, per ciascun Comune, la relativa quota di raccolta differenziata raggiunta, calcolata sulla base di criteri omogenei;
- e) al comma 5 che i Comuni che non inviano la comunicazione alla Regione di cui al comma 3, l'addizionale del 20 per cento viene applicata indipendentemente dai risultati raggiunti, previa assegnazione del termine di 30 giorni per provvedere;

l'articolo 18 che prevede :

- a) al comma 1 che la misura di cui all'articolo 5 trovi applicazione a partire dall'anno 2008 ed abbia come base per la determinazione dei risultati di raccolta differenziata raggiunti i dati delle dichiarazioni rese dai Comuni, nell'ambito del censimento annuale, relative ai rifiuti prodotti nell'anno precedente;
- b) al comma 2 che fino alla istituzione delle Autorità d'Ambito di cui all'articolo 201 del d.lgs. 152/2006, l'addizionale al tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica venga applicata a carico dei singoli Comuni che non raggiungono le quote di raccolta differenziata previste dall'articolo 205 del d.lgs 152/2006;

- la D.G.R. n. 1624 del 29.12.2006 con la quale è stato approvato il “Metodo di calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” con la finalità di introdurre un riferimento oggettivo ed omogeneo per la determinazione dei risultati conseguiti da ciascun Comune;
- la D.G.R. n.1337 del 9.11.2007 che, in attuazione del citato art.36 della L.R. 20/2006, determina le modalità organizzative e funzionali dell'Osservatorio regionale sui rifiuti;
- la D.G.R. n. 1487 del 07.12.2007 con la quale sono state approvate le modalità operative per l'accertamento dei risultati annuali di raccolta differenziata raggiunti nei Comuni liguri, definendo una Procedura per la gestione dei flussi di dati relativi al Censimento rifiuti urbani” che costituisce il riferimento metodologico per la determinazione degli importi del tributo per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi, secondo la modulazione prevista dall'art. 5 della L.R. n.23/2007 ed individua il ruolo dei diversi soggetti pubblici – Comuni, Province, Regione e Arpal, coinvolti nell'attività di elaborazione dei dati funzionali all'accertamento;
- la D.G.R. n. 247 del 14.03.2008 con la quale è stata apportata una integrazione del metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui alla D.G.R. 1624 del 29.12.2006, a fronte dell'applicazione del metodo effettuata a titolo sperimentale, nel corso dell'anno 2007, che ha evidenziato l'opportunità di prendere in considerazione un numero più ampio di tipologie di rifiuto al fine di rappresentare più correttamente le realtà gestionali;
- la D.G.R. n. 181 del 23.02.2011 con la quale è stato ulteriormente integrato il metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui alle D.G.R. 1624/2006 e 247/2008, includendo nell'elenco delle frazioni di rifiuto differenziato la quota di rifiuti derivanti da attività di spazzamento stradale classificati con codice CER 200303 che siano effettivamente avviati ad impianti di recupero;

Tenuto conto

che l'attività di accertamento dei dati inerenti la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2010 si è sviluppata, in conformità alle previsioni del citato articolo 5 della L.R. 23/2007 e seguendo le modalità procedurali di cui alla dgr 1487/07, tramite gli strumenti informatici della banca dati Censimento rifiuti urbani messi a disposizione nell'ambito del portale ambienteinliguria.it attraverso le seguenti fasi:

- Caricamento dati comunali da parte dei referenti comunali per la compilazione
- Controllo dati comunali da parte dell'Osservatorio regionale sui rifiuti
- Correzione dati da parte dei Comuni su segnalazione dell'Osservatorio regionale
- Validazione ed accertamento dei risultati di raccolta differenziata da parte dell'Osservatorio regionale sui rifiuti

Considerato

che tramite le operazioni sopra indicate tutti i 235 Comuni liguri hanno provveduto al caricamento dei dati secondo le modalità procedurali e le tempistiche della citata dgr n. 1487/07;

Visti:

I verbali delle riunioni dell'Osservatorio regionale sui rifiuti nel corso delle quali è stata effettuata la definitiva validazione dei dati caricati dai Comuni nella banca dati Censimento rifiuti urbani del portale ambienteinliguria.it relativamente alle Province di:

- Genova in data 16/05/2011
- La Spezia in data 23/05/2011
- Savona in data 16/05/2011
- Imperia in data 16/05/2011

Ritenuto opportuno:

approvare l'elenco di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contenente i risultati di raccolta differenziata raggiunti da ciascun Comune ligure nell'anno 2010;

diffondere ai soggetti gestori degli impianti di discarica per lo smaltimento di rifiuti urbani il sopra citato Allegato A, al fine della applicazione del tributo di cui alla l.r. 23/2007 secondo le modalità definite nell'art.2 e dettagliate nella Circolare esplicativa sulla applicazione della ecotassa diffusa dalla Regione Liguria in data 30.4.2008;

dare mandato al Dirigente del Settore Regionale Gestione Integrata dei Rifiuti di approvare con proprio atto una eventuale revisione dei risultati ad oggi riportati nell'allegato A alla presente deliberazione in funzione del completamento delle operazioni di invio della documentazione integrativa e giustificativa dei dati caricati dai Comuni nella banca dati censimento rifiuti urbani;

divulgare al pubblico, ai fini del rispetto della normativa in materia di informazione ambientale, i risultati dell'attività di accertamento in forma aggregata e sintetica, tramite il portale ambienteinliguria o nell'ambito di iniziative di informazione ed educazione ambientale;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Attività di Protezione Civile, Caccia e Pesca Acque Interne, Altra Economia e Stili di Vita Consapevoli

DELIBERA

di approvare l'elenco di cui all'allegato A, parte integrante ed essenziale della presente deliberazione, contenente i risultati di raccolta differenziata raggiunti dai Comuni liguri nell'anno 2010;

di diffondere ai soggetti gestori degli impianti di discarica per lo smaltimento di rifiuti urbani il sopra citato Allegato A, al fine della applicazione del tributo di cui alla l.r. 23/2007 secondo le modalità definite nell'art.2 e dettagliate nella Circolare esplicativa diffusa dalla Regione Liguria in data 30.4.2008;

dare mandato al Dirigente del Settore Regionale Gestione Integrata dei Rifiuti di approvare con proprio atto una eventuale revisione dei risultati ad oggi riportati nell'allegato A alla presente deliberazione in funzione del completamento delle operazioni di invio della documentazione integrativa e giustificativa dei dati caricati dai Comuni nella banca dati censimento rifiuti urbani;

di dare mandato al Settore Gestione Integrata dei Rifiuti di divulgare al pubblico, ai fini del rispetto della normativa in materia di informazione ambientale, i risultati dell'attività di accertamento in forma aggregata e sintetica, tramite il portale ambienteinliguria o nell'ambito di iniziative di informazione ed educazione ambientale;

di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.L. della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

Allegato A**Risultati di raccolta differenziata raggiunti dai Comuni liguri nell'anno 2010**

Provincia di Imperia	Abitanti al 31.12.2010	Produzione annua procapite [t/ab*anno]	Totale rifiuti prodotti [t/anno]	Rifiuti urbani avviati a smaltimento [t/anno]	Rifiuti urbani avviati a recupero [t/anno]	Percentuale di raccolta differenziata
AIROLE	495	0,424	210,12	161,41	48,71	23,18%
APRICALE	582	0,581	338,15	262,27	75,89	22,44%
AQUILA DI ARROSCIA	177	0,403	71,28	47,60	23,68	33,22%
ARMO	121	0,241	29,18	23,26	5,92	20,29%
AURIGO	346	0,404	139,70	121,91	17,79	12,74%
BADALUCCO	1.221	0,472	576,00	476,72	99,28	17,24%
BAIARDO	342	0,518	177,30	163,40	13,90	7,84%
BORDIGHERA	10.830	0,843	9.132,47	6.632,69	2.499,78	27,37%
BORGHETTO D'ARROSCIA	477	0,427	203,90	173,33	30,57	14,99%
BORGOMARO	884	0,496	438,08	379,38	58,70	13,40%
CAMPOROSSO	5.741	0,513	2.945,73	1.449,35	1.496,38	50,80%
CARAVONICA	312	0,610	190,25	143,97	46,28	24,33%
CARPASIO	159	0,646	102,69	78,90	23,79	23,17%
CASTEL VITTORIO	355	0,494	175,38	125,87	49,51	28,23%
CASTELLARO	1.267	0,384	486,35	399,63	86,72	17,83%
CERIANA	1.297	0,444	576,31	513,34	62,97	10,93%
CERVO	1.173	1,040	1.220,26	965,70	254,56	20,86%
CESIO	295	0,466	137,49	108,70	28,78	20,94%
CHIUSANICO	616	0,511	315,04	251,47	63,57	20,18%
CHIUSAVECCHIA	584	0,566	330,60	251,60	79,00	23,90%
CIPRESSA	1.370	0,492	674,21	578,96	95,25	14,13%
CIVEZZA	643	0,443	284,74	266,74	18,00	6,32%
COSIO DI ARROSCIA	252	0,348	87,80	72,96	14,84	16,91%
COSTARAINERA	864	0,601	519,25	473,82	45,43	8,75%
DIANO ARENTINO	742	0,410	304,40	265,88	38,52	12,65%
DIANO CASTELLO	1.900	0,536	1.017,71	974,28	43,43	4,27%
DIANO MARINA	6.307	1,159	7.311,70	5.986,84	1.324,86	18,12%
DIANO SAN PIETRO	1.099	0,569	625,04	518,32	106,72	17,07%
DOLCEACQUA	2.055	0,596	1.224,22	960,74	263,48	21,52%
DOLCEDO	1.472	0,522	767,68	708,25	59,43	7,74%
IMPERIA	42.667	0,624	26.618,40	19.488,26	7.130,13	26,79%
ISOLABONA	716	0,556	398,02	319,74	78,28	19,67%
LUCINASCO	287	0,420	120,50	100,78	19,72	16,37%
MENDATICA	226	0,535	120,88	102,08	18,80	15,55%
MOLINI DI TRIORA	699	0,497	347,33	280,90	66,43	19,13%
MONTALTO LIGURE	367	0,490	179,93	146,52	33,41	18,57%
MONTEGROSSO PIAN LATTE	124	0,487	60,35	42,76	17,59	29,15%
OLIVETTA SAN MICHELE	254	0,746	189,44	143,05	46,39	24,49%

OSPEDALETTI	3.647	0,773	2.819,56	1.893,27	926,30	32,85%
PERINALDO	895	0,567	507,65	377,98	129,67	25,54%
PIETRABRUNA	568	0,402	228,42	205,04	23,38	10,24%
PIEVE DI TECO	1.440	0,535	769,87	561,30	208,57	27,09%
PIGNA	919	0,581	533,54	426,36	107,18	20,09%
POMPEIANA	872	0,453	394,74	327,52	67,22	17,03%
PONTEDESSIO	2.363	0,647	1.529,84	1.103,22	426,63	27,89%
PORNASSIO	623	0,546	339,95	296,79	43,16	12,70%
PRELA'	514	0,535	275,22	256,30	18,92	6,87%
RANZO	576	0,430	247,48	204,16	43,32	17,50%
REZZO	383	0,402	153,91	106,98	46,92	30,49%
RIVA LIGURE	2.941	0,683	2.008,61	1.617,63	390,98	19,46%
ROCCHETTA NERVINA	263	0,805	211,81	157,64	54,18	25,58%
SAN BARTOLOMEO AL MARE	3.150	1,303	4.105,82	3.242,08	863,75	21,04%
SAN BIAGIO DELLA CIMA	1.339	0,344	460,80	401,29	59,51	12,91%
SAN LORENZO AL MARE	1.384	0,921	1.274,72	961,99	312,73	24,53%
SAN REMO	56.962	0,680	38.746,99	30.954,79	7.792,20	20,11%
SANTO STEFANO AL MARE	2.330	0,689	1.605,23	1.551,34	53,89	3,36%
SEBORGA	319	0,685	218,47	162,30	56,17	25,71%
SOLDANO	976	0,462	450,51	323,23	127,28	28,25%
TAGGIA	14.502	0,673	9.763,88	6.250,94	3.512,94	35,98%
TERZORIO	239	0,474	113,33	86,33	27,00	23,82%
TRIORA	397	0,661	262,46	225,34	37,12	14,14%
VALLEBONA	1.327	0,367	487,63	386,03	101,60	20,83%
VALLECROSIA	7.245	0,716	5.184,61	3.625,80	1.558,81	30,07%
VASIA	440	0,492	216,28	170,16	46,12	21,32%
VENTIMIGLIA	25.668	0,706	18.128,84	15.062,75	3.066,09	16,91%
VESSALICO	315	0,413	130,11	110,28	19,83	15,24%
VILLA FARALDI	500	0,541	270,28	223,18	47,10	17,42%

Provincia di Savona

	Abitanti al 31.12.2010	Produzione annua procapite [t/ab*anno]	Totale rifiuti prodotti [t/anno]	Rifiuti urbani avviati a smaltimento [t/anno]	Rifiuti urbani avviati a recupero [t/anno]	Percentuale di raccolta differenziata
ALASSIO	11.246	1,135	12.761,41	8.122,86	4.638,55	36,35%
ALBENGA	24.378	0,756	18.423,33	10.005,39	8.417,94	45,69%
ALBISOLA SUPERIORE	10.581	0,453	4.788,73	3.777,70	1.011,02	21,11%
ALBISSOLA MARINA	5.607	0,641	3.592,08	3.099,31	492,78	13,72%
ALTARE	2.156	0,490	1.056,26	771,49	284,77	26,96%
ANDORA	7.657	1,056	8.088,57	6.377,44	1.711,13	21,15%
ARNASCO	621	0,495	307,13	240,05	67,08	21,84%
BALESTRINO	597	0,468	279,38	225,80	53,58	19,18%
BARDINETO	692	0,810	560,63	447,32	113,31	20,21%
BERGEGGI	1.163	0,951	1.105,57	754,30	351,27	31,77%
BOISSANO	2.432	0,438	1.065,29	792,00	273,29	25,65%
BORGHETTO SANTO SPIRITO	5.261	1,055	5.552,10	3.643,72	1.908,38	34,37%
BORGIO VEREZZI	2.401	0,864	2.074,60	1.739,42	335,18	16,16%
BORMIDA	426	0,325	138,60	128,66	9,94	7,17%
CAIRO MONTENOTTE	13.695	0,547	7.488,70	4.805,57	2.683,13	35,83%
CALICE LIGURE	1.691	0,444	751,18	522,05	229,13	30,50%
CALIZZANO	1.586	0,550	871,91	683,49	188,42	21,61%
CARCARE	5.682	0,544	3.089,85	2.021,20	1.068,65	34,59%
CASANOVA LERRONE	781	0,444	346,89	254,15	92,74	26,74%
CASTELBIANCO	312	0,580	180,99	135,01	45,98	25,41%
CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA	180	0,495	89,06	47,00	42,06	47,23%
CELLE LIGURE	5.431	0,733	3.979,89	3.127,00	852,89	21,43%
CENGIO	3.749	0,342	1.280,44	920,43	360,01	28,12%
CERIALE	6.051	0,958	5.799,83	4.876,33	923,50	15,92%
CISANO SUL NEVA	1.915	0,716	1.370,68	1.149,22	221,46	16,16%
COSSERIA	1.084	0,508	550,56	401,25	149,31	27,12%
DEGO	1.993	0,552	1.101,05	885,24	215,81	19,60%
ERLI	265	0,392	103,79	68,09	35,70	34,40%
FINALE LIGURE	11.638	1,063	12.376,10	8.068,57	4.307,53	34,81%
GARLENDIA	1.291	0,789	1.018,40	776,44	241,96	23,76%
GIUSTENICE	958	0,390	373,34	296,47	76,88	20,59%
GIUSVALLA	475	0,379	179,86	118,61	61,25	34,05%
LAIGUEGLIA	1.958	0,963	1.886,43	1.250,39	636,04	33,72%
LOANO	12.034	0,864	10.392,36	8.042,92	2.349,45	22,61%
MAGLIOLO	882	0,428	377,55	336,22	41,33	10,95%
MALLARE	1.263	0,408	515,60	440,56	75,04	14,55%
MASSIMINO	127	0,274	34,85	31,19	3,66	10,50%
MILLESIMO	3.616	0,446	1.614,54	1.080,45	534,09	33,08%
MIOGLIA	546	0,567	309,52	246,71	62,81	20,29%
MURIALDO	864	0,333	287,81	187,85	99,96	34,73%
NASINO	227	0,459	104,10	75,16	28,94	27,80%
NOLI	2.861	0,736	2.105,33	820,47	1.284,86	61,03%
ONZO	233	0,410	95,50	53,52	41,98	43,96%
ORCO FEGLINO	917	0,442	405,45	300,75	104,70	25,82%
ORTOVERO	1.564	0,528	826,47	683,27	143,20	17,33%
OSIGLIA	480	0,476	228,59	157,54	71,05	31,08%

PALLARE	956	0,375	358,31	301,10	57,21	15,97%
PIANA CRIXIA	896	0,443	396,65	297,29	99,36	25,05%
PIETRA LIGURE	9.401	0,849	7.983,31	3.413,42	4.569,89	57,24%
PLODIO	650	0,392	254,77	154,12	100,65	39,51%
PONTINVREA	857	0,625	535,87	449,05	86,82	16,20%
QUILIANO	7.410	0,575	4.263,36	3.412,62	850,74	19,95%
RIALTO	583	0,339	197,82	147,70	50,12	25,34%
ROCCAIGNALE	750	0,591	442,90	346,34	96,56	21,80%
SASSELLO	1.861	0,845	1.573,24	1.208,24	365,01	23,20%
SAVONA	62.553	0,559	34.977,23	27.687,28	7.289,96	20,84%
SPOTORNO	4.015	0,973	3.905,45	2.702,64	1.202,81	30,80%
STELLA	3.082	0,538	1.659,57	1.462,18	197,40	11,89%
STELLANELLO	877	0,397	347,96	307,31	40,65	11,68%
TESTICO	219	0,554	121,22	98,07	23,15	19,10%
TOIRANO	2.690	0,632	1.698,93	1.260,25	438,68	25,82%
TOVO SAN GIACOMO	2.508	0,407	1.019,77	849,68	170,09	16,68%
URBE	793	1,044	827,53	671,26	156,27	18,88%
VADO LIGURE	8.524	0,752	6.408,84	4.750,32	1.658,52	25,88%
VARAZZE	13.708	1,106	15.158,84	12.324,05	2.834,79	18,70%
VENDONE	416	0,400	166,27	121,12	45,15	27,16%
VEZZI PORTIO	825	0,509	420,10	350,64	69,46	16,53%
VILLANOVA D'ALBENGA	2.506	0,684	1.713,97	701,47	1.012,50	59,07%
ZUCCARELLO	362	0,446	161,29	113,76	47,53	29,47%

Provincia di Genova

	Abitanti al 31.12.2010	Produzione annua procapite [t/ab*anno]	Totale rifiuti prodotti [t/anno]	Rifiuti urbani avviati a smaltimento [t/anno]	Rifiuti urbani avviati a recupero [t/anno]	Percentuale di raccolta differenziata
ARENZANO	11.600	0,751	8.712,84	5.859,69	2.853,15	32,75%
AVEGNO	2.527	0,601	1.519,58	1.229,18	290,40	19,11%
BARGAGLI	2.829	0,490	1.387,54	1.242,11	145,43	10,48%
BOGLIASCO	4.529	0,477	2.161,05	1.758,64	402,41	18,62%
BORZONASCA	2.206	0,428	944,74	708,54	236,20	25,00%
BUSALLA	5.847	0,535	3.129,31	1.944,29	1.185,02	37,87%
CAMOGLI	5.582	0,695	3.876,97	2.676,64	1.200,33	30,96%
CAMPO LIGURE	3.051	0,421	1.285,79	994,76	291,03	22,63%
CAMPOMORONE	7.458	0,424	3.165,30	2.465,42	699,88	22,11%
CARASCO	3.648	0,670	2.442,69	2.080,93	361,76	14,81%
CASARZA LIGURE	6.663	0,550	3.666,65	2.136,74	1.529,91	41,72%
CASELLA	3.278	0,629	2.062,82	1.700,08	362,74	17,58%
CASTIGLIONE CHIAVARESE	1.658	0,496	821,88	565,51	256,38	31,19%
CERANESI	4.035	0,455	1.835,51	1.596,77	238,73	13,01%
CHIAVARI	27.815	0,881	24.495,97	14.984,99	9.510,98	38,83%
CICAGNA	2.633	0,551	1.450,82	1.109,13	341,69	23,55%
COGOLETO	9.208	0,573	5.273,29	3.950,61	1.322,69	25,08%
COGORNO	5.672	0,503	2.853,37	2.296,32	557,05	19,52%
COREGLIA LIGURE	273	0,400	109,11	83,26	25,85	23,69%
CROCEFIESCHI	570	0,639	364,43	329,31	35,12	9,64%
DAVAGNA	2.018	0,504	1.016,23	902,11	114,12	11,23%
FASCIA	106	0,666	70,58	64,06	6,52	9,24%
FAVALE DI MALVARO	512	0,398	203,64	164,82	38,82	19,06%
FONTANIGORDA	282	0,772	217,72	217,68	0,04	0,02%
GENOVA	609.746	0,552	336.382,57	244.216,08	92.166,49	27,40%
GORRETO	113	0,932	105,35	93,78	11,57	10,98%
ISOLA DEL CANTONE	1.547	0,556	859,38	733,36	126,02	14,66%
LAVAGNA	13.013	0,676	8.791,45	7.011,19	1.780,26	20,25%
LEIVI	2.265	0,480	1.087,09	869,18	217,91	20,05%
LORSICA	529	0,358	189,37	158,36	31,02	16,38%
LUMARZO	1.618	0,546	882,97	735,40	147,57	16,71%
MASONE	3.792	0,422	1.601,92	1.236,35	365,57	22,82%
MELE	2.689	0,510	1.371,54	1.109,54	262,00	19,10%
MEZZANEGO	1.628	0,368	598,36	429,45	168,91	28,23%
MIGNANEGO	3.764	0,515	1.937,06	1.615,76	321,30	16,59%
MOCONESI	2.692	0,551	1.481,98	1.148,46	333,52	22,50%
MONEGLIA	2.898	0,885	2.563,38	1.662,98	900,40	35,13%
MONTEBRUNO	217	0,787	170,84	169,96	0,88	0,52%
MONTOGGIO	2.111	0,610	1.287,89	1.030,94	256,95	19,95%
NE	2.432	0,476	1.157,67	882,84	274,83	23,74%
NEIRONE	970	0,585	567,73	473,47	94,26	16,60%
ORERO	606	0,505	305,83	235,15	70,68	23,11%
PIEVE LIGURE	2.545	0,612	1.558,53	1.302,00	256,53	16,46%
PORTOFINO	479	1,624	777,75	681,24	96,51	12,41%
PROPATA	170	0,877	149,16	148,76	0,40	0,27%
RAPALLO	30.785	0,643	19.787,73	15.391,67	4.396,06	22,22%
RECCO	10.178	0,599	6.098,83	4.706,43	1.392,40	22,83%

REZZOAGLIO	1.074	0,552	592,63	484,82	107,80	18,19%
RONCO SCRIVIA	4.553	0,545	2.479,78	2.077,17	402,61	16,24%
RONDANINA	79	0,673	53,18	48,08	5,10	9,59%
ROSSIGLIONE	2.959	0,422	1.249,11	964,76	284,35	22,76%
ROVEGNO	578	1,004	580,21	563,77	16,44	2,83%
SAN COLOMBANO CERTENOLI	2.667	0,474	1.265,21	1.005,08	260,13	20,56%
SANTA MARGHERITA LIGURE	9.915	0,853	8.462,12	5.738,68	2.723,44	32,18%
SANTO STEFANO D'AVETO	1.251	0,666	832,60	693,23	139,37	16,74%
SANT'OLCESE	5.900	0,525	3.098,83	2.635,04	463,79	14,97%
SAVIGNONE	3.122	0,718	2.242,76	1.910,40	332,36	14,82%
SERRA RICCO'	7.992	0,477	3.808,66	3.256,45	552,21	14,50%
SESTRI LEVANTE	18.794	0,710	13.350,43	9.657,88	3.692,55	27,66%
SORI	4.342	0,572	2.483,56	2.037,28	446,28	17,97%
TIGLIETO	594	0,420	249,25	193,67	55,58	22,30%
TORRIGLIA	2.468	0,611	1.509,06	1.418,66	90,40	5,99%
TRIBOGNA	628	0,601	377,34	271,26	106,08	28,11%
USCIO	2.400	0,323	775,29	466,60	308,69	39,82%
VALBREVENNA	811	0,586	475,35	450,50	24,85	5,23%
VOBBIA	468	0,699	326,93	272,89	54,04	16,53%
ZOAGLI	2.592	0,612	1.586,62	1.323,32	263,30	16,60%

Provincia di La Spezia	Abitanti al	Produzione	Totale rifiuti	Rifiuti urbani	Rifiuti urbani	Percentuale
	31.12.2010	annua	prodotti	avviati a	avviati a	
		procapite	[t/anno]	smaltimento	recupero	di raccolta
		[t/ab*anno]		[t/anno]	[t/anno]	differenziata

AMEGLIA	4.541	0,919	4.172,16	3.112,91	1.059,24	25,39%
ARCOLA	10.630	0,505	5.368,43	3.910,21	1.458,23	27,16%
BEVERINO	2.425	0,520	1.260,84	907,61	353,23	28,02%
BOLANO	7.910	0,532	4.211,38	3.154,65	1.056,72	25,09%
BONASSOLA	962	1,079	1.037,86	854,76	183,10	17,64%
BORGHETTO DI VARA	1.012	0,574	580,67	416,25	164,42	28,32%
BRUGNATO	1.274	0,875	1.114,98	726,49	388,49	34,84%
CALICE AL CORNOVIGLIO	1.189	0,457	543,28	443,75	99,53	18,32%
CARRO	593	0,506	300,22	254,18	46,04	15,33%
CARRODANO	535	0,610	326,13	272,79	53,34	16,35%
CASTELNUOVO MAGRA	8.256	0,625	5.155,88	3.734,50	1.421,39	27,57%
DEIVA MARINA	1.482	0,982	1.455,87	1.013,22	442,64	30,40%
FOLLO	6.444	0,562	3.619,14	2.587,88	1.031,26	28,49%
FRAMURA	716	0,894	640,12	471,68	168,45	26,31%
LA SPEZIA	95.378	0,578	55.111,37	39.079,25	16.032,12	29,09%
LERICI	10.859	0,677	7.352,75	5.730,73	1.622,02	22,06%
LEVANTO	5.592	0,777	4.344,56	2.964,74	1.379,82	31,76%
MAISSANA	665	0,473	314,27	276,61	37,66	11,98%
MONTEROSSO AL MARE	1.527	1,206	1.841,16	1.470,36	370,80	20,14%
ORTONOVO	8.483	0,540	4.577,45	3.748,21	829,25	18,12%
PIGNONE	613	0,471	288,87	217,71	71,16	24,63%
PORTOVENERE	3.927	0,757	2.970,90	2.524,92	445,98	15,01%
RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA	3.552	0,486	1.726,40	1.388,64	337,76	19,56%
RIOMAGGIORE	1.712	0,784	1.342,59	1.089,30	253,29	18,87%
ROCCHETTA DI VARA	826	0,505	417,09	351,86	65,23	15,64%
SANTO STEFANO DI MAGRA	8.670	0,611	5.299,35	3.973,48	1.325,87	25,02%
SARZANA	21.980	0,813	17.859,02	12.872,53	4.986,49	27,92%
SESTA GODANO	1.475	0,498	733,96	615,18	118,78	16,18%
VARESE LIGURE	2.151	0,515	1.108,06	799,75	308,32	27,82%
VERNAZZA	975	0,889	866,55	715,20	151,36	17,47%
VEZZANO LIGURE	7.344	0,589	4.327,25	3.383,78	943,47	21,80%
ZIGNAGO	544	0,364	198,24	166,67	31,57	15,92%

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**28.06.2011****N. 755**

Valutazione incidenza, ai sensi artt. 7 e 9 della lr 21/09 relativo a piano prelievo selettivo unita' gestione ambiti caccia, comprensorio alpino e aziende faunistico-venatorie; stagione venatoria 2011-2012; proponente Provincia Savona.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa

1. di esprimere valutazione di incidenza positiva sul "Piano di Prelievo selettivo proposto per le unita' di gestione degli ambiti di caccia, comprensorio alpino e aziende faunistico-venatorie della Provincia di Savona Stagione Venatoria 2011 - 2012 " presentato dalla Provincia di Savona.
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, ai sensi di legge.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**05.07.2011****N. 758**

Nulla osta - ai sensi dell'art. 69 della legge regionale 4.9.1997 n. 36 e s.m. - a variare il Piano territoriale di coordinamento paesistico in sede di approvazione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Framura (SP).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) di rilasciare al Comune di Framura - nei casi, nei termini e con le condizioni indicate nell'allegato Voto n. 28 del 16.5.2011 - il nulla osta a modificare, ai sensi dell'art. 69 della legge regionale n. 36/1997 e s.m., il Piano territoriale di coordinamento paesistico - come da elaborati in scala 1:25.000 allegati quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento - ritenendosi altresì superati, nei termini e con le indicazioni contenute nel medesimo Voto n. 28/2011, i rilievi in precedenza svolti circa la compatibilità del Piano Urbanistico Comunale con il Piano territoriale di coordinamento paesistico per le parti non oggetto di variante;
- 2) di rilasciare - ai sensi dell'art. 2, commi 13 e 14, della legge regionale 7.2.2008 n. 1 - il nulla osta relativo all'adeguamento del piano alla disciplina urbanistica degli alberghi;

- 3) di sottoporre ad obbligo di approvazione regionale - ai sensi e per gli effetti dell'art. 69, comma 5, della legge regionale n. 36/1997 e s.m. - i progetti relativi a:
- Ambito di Riqualificazione della struttura decentrata dei Pini di Framura (RD.1);
 - Distretto turistico sportivo di Moggia (TB.2);
 - Ambito RC.1;
- 4) debbano essere espletati, a norma dell'art. 46 della legge regionale n. 10/2008 e s.m., gli adempimenti relativi alla verifica di assoggettabilità del Piano Urbanistico Comunale alla Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m., prima della definitiva approvazione dello stesso ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 36/1997;
- 5) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Fiordaliso Cristina

(allegati omessi)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

08.07.2011

N. 768

Prime indicazioni generali e indirizzi uniformi per la liquidazione delle soppresse Comunità Montane ai sensi della l.r. n. 7/2011.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n.23 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011) il quale dispone che le Comunità montane costituite ai sensi della legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 sono soppresse alla data del 1° maggio 2011 e che con successiva legge regionale, sono stabilite le necessarie disposizioni di attuazione e la disciplina degli effetti conseguenti alla soppressione, con particolare riferimento alle procedure per la liquidazione, al trasferimento delle funzioni e del personale e alle modalità di definizione della dotazione finanziaria per l'esercizio delle funzioni delegate;

VISTA la legge regionale 8 aprile 2011, n. 7 recante la disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione;

ATTESO che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 13 del 29 aprile 2011 ai sensi dell'art. 9, comma 1 della l.r. 7/2011, sono stati nominati i Commissari incaricati della liquidazione delle Comunità montane soppresse;

CONSIDERATO che il mandato attribuito ai Commissari liquidatori consiste nell'espletamento degli incumbenti assegnati ai sensi della citata l.r. 7/2011 assumendo ogni necessaria determinazione per assicurare le attività di liquidazione e che, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 della legge citata, ulteriori specifiche disposizioni inerenti la liquidazione possono essere assunte con deliberazione della Giunta regionale;

PREMESSO inoltre che, ai sensi dell'art. 15 comma 1 della l.r. 7/2011 la Giunta regionale può dettare ulteriori disposizioni di attuazione della presente legge, anche a fini di coordinamento e supporto agli enti e ai soggetti coinvolti nella procedura di riordino;

CONSIDERATO opportuno fornire ai Commissari liquidatori alcune indicazioni generali e indirizzi uniformi, nel rispetto dell'autonomia gestoria dell'organo, per la conduzione delle procedure di liquidazione anche al fine di garantirne la più rapida definizione;

CONSIDERATO il disposto del comma 9 dell'articolo 9 della l.r. 7/2011 secondo il quale entro il 30 giugno 2011 i Commissari liquidatori provvedono alla redazione e all'approvazione del bilancio consuntivo della Comunità montana al 30 aprile 2011, corredato dal parere dell'organo di revisione della medesima, che a tal fine resta in carica fino al 30 giugno, con oneri a carico della liquidazione;

CONSIDERATO inoltre che il medesimo comma 9 dell'art. 9 prevede che entro il 30 giugno 2011 i Commissari liquidatori provvedano, altresì, alla definizione del quadro generale relativo alla situazione liquidatoria sulla base della ricognizione complessiva delle attività, delle passività, della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse finanziarie e strumentali della Comunità montana soppressa, individuando un'ipotesi di liquidazione da cui emergano le eventuali attività o passività che potrebbero residuare e che il bilancio consuntivo per il 2011 corredato dal parere dell'organo di revisione, il quadro generale e l'ipotesi di liquidazione siano immediatamente trasmessi alla Regione;

DATO ATTO che allo stato attuale non risultano pervenuti tutti gli atti e la documentazione di cui sopra, con particolare riferimento all'ipotesi di liquidazione che dovrà essere sottoposta alla Giunta regionale, e che, nelle more, i Commissari liquidatori non possono assumere alcuna determinazione o impegno aventi ad oggetto la destinazione definitiva dei beni appartenenti alla soppressa Comunità montana;

RITENUTO opportuno altresì stabilire che i Commissari liquidatori provvedano a redigere e trasmettere alla Regione una relazione trimestrale sulle attività svolte e sullo stato di avanzamento delle procedure di liquidazione con prima scadenza al 30 settembre 2011, in modo da consentire il monitoraggio costante delle medesime ;

CONSIDERATA la specifica disciplina dettata dalla l.r. 7/2011 con riferimento alla soppressione delle Comunità montane che ha sancito, da un lato, il passaggio delle funzioni già svolte dalle medesime a diversi enti ed in particolare ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 a Regione, Comuni e Provincie e, dall'altro, ha previsto e disciplinato il procedimento di liquidazione degli enti montani soppressi e la nomina di Commissari liquidatori;

DATO ATTO che in forza del predetto modello normativo e della giurisprudenza in materia, si può escludere che si sia verificata una successione in universum ius da parte degli enti subentranti nelle funzioni di cui sopra e che pertanto spetti al Commissario liquidatore la legittimazione attiva e passiva nei giudizi già instaurati da e contro le Comunità montane (sopresse ed in liquidazione), nonché la legittimazione passiva nei giudizi instaurati successivamente alla soppressione delle Comunità montane relativamente a fatti pregressi imputabili alle medesime;

RITENUTO di riservarsi l'emanazione di ulteriori disposizioni in ordine a indicazioni generali e indirizzi uniformi inerenti la liquidazione, in particolare una volta acquisiti i documenti e gli atti di cui sopra;

SU PROPOSTA del Presidente e dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, ai sensi della l.r. 7/2011, di stabilire che:

- 1) i Commissari liquidatori, nell'attuazione del loro mandato, provvedono allo svolgimento delle attività e all'adozione di tutti gli atti funzionali alla procedura liquidatoria ed, in particolare, di quelli finalizzati alla formazione e quantificazione dei cespiti attivi e passivi per addivenire, attraverso la definizione delle partite creditorie e debitorie pendenti e dei rapporti pregressi, alla conclusione della procedura di liquidazione, anche mediante l'eventuale alienazione dei beni mobili e

immobili finalizzata al reperimento delle risorse necessarie alla chiusura in pareggio della liquidazione, come indicato nell'ipotesi di liquidazione redatta dal Commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 7/2011;

- 2) rientrano nelle competenze del Commissario liquidatore le attività di liquidazione ivi comprese quelle ad essa strumentali e propedeutiche nonché le attività e gli interventi finalizzati alla conservazione del patrimonio e ad evitare la sua perdita di valore o attinenti alla sicurezza anche con riferimento agli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed a quanto altro necessario od opportuno per evitare pregiudizio agli interessi dell'ente in liquidazione, mentre al Commissario liquidatore, per la stessa natura e finalità dell'incarico, sono precluse le attività inerenti la gestione di servizi o di funzioni diverse da quelle aventi le finalità sopra indicate;
- 3) per quanto attiene in particolare alla definizione delle pratiche relative agli interventi e alle opere assistite da contributo regionale in corso alla data del 30 aprile 2011, è necessario distinguere le opere o interventi che alla data di soppressione delle Comunità montane erano già conclusi ma non ancora definiti contabilmente e quelli che invece erano ancora in corso di esecuzione stabilendo che:
 - a) per le opere o interventi già conclusi alla data di soppressione delle Comunità montane, le attività relative possono essere definite dal Commissario liquidatore solo laddove residuino operazioni di natura esclusivamente contabile in esecuzione di atti decisori già assunti dalla soppressa Comunità montana. L'ente in liquidazione rimane infatti soggetto giuridico abilitato a effettuare e ricevere i pagamenti residui, in persona del Commissario liquidatore, legale rappresentante;
 - b) per le opere o interventi ancora in corso di esecuzione alla data di soppressione delle Comunità montane, o in tutti i casi in cui per la conclusione dell'opera o dell'intervento sia necessario adottare atti o provvedimenti di natura decisoria in ordine agli interventi finanziati (quali ad es. approvazione dello stato finale o del certificato di regolare esecuzione), tali atti debbono essere assunti da un organo di amministrazione attiva e non possono essere adottati dal Commissario liquidatore. Ricorrendo tale fattispecie, ed a maggior ragione nei casi in cui l'intervento finanziato risulti ancora da avviare, la competenza deve essere necessariamente trasferita ad un nuovo soggetto attuatore, con le procedure di cui all'articolo 8 comma 2 della l.r. 7/2011 con deliberazione della Giunta regionale;
- 4) una volta individuato con provvedimento della Giunta regionale il nuovo soggetto attuatore delle opere o degli interventi, nei casi di cui al precedente punto 3 lettera b):
 - a) il Commissario liquidatore provvede, entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione della Giunta regionale di individuazione del nuovo soggetto attuatore, a predisporre, per ogni intervento da trasferire, apposito verbale in cui sia riepilogata la situazione tecnica, amministrativa e contabile dell'intervento ed elencata la documentazione che viene trasferita al soggetto attuatore subentrante;
 - b) detti verbali dovranno essere sottoscritti per accettazione dal legale rappresentante dell'Ente attuatore subentrante e successivamente trasmessi in copia, a cura del Commissario liquidatore, alle strutture regionali competenti unitamente ai giustificativi delle spese, relative agli interventi, già sostenute e liquidate dalla Comunità montana;
 - c) sulla base dei verbali predisposti dal Commissario liquidatore e degli eventuali giustificativi di spesa di cui sopra le strutture regionali competenti provvederanno:
 1. a liquidare a favore del Commissario liquidatore le spese eventualmente già sostenute dalla Comunità montana al netto degli acconti già erogati dalla Regione;
 2. a rilasciare nulla osta al Commissario liquidatore affinché provveda al riversamento a favore degli enti attuatori subentranti delle eventuali somme già incassate dalla Comunità montana e non ancora utilizzate;
 3. a liquidare le ulteriori spese a favore degli enti attuatori subentranti a valere sulle risorse a suo tempo impegnate a favore della Comunità montana con le modalità previste nei rispettivi provvedimenti di assegnazione e impegno;

- 5) al fine di consentire alla Regione, titolare delle funzioni in agricoltura ai sensi della l.r. 7/2011, di garantire l'operatività degli sportelli come localizzati sul territorio riducendo al minimo il disagio per l'utenza e tenuto conto anche dell'opportunità del mantenimento in loco del personale proveniente dalla Comunità montana e trasferito alla Regione, il Commissario liquidatore è autorizzato a mettere a disposizione della Regione, in via provvisoria e per il periodo della liquidazione, parte dei locali delle sopresse Comunità montane, con relativa strumentazione, arredi e automezzi già impiegati dalle medesime per servizi ispettivi per attività riferibili alle funzioni di cui all'articolo 2 comma 1 della l.r. 7/2011, necessari per lo svolgimento delle suddette funzioni, con le modalità stabilite da apposito accordo, approvato dalla Giunta regionale;
- 6) al fine di non impedire o per agevolare la continuità nello svolgimento delle funzioni amministrative assegnate o dei servizi già svolti in forma associata dalla Comunità montana soppressa, il Commissario liquidatore, in via provvisoria e per il periodo della liquidazione, può mettere a disposizione degli enti competenti allo svolgimento delle funzioni e/o dei servizi anche in forma associata, beni di proprietà della Comunità montana soppressa già destinati a tali finalità, nelle forme più opportune, dandone opportuna informativa alla Regione;
- 7) il Commissario liquidatore provvede alla gestione e al trasferimento degli archivi delle sopresse Comunità montane nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 comma 6 della l.r. 7/2011. Fino a nuova sistemazione, le pratiche relative a funzioni trasferite alla Regione sono mantenute presso gli archivi delle Comunità montane sopresse e conservate a cura dei dipendenti regionali in servizio presso gli sportelli territorialmente competenti nel rispetto della disciplina di cui alla l.r. n. 37/2009 e del relativo regolamento regionale di attuazione;
- 8) il Commissario liquidatore delle Comunità montane trasferisce alla Regione, entro e non oltre 120 giorni dal ricevimento del presente atto, la proprietà dei beni mobili registrati e delle altre strumentazioni antincendio impiegati nelle attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;
- 9) nelle more del trasferimento della proprietà dei mezzi di cui al precedente punto 8, il Commissario liquidatore è autorizzato a mantenere i contratti in essere o ad adottare le disposizioni più opportune al fine di assicurare la continuità dell'impiego dei mezzi medesimi;
- 10) le funzioni relative alle sanzioni amministrative inerenti le funzioni già svolte dalle Comunità montane fino al 30 aprile 2011, sono da ritenersi trasferite a far data dal 1 maggio 2011 agli enti cui la l.r. 7/2011 ha assegnato le relative funzioni amministrative; i giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione pendenti alla data del 1 maggio 2011 sono proseguiti dal Commissario liquidatore;
- 11) non risultando pervenuti, allo stato attuale, tutti gli atti e la documentazione di cui all'articolo 9 della l.r. 7/2011 di cui in premessa, con particolare riferimento all'ipotesi di liquidazione che dovrà essere sottoposta alla Giunta regionale, i Commissari liquidatori - nelle more - non possono assumere alcuna determinazione o impegno aventi ad oggetto la destinazione definitiva dei beni appartenenti alla soppressa Comunità montana;
- 12) i Commissari liquidatori provvedono a redigere e trasmettere alla Regione una relazione trimestrale sulle attività svolte e sullo stato di avanzamento delle procedure di liquidazione con prima scadenza al 30 settembre 2011, in modo da consentire il monitoraggio costante delle medesime;
- 13) la Giunta regionale si riserva l'emanazione di ulteriori disposizioni in ordine a indicazioni generali e indirizzi uniformi inerenti la liquidazione.

La presente deliberazione viene integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e notificata ai Commissari liquidatori.

IL SEGRETARIO
Fiordaliso Cristina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**08.07.2011****N. 770**

Adeguamento degli articoli 21 e 23 della l.r. n. 16/2008 alla nuova disciplina statale in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti

Il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) che ha ridisciplinato le procedure amministrative per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 contenente "Linee Guida per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanato, previa intesa in Conferenza Unificata, in attuazione dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 e s.m.;

gli articoli 21 e 23 della LR n. 16/2008 e s.m. (Disciplina dell'attività edilizia)

la propria precedente deliberazione n. 1098 del 24 settembre 2010 (Adeguamento degli articoli 21 e 23 della l.r. n. 16/2008 alla nuova disciplina statale in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili).

Considerato

Che nella Regione Liguria le procedure amministrative per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono attualmente disciplinate dalla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 e s.m. (Disciplina dell'attività edilizia), i cui articoli 21, 23 e 29 prevedono, rispettivamente, che i relativi interventi possano essere realizzati, in relazione alle diverse tipologie e caratteristiche degli impianti stessi, mediante comunicazione di avvio dell'attività, DIA obbligatoria ed autorizzazione unica;

che, in particolare, mentre l'art. 21, comma 2, della ridetta l.r. n. 16/2008, individua alla lettera e) gli interventi edilizi per la realizzazione di impianti solari termici, fotovoltaici ed eolici soggetti a "comunicazione di avvio dell'attività", il successivo articolo 23 prevede, alla lettera h) del comma 1, le tipologie di tali impianti assoggettate a DIA obbligatoria;

che, in considerazione delle peculiarità della materia in questione, la cui disciplina normativa richiede frequenti interventi di aggiornamento per effetto del costante evolversi delle tecnologie, le citate disposizioni regionali hanno previsto che i parametri, i requisiti e le dimensioni dalle stesse indicati per l'installazione degli impianti possano essere modificati con deliberazione della Giunta regionale in adeguamento alle sopravvenute disposizioni nazionali (art. 21, comma 2, lettera e), ultimo periodo e art. 23, comma 1, lettera h), ultimo periodo);

che la vigente legislazione statale in materia di energie rinnovabili è stata recentemente interessata da numerosi interventi di modifica introdotti con diversi provvedimenti normativi volti ad agevolare ed incentivare l'utilizzo di tali fonti energetiche mediante una progressiva estensione del campo di applicazione delle procedure edilizie più semplificate per la realizzazione dei relativi impianti quali la comunicazione di avvio dell'attività e la DIA;

che la Regione Liguria ha già provveduto ad adeguare la propria legislazione in materia edilizia rispetto alla ridetta normativa statale con la LR n. 45/2008, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 21 e 23 della LR n. 16/2008, e con la DGR n. 1098/2010, assunta in attuazione di tali disposizioni;

che, da ultimo, a seguito dell'emanazione delle richiamate Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010 e del D.lgs. n. 28/2011, che ha ridisciplinato complessivamente la materia delle energie rinnovabili in attuazione degli obblighi imposti agli Stati membri dall'Unione Europea, si pone l'esigenza di un ulteriore e più organico intervento di aggiornamento delle leggi regionali in coerenza con i richiamati obiettivi di agevolazione e semplificazione nonché di definizione di ulteriori misure di incentivazione nell'ambito delle politiche energetiche regionali ;

che, nelle more della definizione di tali iniziative, sia comunque necessario oltrechè opportuno, al fine di estendere la possibilità di ricorso a procedimenti edilizi semplificati, procedere fin da ora ad adeguare i sopra citati articoli 21 e 23 della LR n. 16/2008 e s.m., rispetto ai parametri e requisiti recentemente introdotti dal legislatore statale;

che, pertanto, relativamente agli impianti soggetti a comunicazione di avvio dell'attività , di cui al suddetto art. 21, comma 2 , lettera e), nel testo come da ultimo integrato dalla DGR n. 1098/2010, sia da procedersi all'introduzione dei seguenti adeguamenti dei parametri e dei requisiti attualmente ivi previsti:

- per la fattispecie relativa all'installazione di pannelli solari termici a servizio di edifici da realizzare sugli edifici esistenti o loro pertinenze (introdotta con la richiamata DGR n. 1098/2010), eliminazione della previsione di divieto di realizzare serbatoi di accumulo esterno, in recepimento della sopravvenuta disciplina statale che all'art. 7 del richiamato D.lgs. n. 28 ha previsto l'abrogazione di tale requisito nella corrispondente disposizione statale di cui all'art. 6, comma 2 , lettera d) del DPR n. 380/2001 e s.m. (Testo Unico in materia di edilizia”);
- eliminazione dell'obbligo, previsto dal comma 5 dell'articolo 21, di allegazione alla comunicazione di relazione di tecnico abilitato per gli impianti di cui ai numeri 2 (pannelli solari e termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, con lo stesso orientamento ed inclinazione della falda purchè di superficie non superiore a quella della copertura) e 3 (singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 mt e diametro non superiore a 1 mt) della citata lettera e) del medesimo comma 2 dell'art. 21 in recepimento delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 11 del citato D.lgs. n. 28 e dei paragrafi n. 11 e 12 delle Linee Guida;
- soppressione della fattispecie di cui al n. 1 della lettera e) del richiamato comma 2 di tale articolo, in quanto da ritenersi assorbita per effetto delle modifiche come sopra apportate;

che, relativamente agli impianti fotovoltaici realizzabili mediante DIA obbligatoria ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera h) della LR n. 16/2008 e s.m., sia da procedersi all'estensione del relativo campo di applicazione alla fattispecie degli impianti fotovoltaici con moduli collocati su edifici la cui superficie complessiva non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati, in recepimento della disciplina stabilita dall'art. 6 del richiamato D.lgs. n. 28/2011 e dei paragrafi n. 11 e 12 delle Linee Guida.

Dato atto

Che, a seguito dell'approvazione della presente deliberazione si procederà alla contestuale pubblicazione sul B.U.R.L. della medesima nonché del testo aggiornato dei richiamati articoli. 21 e 23 della LR n. 16/2008 e s.m.;

Ritenuto

Di dare corso all'adeguamento della disciplina prevista dagli articoli 21 e 23 della lr n. 16/2008 e s.m. nei termini soprariportati al fine di agevolare nel territorio ligure la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili oggetto dei richiamati interventi normativi statali di semplificazione;

Per le ragioni di cui sopra

Su proposta del Vice Presidente ed Assessore all'Urbanistica

DELIBERA

1. di procedere, sia pure in attesa di un più ampio intervento di aggiornamento della legislazione e delle misure di incentivazione nell'ambito delle politiche energetiche regionali, all'adeguamento, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera e) e dell'art. 23, comma 1, lettera h) della LR n. 16/2008, della vigente disciplina regionale in materia di realizzazione di pannelli solari termici, impianti fotovoltaici e singoli generatori eolici ai requisiti introdotti dalla nuova legislazione statale in materia nei termini di seguito indicati:
 - a) riformulazione della disposizione di cui al suddetto art. 21, comma 2, lettera e) - come già integrata dalla DGR n. 1098/2010 - relativa agli impianti soggetti a comunicazione di avvio dell'attività, mediante:
 - eliminazione della previsione di divieto di realizzare serbatoi di accumulo esterno nel caso di installazione di pannelli solari termici a servizio di edifici da realizzare sugli edifici esistenti o loro pertinenze;
 - eliminazione dell'obbligo, previsto dal comma 5 del medesimo articolo 21, di allegazione alla comunicazione di relazione di tecnico abilitato per gli impianti di cui ai numeri 2 (pannelli solari e termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, con lo stesso orientamento ed inclinazione della falda purchè di superficie non superiore a quella della copertura) e 3 (singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 mt e diametro non superiore a 1 mt) della citata lettera e) del medesimo comma 2 dell'art. 21;
 - soppressione della fattispecie di cui al n. 1 di tale lettera e), in quanto da ritenersi assorbita per effetto delle modifiche di cui sopra.
 - b) integrazione della disposizione di cui all'art. 23, comma 1, lettera h) della LR n. 16/2008 e s.m., relativa agli impianti fotovoltaici realizzabili mediante DIA obbligatoria, mediante:
 - soppressione della fattispecie di cui al n. 1 di tale lettera, in quanto superata dalle modifiche già apportate con i richiamati provvedimenti relativamente al regime procedurale degli impianti solari termici;
 - estensione del relativo campo di applicazione alla fattispecie degli impianti fotovoltaici con moduli collocati su edifici la cui superficie complessiva non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati.
2. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria unitamente al testo dell'art. 21 e dell'art. 23 della l.r. 16/2008 e s.m. recante in carattere grassetto le disposizioni oggetto delle modifiche di cui sopra.

IL SEGRETARIO
Fiordaliso Cristina

(segue allegato)

LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2008 n. 16 e s.m.**“Disciplina dell’attività edilizia”**

..... omissis

**TITOLO III
ATTIVITÀ EDILIZIA****Articolo 20**

(Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati)

..... omissis

Articolo 21

(Attività urbanistico-edilizia non soggetta a titolo abilitativo e attività soggetta a comunicazione)

1. Costituiscono attività edilizia non soggetta a permesso di costruire, né a DIA né a comunicazione purché effettuati nel rispetto delle normative di settore e, in particolare, delle disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni e delle norme dei piani e dei regolamenti attuativi dei Parchi:
 - a) interventi di manutenzione ordinaria come definiti nell’articolo 6;
 - b) interventi volti alle eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
 - c) interventi consistenti in opere temporanee per attività di ricerca in sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
 - d) installazione di coperture stagionali destinate a proteggere le colture agricole e non costituenti serre;
 - e) installazione di manufatti connessi allo svolgimento dell’attività di cantiere, funzionali alla realizzazione di interventi già assentiti e, come tali, destinati ad essere rimossi ad ultimazione dei lavori nonché, nelle aree destinate a cantieristica navale, l’installazione di manufatti aventi altezza non superiore a 4 metri e superficie coperta non superiore a 50 mq., di durata temporanea e strettamente funzionali all’esercizio dell’attività cantieristica, da rimuovere alla conclusione dell’attività medesima;
 - e bis) l’installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini venatori, denominati “palchi”, di cui all’articolo 29, comma 13, della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), riconducibili all’attività agro-silvo-pastorale;
 - e ter) l’installazione di manufatti leggeri non concretanti volumi chiusi, da utilizzare a fini agro-silvo-pastorali e di fruizione dei parchi e delle aree protette, di osservazione faunistica, di ricerca scientifica e per attività ludiche o didattiche, per i quali la Giunta regionale definisce le caratteristiche dei manufatti, con riferimento in particolare alle dimensioni e ai materiali ammessi per le diverse finalità di impiego, avuto riguardo al contesto paesaggistico dei luoghi;
 - f) installazione di manufatti soggetti a concessione amministrativa temporanea di occupazione di suolo pubblico;
 - g) l’installazione di impianti di rilevazione anemometrica destinati a soddisfare esigenze temporalmente circoscritte e da rimuovere al termine della campagna di misurazione.
2. Sono soggetti ad obbligo di comunicazione di avvio dell’attività, da effettuarsi contestualmente all’inizio dei lavori, i seguenti interventi purché non in contrasto con le previsioni della strumentazione urbanistico territoriale e del regolamento edilizio vigenti e/o operanti in salvaguardia e nel rispetto delle normative di settore, fatto salvo il rilascio della prevista autorizzazione per gli immobili sottoposti a vincolo paesistico ambientale ove detti interventi alterino lo stato dei luoghi e/o l’aspetto esteriore degli edifici:
 - a) occupazioni di suolo mediante deposito di merci o di materiali e realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto o di manufatti funzionali all’attività cantieristica navale di dimensioni eccedenti quelle di cui al comma 1, lettera e) finalizzate a soddisfare esigenze temporalmente circoscritte e comunque di durata non superiore a due anni;
 - b) opere temporanee per attività di ricerca in sottosuolo che abbiano carattere geognostico da eseguire in aree interne al centro edificato;
 - c) opere da realizzare all’interno delle unità immobiliari sempreché non comportino pregiudizio alla funzionalità degli elementi strutturali portanti interessati, aumento del numero delle unità immobiliari o modifiche della destinazione d’uso delle stesse unità e siano realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di prevenzione incendi e di quelle igienico sanitarie, salvaguardando i caratteri architettonici e gli elementi tipologici caratterizzanti l’edilizia storica;

d) interventi di manutenzione straordinaria all'esterno dell'edificio indicati nelle lettere d) e h) dell'articolo 7, comma 2, laddove conformi alle specifiche indicazioni contenute nei regolamenti edilizi, nella disciplina urbanistico-edilizia comunale, ovvero in altri atti comunali. Qualora il Comune non risulti dotato della pertinente disciplina di cui sopra, la comunicazione deve essere corredata da apposita documentazione, anche fotografica, volta a comprovare che la colorazione scelta è conforme alla gamma dei colori prevalenti nel contesto;

e) interventi relativi all'installazione di:

1). 1

2) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, integrati o aderenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, purché di superficie non superiore a quella della copertura;

2 bis) impianti solari fotovoltaici a servizio degli edifici, aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, da realizzare sugli edifici esistenti o loro pertinenze, al di fuori della zona A di cui al DM n. 1444/1968² ;

2 ter) impianti solari termici a servizio degli edifici, da realizzare sugli edifici esistenti o loro pertinenze, al di fuori della zona A di cui al DM n. 1444/1968³ ;

3) generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 mt. e diametro non superiore a 1 mt.

Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati linee guida e criteri per la realizzazione degli impianti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 22/2007.

I parametri ed i requisiti indicati ai punti 1), 2), 2 bis, 2 ter) e 3) possono essere successivamente modificati con deliberazione della Giunta regionale in adeguamento alle disposizioni nazionali;

f) interventi relativi ad infrastrutture per impianti di teleradiocomunicazione di cui all'articolo 27, comma 9, ed interventi relativi a impianti di distribuzione di rete fissa a basso impatto visivo e ambientale consistenti in attraversamenti aerei di cavi di giunzione

ed installazione di armadietti per terminazioni di rete;

g) opere relative a linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 28, comma 16;

h) l'installazione di manufatti, su aree private, diversi dalle strutture di cantiere, di qualunque genere e destinazione non infissi stabilmente al suolo e finalizzati a soddisfare dimostrate esigenze temporalmente circoscritte e la cui durata non sia superiore a sei mesi.

3) Per gli interventi di cui al comma 2, lettera c), la comunicazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato, che specifichi le opere da compiersi e asseveri il rispetto delle norme urbanistiche, di quelle di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

4) Per gli interventi di cui al comma 2, lettera d), la disciplina relativa alla comunicazione è demandata al regolamento edilizio.

5) Per gli interventi di cui al comma 2, lettera e), numeri 2 bis e 2 ter; la comunicazione deve essere accompagnata da una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e da una rappresentazione grafica che illustri le caratteristiche dell'impianto ed asseveri il rispetto delle norme di sicurezza e delle verifiche tecniche del caso (strutturali, statiche etc.).

6) Nelle zone e sugli immobili vincolati ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche, l'installazione degli impianti di cui al comma 2 lettera e) è soggetta all'autorizzazione paesistico-ambientale di cui all'articolo 159 del decreto medesimo qualora l'intervento interessi immobili vincolati come beni paesaggistici ai sensi dell'articolo 136 del ridetto decreto nonché immobili vincolati ai sensi dell'articolo 142 del medesimo decreto ricadenti in aree ricomprese nel regime di Conservazione dell'assetto insediativo del PTCP⁴. Negli altri casi non è richiesta l'autorizzazione paesistico-ambientale qualora l'intervento non alteri l'aspetto esteriore degli edifici in quanto realizzato con le tipologie e le modalità costruttive definite da apposita intesa fra la Regione e la Soprintendenza Regionale per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, da formalizzare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale intesa è preordinata altresì a fornire direttive per l'installazione di tali impianti anche su edifici di pregio, non ricadenti in zone vincolate, quali manufatti testimonianza di architettura rurale e/o edifici

1 Numero soppresso dalla presente deliberazione.

2 Fattispecie già aggiunta con DGR n. 1098 del 24/9/2010

3 Fattispecie già aggiunta con DGR n. 1098 del 24/9/2010 nei seguenti termini: "pannelli solari [...] termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici [...], da realizzare sugli edifici esistenti o loro pertinenze, al di fuori della zona A di cui al DM n. 1444/1968."

4 Comma così modificato dal comma 3 dell'articolo 1 della l.r. n. 45/2008 che ha soppresso le originarie parole "ANIMA o"

ricadenti in centri storici non vincolati. Tale installazione è in ogni caso soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 21 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche laddove l'intervento riguardi immobili vincolati ai sensi della Parte II del medesimo decreto.

- 7) Le disposizioni di cui al comma 2 lettera e) sostituiscono le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, lettere a) e b) della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia). Le disposizioni di cui al comma 5 sostituiscono le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5 della l.r. 22/2007.
- 8) Le disposizioni di cui al comma 6 sostituiscono le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 6 della l.r. 22/2007 relativamente agli interventi da realizzarsi in zone vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni.

Articolo 23

(Interventi soggetti a DIA obbligatoria)

1. Sono assoggettati a Denuncia di Inizio Attività obbligatoria (DIA obbligatoria), salvi i casi assoggettati a comunicazione di cui all'articolo 21, comma 2, i seguenti interventi purché conformi con le previsioni della strumentazione urbanistico-territoriale e del regolamento edilizio vigenti od operanti in salvaguardia:
 - a) gli interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dall'articolo 7, ad esclusione di quelli che comportino la modifica di quote del terreno oltre due metri rispetto al profilo sistemato, la realizzazione di muri di contenimento, la realizzazione di recinzioni con opere murarie di altezza superiore a 50 centimetri, salvo che dette opere siano specificamente disciplinate dalla strumentazione urbanistica comunale;
 - b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, come definiti dagli articoli 8 e 9, anche comportanti modifiche all'esterno dell'edificio purché nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali di cui all'articolo 83, ivi comprese quelle consistenti nell'eliminazione delle superfetazioni e nel ripristino dei caratteri architettonici originari;
 - c) gli interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 10, ivi compresa la demolizione e successiva ricostruzione, comportanti anche modifiche all'esterno dell'edificio purché nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali di cui all'art. 83, ivi comprese quelle necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e quelle previste come obbligatorie dalla normativa tecnica di settore;
 - d) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - e) la realizzazione dei parcheggi di cui all'articolo 19, comma 3;
 - f) le opere di natura pertinenziale come definite all'articolo 17, sempre che le stesse siano specificamente disciplinate dalla strumentazione urbanistica comunale a norma del comma 4 del medesimo articolo;
 - g) le opere di sistemazione di aree, ivi compresi i parcheggi a raso anche non pertinenziali, non comportanti creazione di volumetria né modifiche alle quote del terreno oltre due metri rispetto al profilo sistemato;
 - h) le opere di urbanizzazione primaria costituite da elettrodotti nei casi e nei termini di cui all'articolo 28 nonché, purché conformi a quanto previsto nell'articolo 29, comma 9, la realizzazione degli impianti di seguito specificati:
 - 1) 5
 - 1 bis) impianti fotovoltaici con moduli collocati su edifici la cui superficie complessiva non sia superiore a quella del tetto dell'edificio;
 - 2) impianti fotovoltaici fino a 20 Kw;
 - 3) impianti eolici fino a 60 Kw;
 - 4) impianti idraulici fino a 100 Kw;
 - 5) impianti a biomasse fino a 200 Kw.

Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati linee guida e criteri per la realizzazione degli impianti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 22/2007.

I parametri e le dimensioni di cui ai punti 1)⁶, 2), 2 bis, 3), 4) e 5) possono essere successivamente

⁵ Numero soppresso dalla presente deliberazione.

⁶ Numero soppresso dalla presente deliberazione

- modificati con deliberazione della Giunta regionale in adeguamento alle disposizioni nazionali;
- i) l'installazione di impianti tecnologici, anche comportanti la realizzazione di volumi tecnici, al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
 - j) l'installazione di tralicci o di manufatti funzionali all'esercizio di pubblici servizi, quali la fornitura di energia elettrica, la distribuzione di telefonia fissa, il trasporto ferroviario, la gestione della rete autostradale, se specificamente disciplinati dalla strumentazione urbanistica comunale ovvero, in assenza di detta disciplina, se localizzati in aree destinate a servizi pubblici o di interesse pubblico dalla strumentazione urbanistica comunale e compatibili con la relativa normativa;
 - k) i reinterri e gli scavi diversi dalle opere temporanee di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), non preordinati all'esecuzione di opere edilizie;
 - l) l'apposizione di cartelloni pubblicitari e l'installazione di elementi di arredo urbano comportanti opere murarie, se realizzati su suolo privato;
 - m) i mutamenti di destinazione d'uso senza opere che comportino il passaggio a diverse categorie di funzioni come definite dalla l.r. 25/1995 e successive modifiche e integrazioni;
 - n) la realizzazione di serre e di manufatti accessori funzionali alla conduzione del fondo semprechè tali interventi siano specificamente disciplinati dalla strumentazione urbanistica comunale.
2. Sono altresì soggetti a DIA obbligatoria gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, se specificamente disciplinati da:
- a) strumenti urbanistici attuativi o piani urbanistici operativi efficaci;
 - b) strumenti urbanistici generali mediante disposizioni di dettaglio, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di loro varianti o con apposito atto ricognitivo di tali disposizioni nei piani vigenti.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti al contributo di costruzione quando comportino l'incremento del carico urbanistico indicato all'articolo 38.
4. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo che riguardino immobili sottoposti a tutela dei beni culturali e dei beni paesaggistici è subordinata al preventivo rilascio della prescritta autorizzazione a norma delle disposizioni di legge in materia. L'autorizzazione paesistico-ambientale di cui al d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni non è comunque richiesta per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 purchè gli stessi non alterino lo stato dei luoghi e/o l'aspetto esteriore degli edifici.
5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h) sostituiscono l'articolo 11 della l.r. 22/2007.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

08.07.2011

N. 773

Approvazione del protocollo d'intesa tra Regione Liguria e Centro regionale di Sperimentazione ed Assistenza Tecnica per la realizzazione in compartecipazione di azioni in materia di servizi di sviluppo agricolo e in campo forestale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge regionale del 29 novembre 2004, n. 22 "Disciplina dei servizi di sviluppo e degli interventi per lo sviluppo rurale", (B.U. 1/12/2004 n. 11), integrata con l'articolo 12 della Legge Regionale n. 3 del 4 febbraio 2005 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2005)" (B.U. 9/2/2005 n. 2);

VISTA la Legge regionale del 22 gennaio 1999, n. 4 "norme in materia di foreste e assetto idrogeologico" (B.U. 10/02/1999 n. 3);

CONSIDERATO che la Regione Liguria:

- ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) e c) e dell'art. 6, comma 1 della citata L.R. n. 22/04 attua direttamente le azioni di ricerca e sperimentazione, servizi specialistici, studi e indagini e monitoraggio, tramite le proprie strutture o enti strumentali e/o avvalendosi, tra l'altro, di Centri e Istituti universitari e

di ricerca oppure di soggetti qualificati, pubblici e privati;

- ai sensi dell'art. 11 della citata L.R. n. 4/1999 promuove iniziative volte a diffondere una migliore conoscenza delle risorse ambientali ed economiche del patrimonio silvo-pastorale nonché definisce e realizza specifici programmi di ricerca e di sperimentazione di interesse regionale, coordina l'attività e le iniziative degli enti o istituti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica;

ATTESO che ai sensi dell'art. 4 della citata L.R. n. 22/2004:

- la Regione Liguria individua nel documento di indirizzi, denominato Strumento Operativo Agricolo Regionale, di seguito SOAR, lo strumento di orientamento e di intervento che l'Assessorato Agricoltura intende perseguire e realizzare nell'ambito dei servizi di sviluppo agricolo, tra l'altro, in materia di ricerca, sperimentazione e servizi specialistici;
- la Giunta regionale, in conformità con il SOAR, approva progetti ed iniziative specifiche e operative, di durata annuale o poliennale;

VISTA la DGR n. 381 del 15/04/2011 con la quale è stato approvato lo Strumento Operativo Agricolo Regionale per l'annualità 2011 - 2012;

CONSIDERATO che, come previsto dal SOAR, l'attuale Sistema regionale dei servizi di sviluppo agricolo è organizzato, tra l'altro, in Istituti di ricerca e sperimentazione ed in strutture territoriali per la fornitura di servizi tecnici, specialistici e informativi, quali:

- l'Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo, Ente strumentale della Regione Liguria;
- il Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Tecnica Agricola di Albenga (SV);
- l'Unità di Ricerca per la Floricoltura e le Specie ornamentali del Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura (CRA) di Sanremo (ex Istituto Sperimentale per la Floricoltura), Ente di ricerca, vigilato dal Mipaaf;
- le Strutture specialistiche della Regione Liguria (Laboratorio Regionale Analisi Terreni e Produzioni Vegetali, Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale, Laboratorio Regionale di Analisi Fitopatologica con sede di Sarzana, Centro Regionale Servizi per la Floricoltura con sede a Sanremo);

ATTESO che l'art. 6 della citata L.R. n. 22/2004 e il vigente SOAR prevedono specificatamente di attuare un sistema coordinato di strutture e servizi specialistici (Rete Integrata Regionale) operanti su tutto il territorio regionale a supporto del comparto agricolo ligure;

ATTESO che:

- la Regione Liguria è direttamente impegnata, anche tramite le proprie strutture e Enti strumentali, nell'attuazione di Programmi regionali, nazionali e comunitari nell'ambito dei servizi di sviluppo agricolo e in materia forestale con l'obiettivo di promuovere e realizzare una rete regionale in cui le strutture specialistiche operanti a supporto delle aziende agricole e degli operatori forestali possano operare in maniera integrata, coordinata e organica;
- è richiesto nella programmazione e nella presentazione di progetti a livello nazionale e comunitario un ampio e qualificato partenariato, che veda rappresentate insieme strutture pubbliche di governo regionale e strutture di ricerca e sperimentazione;
- determinati progetti sono di rilevanza tale da rendere opportuna la partecipazione della Regione Liguria all'organizzazione delle stesse in compartecipazione con altre strutture pubbliche e private;

CONSIDERATO che il Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola, di seguito denominato CERSAA:

- è una Azienda speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Savona istituita con Delibera della Giunta camerale n. 465 del 18/08/1987;
- svolge, tra l'altro, attività di ricerca, sperimentazione, servizi specialistici di elevata e consolidata affidabilità, professionalità e competenza nella progettazione e nella gestione tecnico-scientifica in materia agricola e forestale;
- realizza attività e azioni caratterizzate da un'importante e dimostrabile ricaduta sul territorio regionale;
- dispone di personale tecnico altamente qualificato con elevata esperienza e specializzazione a livello nazionale e internazionale nel campo della ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica nonché di attrezzature e strutture adeguate alle necessità operative;
- collabora con prestigiosi Enti e Centri universitari e di ricerca e partecipa a numerosi progetti di ricerca in qualità di capofila e partner, a livello nazionale (bandi Mipaf: floricoltura, OIGA, etc.) e comunitari (Life, Programma di cooperazione, Bandi diretti DG Agri, etc.);

- è stato riconosciuto come Centro di Saggio accreditato con idoneità riconosciuta dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in conformità al D.L. del 17/03/1995 n. 194. (D.M. 5566 del 03/07/2008, pubblicato su G.U. n. 195 del 21/08/2008);
- è in grado di implementare le proprie attività in funzione delle necessità contingenti del settore agricolo attraverso azioni propositive, progettuali ed esecutive di iniziative di ricerca, sperimentazione e formazione a favore delle imprese agricole e dei tecnici del settore;
- collabora da tempo con la Regione Liguria in progetti per lo sviluppo rurale ed il sostegno all'agricoltura della Liguria, in particolare opera in stretta sinergia con il Laboratorio Regionale di Analisi dei Terreni di Sarzana e nell'ambito delle attività e servizi diagnostici con il Laboratorio Regionale di Analisi Fitopatologica;

PRESO ATTO che lo statuto del CERSAA definisce all'art. 2 gli obiettivi istituzionali, tra cui lo sviluppo di ogni settore dell'agricoltura e della forestazione attraverso attività di sperimentazione, divulgazione e formazione;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- il Documento d'Intesa ed il protocollo operativo, approvato con DGR n. 1588 del 17/12/2004, con la quale è stato disciplinato il rapporto di collaborazione tra Regione Liguria, Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo ed il Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola di Albenga, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Savona, di seguito Cersaa, per la realizzazione congiunta del pubblico servizio denominato "Laboratorio Regionale di Analisi Fitopatologica (sottoscritto in data 23/12/2004);
- il protocollo d'intesa, approvato con DGR n. 347 del 15/02/2005 tra Regione Liguria, il Cersaa di Albenga e l'Azienda Dimostrativa Agricola di Sarzana per la "realizzazione e organizzazione in partecipazione di iniziative e progetti di ricerca, sperimentazione, di servizi in agricoltura, dimostrazione, divulgazione, formazione, promozione e valorizzazione in campo agricolo nell'ambito di programmi regionali, nazionali e comunitari nonché nell'attuazione di programmi interregionali" (sottoscritto in data 15/04/2005);

RILEVATO che il protocollo d'intesa, di cui alla DGR n. 347/2005, di durata quinquennale, è da intendersi scaduto ai sensi dell'art. 5 "durata e recesso";

VALUTATA positivamente, dal punto di vista tecnico, la collaborazione che si è instaurata da tempo tra Regione Liguria e Cersaa nell'attuazione di progetti condivisi a livello regionale, nazionale e comunitario (LIFE) nell'ambito dei servizi di sviluppo agricolo;

ATTESO che la Regione, per le finalità di cui sopra, ha già/inoltre sottoscritto i seguenti protocolli d'intesa:

- protocollo d'intesa, tra Regione Liguria e Istituto Regionale per la Floricoltura in materia di servizi di sviluppo agricolo, approvato con DGR n. 1352 del 1 dicembre 2006;
- protocollo d'intesa tra Regione Liguria e Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura (CRA), approvato con DGR n. 458 del 4/5/2007;

CONSIDERATO che, a seguito di incontri tra l'Assessore all'Agricoltura della Regione Liguria ed i responsabili dell'Istituto Regionale per la Floricoltura, del Cersaa di Albenga e del Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura (CRA), si è ritenuto prioritario e strategico sostenere la competitività delle imprese agricole per i principali settori produttivi dell'agricoltura ligure promuovendo:

- l'individuazione di obiettivi, priorità e azioni condivise, che rispondono a reali esigenze e con effettive ricadute per il mondo produttivo regionale;
- le opportune collaborazioni tra gli istituti scientifici e di ricerca e le strutture specialistiche regionali operanti in Liguria per l'attuazione, nell'ambito di programmi regionali, nazionali, comunitari ed internazionali, di progetti condivisi in materia di ricerca, sperimentazione e servizi specialistici nonché per attività dimostrativa, divulgativa e formativa;
- una programmazione della ricerca in modo organico e sinergico, al fine di integrare le risorse finanziarie e strumentali evitando al contempo la settorialità, la duplicazione, la sovrapposizione, la frammentarietà degli interventi;
- le sinergie tra la ricerca, i prestatori di servizi, produttori ed il mondo commerciale volte anche alla creazione di gruppi di prodotti e al trasferimento delle innovazioni;
- il miglioramento e potenziamento dei servizi specialistici, delle attività di monitoraggio e di studio nonché delle attività di divulgazione per favorire un efficace trasferimento delle innovazioni e dei risultati

della ricerca;

ATTESO che la Regione Liguria e Cersaa condividono:

- di rinnovare l'accordo, precedente sottoscritto, al fine di perseguire gli obiettivi di attuazione di programmi regionali, nazionali e comunitari nell'ambito dei servizi di sviluppo agricolo in un'ottica di reciproca collaborazione;
- di perseguire nello sviluppo e nel potenziamento di un sistema organico ed integrato in materia di ricerca e sviluppo e di servizi specialistici, che coinvolga gli Istituti di ricerca e sperimentazione sopracitati, operanti a livello regionale, e le strutture specialistiche della Regione Liguria al fine di condividere obiettivi e azioni e, ove possibile, di presentare e realizzare progetti comuni;

CONSIDERATO che:

- il rapporto d'intesa tra Regione e Cersaa avrà durata quinquennale;
- il finanziamento delle attività in esso previste resta subordinato alle necessarie disponibilità finanziarie dei due Enti e sulla base dei progetti operativi, approvati dalla Regione Liguria;
- l'azione della Regione e del Cersaa, in conformità del SOAR, deve essere indirizzata alle innovazioni di prodotto e processo, al miglioramento genetico, agli studi sull'impatto dei mutamenti climatici, alla riduzione dei costi produttivi, all'introduzione di fonti alternative (energetiche e idriche), al miglioramento e alla razionalizzazione delle strategie di difesa, alla riduzione dell'impatto ambientale, all'ottimizzazione delle tecniche colturali, alla qualità e alla conservazione delle produzioni;
- si prevede, ove possibile, di sviluppare opportune sinergie con il coinvolgimento e la collaborazione dell'Istituto Regionale per la Floricoltura e dell'Unità di Ricerca per la Floricoltura e le Specie ornamentali del CRA;

VISTA la nota del 6 giugno 2011 con la quale il Presidente del Cersaa ha espresso parere favorevole relativamente allo schema di protocollo d'intesa in materia di servizi di sviluppo agricolo, di cui al presente provvedimento;

RITENUTO pertanto:

- di approvare il protocollo d'intesa tra la Regione Liguria e il Cersaa, al fine di realizzare ed organizzare in compartecipazione iniziative e azioni in materia di servizi di sviluppo agricolo ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) e c) della L.R. n. 22/2004 nonché in campo forestale ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 4/1999; documento allegato come parte integrante e necessaria al presente provvedimento;
- di stabilire che alla sottoscrizione del protocollo d'intesa procederà per la Regione Liguria, il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Turismo e Cultura;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, l'allegato schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Liguria e il Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola (Cersaa) con sede legale in Savona - Via Quarda Superiore 16 e con sede operativa ad Albenga (SV), Regione Rollo, 98 - Codice Fiscale 01438040097, al fine di realizzare ed organizzare in compartecipazione iniziative e azioni in materia di servizi di sviluppo agricolo ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) e c) della L.R. n. 22/2004 nonché in campo forestale ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 4/1999;
2. di dare atto che alla sottoscrizione del Protocollo d'intesa provvederà per la Regione Liguria il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Turismo e Cultura;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri, in quanto gli impegni finanziari della Regione in attuazione di quanto previsto nello stesso protocollo d'intesa saranno definiti mediante apposito provvedimento, approvato dalla Giunta regionale;
4. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL SEGRETARIO
Fiordaliso Cristina

(segue allegato)

Protocollo d'intesa tra Regione Liguria e Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola di Albenga per la realizzazione in compartecipazione di azioni in materia di servizi di sviluppo agricolo ed in campo forestale

VISTA:

- la legge regionale del 29 novembre 2004, n. 22 "Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo";
- la legge regionale del 22 gennaio 1999, n. 4 "Norme in materia di foreste e assetto idrogeologico;
- il vigente Strumento Operativo Agricolo Regionale, approvato con DGR n. 381 del 15/04/2011;
- il vigente Programma Forestale regionale, approvato con DCR n. 17/2007;
- il Documento d'Intesa ed il protocollo operativo, approvato con DGR n. 1588 del 17/12/2004, con la quale è stato disciplinato il rapporto di collaborazione tra Regione Liguria, Istituto Regionale per la Floricoltura di Sanremo ed il Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola di Albenga, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Savona, di seguito Cersaa, per la realizzazione congiunta del pubblico servizio denominato "Laboratorio Regionale di Analisi Fitopatologica (sottoscritto in data 23/12/2004);

ATTESO che la Regione Liguria e Cersaa condividono:

- di rinnovare l'accordo di cui alla DGR n. 347 del 15/02/2005, al fine di perseguire gli obiettivi di attuazione di programmi regionali, nazionali e comunitari nell'ambito dei servizi di sviluppo agricolo in un'ottica di reciproca collaborazione;
- di perseguire lo sviluppo e il potenziamento di un sistema organico ed integrato tra gli Istituti di ricerca e le strutture specialistiche della Regione Liguria, operanti a livello regionale in materia di ricerca e sviluppo e di servizi alle imprese;
- di coinvolgere l'Istituto Regionale per la Floricoltura e l'Unità di Ricerca per la Floricoltura e le Specie Ornamentali del Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura (CRA) nella condivisione di obiettivi e azioni e, ove possibile, nella presentazione e nella realizzazione di progetti comuni.

QUANTO SOPRA PREMESSO

L'anno 2011 il giorno _____ del mese di _____

TRA

Regione Liguria, con sede in Genova – Via Fieschi 15 – codice fiscale 00849050109, rappresentata dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Turismo e Cultura, dr. Luca Fontana – a ciò autorizzato in forza della Deliberazione n. _____ del _____

Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola con sede legale in Savona – Via Quarda Superiore, 16 e sede operativa ad Albenga (SV), Regione Rollo 98 – Codice Fiscale 01438040097 – rappresentata dal Presidente Pro tempore Sig. Calcagno Paolo

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

**articolo 1
(finalità)**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Il seguente Protocollo d'intesa viene sottoscritto allo scopo di disciplinare i rapporti giuridici, amministrativi e finanziari tra la Regione Liguria e il Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola, in appreso Cersaa, relativamente all'organizzazione e realizzazione di attività e azioni comuni e sinergiche nell'ambito dei servizi di sviluppo agricolo nonché della valorizzazione dell'agricoltura e delle attività forestali liguri, come previsto ai successivi articoli 2 e 3.

**articolo 2
(contenuti)**

Regione Liguria e Cersaa, in conformità e in attuazione della L.R. n. 22/2004 e del vigente Strumento Operativo Agricolo Regionale nonché nell'ambito del Programma Forestale regionale e/o di altri specifici programmi regionali, nazionali e comunitari, convengono di realizzare ed organizzare in compar-

tecipazione iniziative e azioni in materia di:

- ricerca e sviluppo;
- servizi specialistici e attività di monitoraggio agro ambientale;
- studi e ricerche territoriali e di contesto anche di natura economico - finanziaria;
- trasferimento delle innovazioni attraverso attività di dimostrazione, divulgazione e formazione;
- attività e interventi in campo forestale;
- azioni di valorizzazione della biodiversità in campo agricolo e forestale;
- quanto altro necessario per orientare e sostenere la competitività delle aziende agricole e delle imprese forestali.

Al fine di sviluppare e promuovere a livello regionale un sistema, organico e integrato, in materia di ricerca e sviluppo e di servizi specialistici Regione Liguria e Cersaa condividono e si impegnano altresì a promuovere la collaborazione con l'Istituto Regionale per la Floricoltura e con l'Unità di Ricerca per la Floricoltura e le Specie Ornamentali, nell'individuazione di obiettivi, priorità e azioni unitarie e condivise nonché, ove possibile, nella presentazione e nella realizzazione di progetti comuni.

articolo 3 (progetti tecnico-operativi)

In attuazione a quanto disposto all'art. 2, la Regione provvede a:

- predisporre, d'intesa con Cersaa, uno specifico progetto tecnico operativo al fine di ripartire in particolare, in relazione alla complessità, i rispettivi impegni tecnici e finanziarie e le modalità operative;
- approvare, valutata la compatibilità e la disponibilità finanziaria, il suddetto progetto tecnico - operativo, con apposito provvedimento della Giunta regionale;
- impegnare contestualmente a favore di Cersaa la quota di finanziamento a carico della Regione.

Nel progetto tecnico - operativo deve essere indicato:

- obiettivi generali e specifici da perseguire;
- strutture tecniche coinvolte con le rispettive competenze operative;
- eventuali collaborazioni esterne;
- durata e tempistica del progetto;
- azioni previste e mezzi per la divulgazione dei risultati;
- risultati attesi ed eventuali indicatori di valutazione del progetto;
- costo totale del progetto ed articolazione preventiva delle voci di spesa;
- ogni altra voce funzionale al progetto.

La Regione Liguria può autorizzare sulla base di formale richiesta scritta e motivata da parte del Cersaa eventuale proroga del termine previsto per la conclusione del progetto, da comunicare tempestivamente alla struttura regionale competente prima della data di scadenza.

Ulteriori criteri, vincoli ed eventuali penalità possono essere definiti nello specifico provvedimento di approvazione.

Le acquisizioni di beni e servizi dovranno essere effettuate da parte del Cersaa nel rispetto delle procedure disciplinate dalla vigente normativa applicabile alla Regione Liguria; la gestione tecnica ed amministrativa dei relativi contratti è a carico del Cersaa, senza alcun vincolo di solidarietà della Regione.

articolo 4 (ruoli)

Nel rispetto dei reciproci ruoli ed autonomia alla Regione spettano:

- i compiti di indirizzo, di coordinamento, di monitoraggio e di controllo sulla gestione tecnica ed amministrativa degli interventi effettuati da parte del Cersaa nell'ambito del progetto tecnico operativo di cui all'art. 3;
- le attività e le azioni tecnico-operative svolte direttamente dalle strutture specialistiche regionali.

Cersaa è responsabile dell'attuazione del progetto, curando, specificatamente, la parte scientifica e tecnica nonché gli adempimenti amministrativi e contabili.

Al fine di favorire la territorialità, l'interdisciplinarietà degli interventi e l'effettiva ricaduta nelle aziende agricole e imprese forestali liguri, ove possibile, nell'attuazione dei progetti operativi Cersaa, pur rimanendo comunque l'unico interlocutore responsabile nei confronti della Regione, può prevedere:

- la collaborazione con istituzioni scientifiche e universitarie a livello nazionale ed internazionale;

- il coinvolgimento dei soggetti terzi intermediari, riconosciuti ai sensi della L.R. n. 22/04;
- il coinvolgimento dei produttori agricoli, degli operatori forestali nonché i soggetti della filiera agricola e forestale;
- la collaborazione di altri idonei soggetti, pubblici e privati.

articolo 5 (norme finanziarie)

Regione e Cersaa si impegnano a partecipare finanziariamente alla realizzazione dei suddetti Programmi, stabilendo nell'atto di approvazione di ciascun progetto tecnico-operativo la quota di finanziamento da assegnare.

Per talune e specifiche attività, la Regione, d'intesa con Cersaa, si riserva di affidare l'incarico operativo, finanziando l'iniziativa fino al 100 % del preventivo di massima.

articolo 6 (liquidazioni)

L'erogazione degli importi previsti a finanziamento, fatti salvi eventuali diverse disposizioni e vincoli previste dal Programma di riferimento, che la Regione Liguria corrisponderà al Cersaa, potrà avvenire, di norma, nelle seguenti modalità:

- a titolo di anticipazione, fino al 70% del costo delle iniziative programmate, d'intesa tra le parti, previa richiesta da parte di Cersaa e purchè le medesime trovino adeguata copertura finanziaria;
- a titolo di saldo, a conclusione del progetto, dietro presentazione, di una relazione tecnica delle attività realizzate e del rendiconto finanziario delle spese sostenute con i relativi giustificativi di spesa, originali o in copia conforme, corredati dalla indicazione delle modalità di pagamento (numero assegno, bonifico, etc.).

Il pagamento è subordinato all'accettazione, previa verifica, da parte della struttura regionale competente.

Nel caso che i soggetti incaricati dei controlli o i corpi di Polizia giudiziaria riscontrassero un non corretto utilizzo dei fondi e comunque nel caso la Regione lo richiedesse per giustificati motivi, il Cersaa si impegna a restituire alla Regione le somme percepite, gravate di interessi, imposte, tasse e oneri di qualsiasi natura a carico della Regione a decorrere dalla data di erogazione contributiva.

A tal fine il Cersaa deve produrre alla Regione specifico atto di impegno prima di poter ottenere l'erogazione di anticipazione mediante Determinazione Dirigenziale e/o del Consiglio di Amministrazione.

Regione e Cersaa effettueranno congiuntamente un monitoraggio periodico delle spese effettuate e qualora si verificassero economie, derivanti da iniziative annullate o da minori spese sostenute per le azioni già realizzate, sarà predisposto un piano finanziario aggiornato per utilizzare tali risorse residue e nel caso Cersaa si impegna alla restituzione di tali somme nei tempi e modi definiti dalla Regione.

Sono consentite variazioni e compensazioni tra gli importi preventivati di ciascuna iniziativa programmata e le spese effettivamente sostenute, purchè tali variazioni siano riconosciute congrue e non comportino complessivamente ulteriori oneri finanziari per la Regione.

articolo 7 (durata e recesso)

Il presente protocollo d'intesa ha durata di anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del medesimo.

Potrà comunque essere risolto, da entrambe le parti, prima della scadenza, previa comunicazione scritta motivata da inviarsi con almeno 6 mesi di preavviso e la risoluzione non potrà, comunque, avvenire con data non anteriore al termine delle attività progettuali in essere.

La partecipazione al presente protocollo d'intesa resta comunque subordinata alle necessarie disponibilità finanziarie approvate dai rispettivi organi in sede di Bilancio.

articolo 8 (risultati e informazione)

Le elaborazioni ed i risultati, derivati dai progetti operativi approvati sono di interesse pubblico e a disposizione di tutte le imprese secondo criteri non discriminatori, conformemente alla disciplina comunitaria.

Regione Liguria e Cersaa avranno pieno diritto d'uso dei risultati e degli elaborati realizzati in attuazione dei Progetti.

Qualora dal progetto si ottengano risultati innovativi tali da consentire la richiesta di un brevetto o la registrazione di una invenzione, la Regione e Cersaa provvederanno con apposito provvedimento a disciplinare i diritti di proprietà intellettuale e lo sfruttamento dell'invenzione ai sensi della normativa vigente.

Le parti si impegnano ad esplicitare in ogni forma ed occasione che le attività sono realizzate nell'ambito di progetti cofinanziati tra Regione e Cersaa. In particolare nelle pubblicazioni e nella documentazione inerente i progetti operativi devono essere riportati come minimo, l'indicazione della Regione Liguria e del Cersaa nonché i riferimenti al Programma approvato.

La Regione Liguria e Cersaa assicurano la massima diffusione delle informazioni e delle risultanze tecniche derivanti dall'attuazione dei progetti operativi utilizzando anche gli strumenti telematici ed informatici disponibili.

articolo 9

(controlli)

La Regione si riserva la facoltà di effettuare controlli, in itinere ed a consuntivo, sull'attività per verificare la conformità degli interventi attuati al progetto approvato.

Cersaa deve tenere a disposizione tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile e fornire alla Regione eventuali informazioni aggiuntive.

La Regione procederà alla revoca, totale o parziale, del finanziamento in caso di inadempienze, totali o parziali, da parte del Cersaa alle disposizioni attuative per la realizzazione dell'attività in argomento ed agli obblighi prescritti dalla presente convenzione.

L'eventuale provvedimento di revoca disciplinerà le modalità attuative dello stesso.

articolo 10

(controversie e foro competente)

Per la soluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione di quanto previsto dal presente protocollo d'intesa, le Parti si impegnano ad esperire un tentativo di conciliazione, fallito il quale riconoscono quale unico Foro competente quello di Genova.

articolo 11

(responsabilità)

Cersaa manleva l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità, danno e onere che a qualunque titolo possano derivare a persone e cose dallo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

Cersaa si obbliga altresì ad introdurre negli eventuali contratti stipulati per l'esecuzione dell'attività oggetto del presente protocollo d'intesa, idonee clausole, a valere nei confronti dei terzi contraenti, di esonero di ogni responsabilità della Regione per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti per l'interpretazione, la validità e/o esecuzione dei contratti stessi.

La soluzione di controversie tra Cersaa e gli eventuali terzi affidatari dell'esecuzione di attività in relazione ai progetti previsti dal presente protocollo d'intesa è disciplinata dalla vigente normativa in materia di arbitrato.

articolo 12

(registrazione)

Il suddetto protocollo d'intesa, redatto in duplice copia, sarà soggetto a registrazione fiscale in caso d'uso. Le eventuali spese di bollo e di registrazione relative alla stipula del presente protocollo d'intesa saranno a carico del Cersaa. Il protocollo d'intesa avrà effetto dalla data di sottoscrizione.

articolo 13

(norma finale)

Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia alle vigenti norme civili e fiscali.

per REGIONE LIGURIA
il Direttore del Dipartimento Agricoltura
Dott. Fontana Luca

per CERSAA
il Presidente
Paolo Calcagno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**08.07.2011****N. 776**

L.R. 38/98. Procedura di VIA per progetto “Realizzazione di polo della meccanica in loc. Pertite nei Comuni di Millesimo e Cengio”. Pronuncia di compatibilità ambientale positiva con prescrizioni.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di esprimere pronuncia positiva di compatibilità ambientale in merito al progetto di “Realizzazione di Polo della filiera meccanica in loc. Pertite nei Comuni di Millesimo e Cengio” presentato dalla Soc. I.P.S. ScpA, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

Le azioni di mitigazione e miglioramento del SIC “Cave Ferrecchi” proposte dal proponente dovranno essere sostituite con le seguenti:

- realizzazione di un monitoraggio della zona di Cave Ferecchi (punto di forza del SIC) e dei corpi idrici limitrofi, con particolare riferimento a quelli in collegamento con loc. Pertite, finalizzati a verificare la distribuzione nell’area di Hyla intermedia (con eventuale segnalazione di nuovi siti oltre a quello di cui si è già accertata nel 2010 la presenza in monitoraggi promossi dal “Centro fauna minore” del Parco Montemarcello Magra) ed a mettere in evidenza le effettive dinamiche idrologiche in atto;
- realizzare un monitoraggio degli habitat, sviluppando in maniera particolare studi nelle zone situate lungo il Rio Chiappa-Pertite ove dovrebbe essere presente l’habitat prioritario 91E0;
- predisposizione di un intervento di recupero/potenziamento naturalistico della zona di Cave Ferecchi, interna al SIC ed unico sito ligure di presenza attuale ed accertata di Hyla intermedia;
- individuazione delle modalità progettuali idonee a garantire la salvaguardia di una fascia dell’area interessata dal progetto, al fine di non perdere completamente il ruolo ecologico della stessa, nonché il ruolo di corridoio ecologico per gli Anfibi del Rio Chiappa-Pertite, comprendente anche una localizzazione precisa delle aree in cui si prevede di effettuare “ripuliture” vegetazionali, con indicazione delle essenze interessate;
- limitazione al minimo degli spostamenti di terra, al fine di ridurre il più possibile le aree umide interrate;
- elaborazione di un idoneo progetto di ripristino dell’area di imbocco del tratto di rio tombinato, in modo da garantire una corretta gestione del cantiere e la salvaguardia delle aree circostanti (definizione del periodo di intervento, delle aree di deposito per materiali e mezzi, ecc.), caratterizzate da una buona naturalità.

L’attuazione delle prescrizioni di cui ai punti precedenti dovrà essere concordata con la struttura regionale competente in materia di biodiversità. Resta ferma la necessità di procedere, da parte della Provincia di Savona, al rilascio di provvedimento di deroga alla distanza dal corso d’acqua ai sensi dell’art. 26 della L.R. 9/93, tenuto conto delle considerazioni esposte nel paragrafo relativo alle acque superficiali.

2. di stabilire che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della ridetta legge regionale, la medesima pronuncia avrà validità di tre anni a far data dalla sua pubblicazione sul B.U.R.L.;
3. di stabilire che, ai sensi dell’art. 2 c. 2 della DGR 328/2006 la presente procedura di compatibilità ambientale comprende anche la valutazione di incidenza di cui al DPR 357/97

A fronte di quanto sopra il proponente:

- a) entro 30 giorni dalla data di ricevimento del presente atto dovrà provvedere alla formale accettazione delle prescrizioni di cui sopra;
- b) dovrà, successivamente, comunicare al Dipartimento Provinciale ARPAL di Savona la data prevista per l’avvio dell’attività, ai fini dell’espletamento delle funzioni di controllo e verifica di cui

all'art.14 della l.r. 38/98.

La presente deliberazione è pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., fermo restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Fiordaliso Cristina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

08.07.2011

N. 777

Art. 5 L.R. n. 39/2009. Approvazione del Catasto regionale delle grotte e dei criteri per l'aggiornamento annuale del Catasto.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la legge regionale 06/10/2009 n. 39, recante "Norme per la valorizzazione della geodiversità, dei geositi e delle aree carsiche in Liguria", ed, in particolare:

- l'art. 3, che prevede che la Regione istituisca il catasto regionale delle grotte, provvedendo alla gestione relativa, che può anche essere affidata alla Delegazione Speleologica Ligure previa stipula di apposita convenzione;
- l'art. 5 che dispone l'approvazione del catasto di cui all'art. 3 da parte della Giunta regionale e ne prevede l'aggiornamento a cadenza annuale;

PREMESSO che la disciplina introdotta dalla l.r. n. 39/2009, innovando il sistema previgente di cui alla l.r. n. 14/1990, prevede, tra l'altro, l'istituzione e l'approvazione del catasto delle grotte da parte della Regione con provvedimento della Giunta regionale nonché la gestione diretta del medesimo, fatta salva la possibilità di affidamento alla Delegazione Speleologica Ligure;

DATO ATTO che:

- ad oggi esiste un elenco delle grotte, che costituisce il catasto istituito ai sensi dell'art. 9 della previgente legge regionale n. 14/90, formato in origine da 1.250 cavità e successivamente implementato, a seguito dell'attività di indagine svolta, nel periodo compreso tra il 1994 ed il 2009, dalla Delegazione Speleologica Ligure, già preposta alla gestione del catasto medesimo, fino a raggiungere l'iscrizione di 1.434 cavità;
- nell'ambito della suddetta attività sono stati, altresì, acquisiti gli aggiornamenti relativi a 75 cavità, di cui risultano disponibili il posizionamento ed i rilievi topografici di precisione;
- per ciascuna grotta sono indicati la descrizione, l'indicazione dei dati topografici e metrici, i rilievi speleologici eseguiti nonché ogni altra notizia utile;

CONSIDERATO che:

- il catasto delle grotte, che costituisce elemento conoscitivo indispensabile per la tutela del patrimonio geologico, delle aree carsiche e degli acquiferi carsici, ai sensi all'art. 1 della LR 39/2009 è uno strumento dinamico ed implementabile mediante l'acquisizione dei dati raccolti dai Gruppi Speleologici affiliati alla Delegazione Speleologica Ligure;
- il catasto delle grotte è costituito da una banca dati cartografica informatizzata gestita dalla Regione Liguria nell'ambito del Repertorio Cartografico Regionale e messa a disposizione gratuitamente via web, prevedendo i livelli di protezione necessari a garantire le grotte caratterizzate da particolari elementi di fragilità ambientale o valenza biologica, geomorfologica, idrogeologica o archeologica;

- la sola conoscenza dell'esistenza e della distribuzione territoriale delle grotte, pur rappresentando un'informazione importante per le summenzionate finalità di salvaguardia, non è, peraltro, di per sé sufficiente a supportare eventuali azioni di promozione o tutela, in assenza dei rilievi topografici delle cavità e di informazioni quanto più possibile dettagliate circa le loro caratteristiche geologiche, idrogeologiche, bionaturalistiche ed archeologiche;
- i dati relativi alle grotte assumono rilevanza ai fini dell'inserimento nell'ambito della pianificazione territoriale e urbanistica se comprensivi anche dei rilievi topografici;

CONSIDERATO, altresì, che:

- la banca dati del catasto delle grotte è da considerarsi uno strumento dinamico, cioè soggetto ad aggiornamenti ed implementazioni, in considerazione dell'acquisizione di nuove conoscenze sul territorio;
- l'avanzato processo di informatizzazione della Regione Liguria permette la fruizione via web della banca dati cartografica relativa al catasto delle grotte, con l'accesso per profili d'utente differenziati, tramite il portale regionale dell'ambiente www.ambienteinliguria.it;

RITENUTO, pertanto, necessario stabilire che si proceda all'aggiornamento annuale del Catasto ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 39/2009, fermo restando che il semplice inserimento di nuove grotte all'interno del catasto, comprensivo della localizzazione del relativo imbocco nonché dei dati catastali, non costituisce aggiornamento, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

1. revisione e sostituzione delle schede catastali e del relativo posizionamento geografico delle 1.434 grotte già esistenti alla data 01.01.2010;
2. acquisizione dei rilievi topografici delle cavità sia esistenti sia oggetto di nuovo inserimento e loro pubblicazione all'interno del Catasto regionale delle grotte;
3. aggiornamento della bibliografia speleologica;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, di approvare il Catasto regionale delle grotte, costituito da 1.434 cavità quale risulta dalla rappresentazione cartografica conoscitiva in formato digitale, i cui originali cartacei sono trattenuti agli atti presso il Settore Assetto del Territorio, quale sua parte integrante e sostanziale, nonché il criterio sopra delineato ai fini dell'aggiornamento annuale del Catasto;

RITENUTO opportuno di rendere disponibile l'accesso alla banca dati cartografica per profili d'utente differenziati tramite il portale regionale dell'ambiente www.ambienteinliguria.it;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile, Caccia e Pesca Acque interne, Altra economia e Stili di Vita Consapevoli

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della l.r. n. 39/2009, il Catasto regionale delle grotte, quale risulta dalla rappresentazione cartografica conoscitiva in formato digitale, i cui originali cartacei sono trattenuti agli atti presso il Settore Assetto del Territorio, quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che si proceda all'aggiornamento annuale del Catasto di cui all'art. 5, c. 2 della l.r. 39/2009 qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a) revisione e di sostituzione delle schede catastali e del relativo posizionamento geografico delle 1.434 grotte già catastate alla data del 01.01.2010;
 - b) acquisizione dei rilievi topografici delle cavità già inserite nel Catasto sia quelle oggetto di nuovo inserimento e la loro pubblicazione all'interno del Catasto regionale delle grotte;
 - c) aggiornamento della bibliografia speleologica.
3. di rendere disponibile l'accesso alla banca dati cartografica per profili d'utente differenziati tramite il portale regionale dell'ambiente www.ambienteinliguria.it;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro 60 gg, o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Fiordaliso Cristina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

08.07.2011

N. 785

Campagna vaccinale contro l'HPV (Human Papilloma Virus) - ampliamento dell'offerta a prezzo agevolato. Coorti vaccinali di donne dal 17esimo al 45esimo anno di vita.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto:

il DEC n. 4049 del 21/12/2007 ad oggetto "Impegno di € 77.000,00 a favore delle AA.SS.LL. della Liguria per oneri derivanti dalla campagna vaccinale contro l'HPV;

la DGR n. 54 del 25/01/2008 ad oggetto "Campagna vaccinale contro l'HPV (Human Papilloma Virus) che dispone l'avvio, nella Regione Liguria, della vaccinazione alle ragazze entrate nel dodicesimo anno di età;

il DEC n. 3110 del 31/10/2008 per impegno di €817.894,41 (finanziamento del Ministero della Salute) a favore delle AA.SS.LL. Liguri per la prosecuzione della campagna vaccinale contro l'HPV completamente liquidati;

il DEC n. 30/09/2010 per impegno di €249.156,46 (finanziamento del Ministero della Salute) a favore delle AA.SS.LL. Liguri per la prosecuzione della campagna vaccinale contro l'HPV contestualmente liquidati;

la DGR n. 92 del 29/01/2010 ad oggetto "Campagna vaccinale contro l'HPV (Human Papilloma Virus) - nuova coorte vaccinale 15enni" che dispone l'avvio nella Regione Liguria, a partire dal 2010, dell'offerta attiva e gratuita del vaccino contro l'HPV alle femmine della coorte di nascita 1995 (circa 6000 soggetti) e la prosecuzione di tale offerta alle femmine entrate nel 12esimo (coorte di nascita 1999 - circa 6000 soggetti);

la stessa DGR che stabilisce anche l'offerta, per le fasce dal 17esimo anno di vita sino al 26esimo (intesi come 16 anni e un giorno sino al compimento del 26esimo anno di vita), della vaccinazione a prezzo agevolato che, come già indicato nella DGR 54/2008 è dato: dal costo del vaccino corrispondente al prezzo d'acquisto più la prestazione del servizio Sanitario, garantendo la disponibilità di entrambi i vaccini in commercio;

Considerato:

che l'aggiornamento della scheda tecnica del preparato quadrivalente, in merito alle indicazioni terapeutiche, a far data dal 14/09/2010, in particolare nella sezione 4, modifica il paragrafo 4.1 nel modo seguente:

4.1 Indicazioni terapeutiche

Gardasil è un vaccino indicato per l'impiego a partire dai 9 anni di età per la prevenzione di: - lesioni genitali precancerose (del collo dell'utero, della vulva e della vagina) e cancro del collo dell'utero causati da vari tipi oncogenici di Papillomavirus Umano (HPV) - lesioni genitali esterne (condilomi acuminati) causate da tipi specifici di HPV. Vedere i paragrafi 4.4 e 5.1 per informazioni importanti inerenti i dati di supporto alle indicazioni terapeutiche.

L'utilizzo del Gardasil deve essere stabilito in accordo con le raccomandazioni ufficiali.

che, in sostanza, come riportato dall'European Medicines Agency (allegato 1), si tratta di un'estensione delle indicazioni, con possibilità di vaccinare le donne fino ai 45 anni di età, in base alle conclusioni scientifiche e riportate nel paragrafo 5.1 della scheda tecnica (allegato 2) - allegati e parte integrante e necessaria del presente provvedimento;

Ritenuto opportuno, considerata la disponibilità di entrambi i vaccini in commercio nell'offerta a prezzo agevolato, di ampliare l'offerta in "co-payment" del vaccino quadrivalente alle donne fino al 45 anno di vita che ne facciano richiesta, recependo pertanto l'aggiornamento della scheda tecnica del medesimo vaccino;

Dato atto infine che la vaccinazione verrà praticata nei centri vaccinali dei Dipartimenti di Prevenzione (S. C. Igiene e Sanità Pubblica) delle Aziende Sanitarie Locali ed anche, ove possibile, presso i Servizi Consultoriali delle Aziende Sanitarie ed in altre eventuali strutture del SSR;

Per quanto espresso in premessa, su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini;

D E L I B E R A

1. di avviare nella Regione Liguria, dall'approvazione del presente provvedimento, garantendo la disponibilità di entrambi i vaccini in commercio, la vaccinazione a prezzo agevolato, come previsto dalla DGR 54/2008 riportata in premessa, delle donne dal 17esimo al 45esimo anno di vita, che ne facciano richiesta;
2. di recepire l'aggiornamento della scheda tecnica del vaccino quadrivalente, che prevede un'estensione delle indicazioni, con possibilità di vaccinare le donne fino ai 45 anni di età, allegati 1 e 2 parte integrante e necessaria del presente atto;
3. di proseguire nella Regione Liguria l'offerta attiva e gratuita iniziata nel 2010, del vaccino contro l'HPV (Human Papilloma Virus) alle femmine entrate nel 15esimo e quella iniziata nel 2008 alle femmine entrate nel 12esimo anno di vita;
4. di incaricare i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali a porre in essere tutte le misure necessarie per dar corso alla campagna vaccinale di che trattasi, da realizzarsi presso i centri vaccinali dei Dipartimenti di Prevenzione (S.C. Igiene e Sanità Pubblica), ove possibile presso i Servizi Consultoriali ed in altri eventuali strutture del Servizio Sanitario Regionale appositamente individuate dalle singole Aziende;
5. di ribadire che ogni atto vaccinale effettuato al di fuori dei centri vaccinali individuati, debba essere segnalato, a cura del soggetto esecutore, al Dipartimento di Prevenzione (S.C. Igiene e Sanità Pubblica) competente per territorio;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L.

IL SEGRETARIO
Cristina Fiordaliso

(allegati omessi)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**08.07.2011****N. 788**

Recepimento dell'accordo integrativo regionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professionalità ambulatoriali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli Accordi Collettivi Nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, dei medici veterinari e delle altre professionalità ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi), ai sensi dell'art. 48 della legge 833/78 e dell'art. 8 del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui alle intese sancite in Conferenza Permanente Stato-Regioni del 29 luglio 2009 e dell'8 luglio 2010;

VISTI:

- L'art. 2 del suddetto Accordo del 29 luglio 2009, che definisce i livelli di contrattazione nazionale, regionale e aziendale;
- L'art. 4, che prevede la definizione di intese integrative a livello regionale;
- L'art. 14, che individua i contenuti specifici demandati alla negoziazione regionale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 163 del 18 gennaio 2011, con la quale è stato istituito il Comitato Consultivo Regionale ai sensi dell'art. 25 del citato Accordo Collettivo Nazionale;

CONSIDERATO che in data 1° giugno 2011 si è pervenuti, in sede di Comitato Consultivo Regionale, alla definizione dell'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professionalità ambulatoriali, allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e necessaria, e che lo stesso è stato sottoscritto dalle parti in data 28 giugno 2011;

CONSIDERATO che l'Accordo suddetto persegue, nel rispetto del limite delle risorse disponibili, la finalità di una riorganizzazione dei servizi ambulatoriali tale da consentire da un lato il miglioramento qualitativo dei servizi stessi e dall'altro l'incremento dell'efficienza, in particolare in funzione del contenimento delle liste di attesa, in armonia con quanto previsto anche dal piano regionale in materia;

CONSIDERATO inoltre che, per quanto riguarda gli aspetti di natura economica, l'Accordo Integrativo in questione non genera spese a carico delle Aziende Sanitarie ulteriori rispetto a quelle determinate dall'entrata in vigore degli Accordi Collettivi Nazionali sopra menzionati;

RITENUTO, per quanto sopra espresso, di procedere al recepimento dell'Accordo Integrativo Regionale in argomento;

Su proposta dell'Assessore incaricato alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini

DELIBERA

Di recepire, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate, l'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professionalità ambulatoriali, allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e necessaria;

Di prevedere che tale accordo abbia decorrenza dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Di dare mandato al competente Dipartimento Salute e Servizi Sociali di monitorare l'applicazione dell'Accordo qui approvato.

IL SEGRETARIO
Fiordaliso Cristina

(segue allegato)

**ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI E PER LE ALTRE PROFESSIONALITA' AMBULATORIALI
(ai sensi ACN 29 luglio 2009 e ACN 8 luglio 2010)**

Il presente Accordo è finalizzato a favorire la riorganizzazione dei servizi in modo da perseguire una migliore allocazione delle risorse e l'ottimizzazione dell'utilizzo del personale, anche tramite il progressivo abbandono della pratica di assegnazione di incarichi a tempo determinato. La riorganizzazione dei servizi costituisce inoltre lo strumento per pervenire al miglioramento dell'efficienza dell'apparato di offerta, in funzione della riduzione dei tempi di attesa.

Art. 1

Ruolo professionale dello specialista ambulatoriale

Le parti concordano che è necessario perseguire da un lato la valorizzazione del ruolo dello specialista ambulatoriale quale risorsa all'interno dell'organizzazione superando l'attuale visione residuale che storicamente si è consolidata nei diversi contesti aziendali, e dall'altro il perseguimento del processo di integrazione tra le varie figure operanti nel territorio, finalizzato a creare reali alternative alla ospedalizzazione o all'utilizzo improprio del Pronto Soccorso.

In tale contesto, è di primaria rilevanza anche la realizzazione di una effettiva integrazione e di un reale coordinamento tra gli operatori del territorio e tra gli specialisti territoriali e quelli ospedalieri.

Relativamente a quest'ultimo aspetto, un elemento di rilievo consiste nella disponibilità, da parte degli specialisti ambulatoriali, alla consulenza per i colleghi di strutture ospedaliere all'interno delle quali non sia presente la specialità. Tale disponibilità deve valere anche per l'assistenza Domiciliare o in struttura residenziale.

Art. 2

Utilizzo dei fondi di cui all'art. 42 lett. B ACN 29 luglio 2009

1. Presso ciascuna Azienda è costituito un fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, secondo le modalità previste dall'art. 42 lett. B commi 1, 2 e 3 dell'Accordo Collettivo Nazionale.
2. All'interno di tale fondo, l'attuale quota oraria di ponderazione, quantificata e riconosciuta dal 31/12/2005 in €2,95 a tutti gli specialisti ambulatoriali titolari di rapporto a tempo indeterminato e in €1,37 a tutti gli specialisti ambulatoriali titolari a tempo determinato secondo le previsioni di cui all'art 42 lett. B commi 4, 5 e 6, viene confermata a far data dal recepimento del presente accordo con delibera della Giunta Regionale a fronte di:
 - compilazione e gestione della cartella clinica e refertazione dei dati diagnostici
 - rilascio delle certificazioni cui la ASL è tenuta istituzionalmente
 - conferma informatizzata delle prestazioni erogate: al fine di migliorare i flussi informativi della specialistica ambulatoriale e garantire l'ottemperanza nei confronti di quanto disposto dall'art. 50 della legge 326/2003, i medici specialisti utilizzano i sistemi informatici messi a loro disposizione dalle ASL per registrare la conferma delle prestazioni dagli stessi erogate.
 - applicazione di protocolli aziendali per la razionalizzazione delle agende, al fine di suddividere tra prime visite e accessi successivi e di controllo.
3. Il fondo, oltre alle quote orarie sopra definite, spettanti a tutti gli specialisti convenzionati, viene utilizzato per la remunerazione delle prestazioni elencate al comma 1 dell'art. 42 lett. B dalla lettera a) alla lettera g);
4. la quota di fondo che annualmente residua, rimasta disponibile dopo il pagamento di quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo e resa nota in via formale dalle singole Aziende, viene utilizzata (previo accordo aziendale con le OO SS) per la realizzazione di progetti aziendali finalizzati alla riduzione dei tempi e delle liste di attesa, ai sensi dell'art. 3 del presente accordo.
5. I residui dei fondi aziendali per gli anni 2008, 2009 e 2010 vengono utilizzati ad esaurimento dalle aziende stesse (previo accordo aziendale con le OO SS) per l'attuazione dei progetti di cui al punto precedente.
6. I fondi non utilizzati entro il 31 dicembre di ogni anno andranno ad incrementare i fondi dell'anno successivo. Nel caso tali fondi non venissero utilizzati nemmeno nell'anno successivo a quello di competenza, dovranno essere distribuiti a tutti i medici in proporzione al numero di ore di incarico, a meno che il mancato utilizzo non sia da addebitare ai medici stessi.

7. I rispettivi fondi costituiscono per le Aziende tetto di spesa invalicabile per quanto riguarda la remunerazione della parte variabile eccedente la quota di €2,95 del trattamento economico degli specialisti convenzionati. Pertanto le Aziende, in caso le previsioni di spesa indichino il superamento del tetto, sono tenute ad adottare le misure efficaci a riportare la spesa entro i limiti consentiti.
8. I fondi di cui all'art. 43 dell'Accordo Collettivo Nazionale, destinati ai professionisti saranno erogati agli stessi con gli stessi criteri adottati per gli Specialisti secondo quanto previsto dai precedenti commi.

Art. 3

Riduzione dei tempi di attesa

Al fine della riduzione delle liste e dei tempi di attesa, le Aziende sono tenute a garantire la segmentazione delle agende, distinguendo gli spazi riservati ai primi accessi da quelli destinati ai controlli successivi (secondo visite, follow up), con le modalità previste al successivo art. 4.

Di norma il numero di prestazioni erogabili dallo specialista per ogni ora di attività non è superiore a 4.

Nelle branche specialistiche che presentano le maggiori criticità relativamente ai tempi di attesa vengono definiti e attivati percorsi sperimentali aziendali e/o regionali (previo accordo aziendale con le OO.SS), ai quali dovrà partecipare il responsabile di branca, tesi all'incremento della produttività oraria, utilizzando anche gli strumenti previsti dall'art. 2 del presente provvedimento, nel rispetto degli standard qualitativi.

Art. 4

Visite di controllo (agenda autogestita)

In sede aziendale, in stretta collaborazione con il responsabile di branca, vengono definite modalità e protocolli organizzativi tesi a garantire la prescrizione e la prenotazione delle visite successive e/o di qualsiasi altra prestazione ritenuta necessaria per il completamento dell'inquadramento clinico del paziente direttamente da parte dello specialista, in modo da consentire una adeguata programmazione degli accessi dei pazienti già diagnosticati (follow up) e la continuità delle cure.

In particolare, laddove non fossero ancora esistenti, devono essere implementati sistemi informatizzati che consentano da un lato una migliore organizzazione delle visite di controllo permettendone la prenotazione da parte dello specialista stesso una volta verificata la necessità, e dall'altro la migliore gestione delle agende da parte delle Aziende.

Le agende per le visite di controllo sono definite dall'Azienda, con il supporto dei Responsabili di Branca, sulla base delle linee guida e delle evidenze scientifiche.

Art. 5

Flessibilità operativa, riorganizzazione degli orari e mobilità

Si richiamano integralmente i contenuti di cui all'art. 17 dell'ACN 29/07/2009 in materia di flessibilità operativa.

Le Aziende, nell'adozione dei relativi provvedimenti, devono rispettare i seguenti criteri generali in materia di mobilità:

- anzianità di servizio
- residenza

valutando prioritariamente la minore anzianità di servizio e in secondo ordine la residenza.

Gli stessi criteri sono adottati in applicazione dell'art. 32 comma 8 dell'ACN.

Art. 6

Commissione Monitoraggio Informatizzazione

Con riferimento all'assolvimento dei compiti di cui al comma 5 dell'art. 13 bis dell'ACN 29/07/2009, si costituisce in ogni ASL una commissione deputata a facilitare l'attivazione dei percorsi informatici (ricetta elettronica, cartella, erogato ecc.) utilizzati nell'attività specialistica e di prossima attivazione. In tale commissione sarà presente la rappresentanza sindacale.

Art. 7
Individuazione di specialisti in possesso di particolari capacità

L'Azienda, per la scelta di specialisti in possesso di particolari capacità professionali, dispone l'effettuazione di una verifica teorico pratica da parte di una Commissione costituita ai sensi dell'art. 22 comma 4.

Art. 8
Formazione

1. L' articolo 33 dell'ACN del 29/07/2009 prevede, al comma 7, che i corsi regionali ed aziendali “possono valere fino al 70% del debito formativo annuale”. Lo specialista ambulatoriale può raggiungere in mancanza di corsi regionali e/o aziendali, su parere del Comitato Zonale competente, il 100% del credito obbligatorio attraverso la partecipazione a corsi accreditati ed inerenti l'attività svolta in Azienda, sia residenziali che “a distanza”.
2. L'organizzazione dei corsi di formazione deve rispondere ai seguenti criteri:
 - prevedere eventi formativi tra specialisti convenzionati e dipendenti afferenti alla stessa branca al fine di migliorare l'uniformità di approccio in ambito aziendale. E' opportuno che gli specialisti convenzionati frequentino gli ambulatori divisionali degli ospedali;
 - prevedere eventi formativi curati dagli stessi specialisti e rivolti ai medici convenzionati e dipendenti e al personale tecnico e sanitario su tematiche definite a livello aziendale;
 - prevedere una formazione con caratteristiche di multidisciplinarietà e multiprofessionalità finalizzata all'avvio di attività integrate nell'ambito dell'ambiente lavorativo;
 - prevedere la formazione dello specialista ambulatoriale attraverso la frequenza di centri specializzati universitari e/o ospedalieri, volontaria e previa autorizzazione di una apposita commissione Aziendale, o per fini istituzionali aziendali;
 - riconoscere attività formative nell'area dell'insegnamento universitario post-laurea, insegnamento di base pre-laurea, aggiornamento e audit, ricerca clinica epidemiologica e sperimentazione (articolo 33, comma 3 ACN);
 - prevedere la frequenza volontaria negli ambulatori ospedalieri, al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 9
Trasformazione di incarichi da tempo determinato a tempo indeterminato

Fermo restando l'obbligo per le Aziende di esperire le procedure di cui all'art. 23 dell'ACN 29/07/2009:

1. Il rapporto di lavoro dei medici e dei professionisti incaricati ai sensi dell'art 23 comma 10, dopo almeno un anno di incarico, ai sensi del comma 13 dell'articolo citato, può essere trasformato a tempo indeterminato qualora l'Azienda ravvisi il permanere delle esigenze che hanno determinato il conferimento dell'incarico e previo assenso del Comitato Zonale. Decorsi 12 mesi e non oltre 18 mesi di incarico, l'Azienda è obbligata a deliberare la trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato. In alternativa l'Azienda può decidere la soppressione dell'incarico e delle relative ore. Un nuovo incarico potrà essere riassegnato dall'Azienda con le procedure previste dall'ACN, non prima di 24 mesi dalla soppressione del precedente.
2. gli incarichi a tempo determinato in corso da più di 18 mesi alla data di sottoscrizione del presente accordo sono trasformati a tempo indeterminato.
3. La trasformazione del rapporto avviene entro il numero di ore attribuite a tempo determinato e con modalità tali da assicurare una riduzione della relativa spesa pari ad almeno il 20%, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 177 della Legge 30/12/2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005).

Art. 10
Aumenti contrattuali

Le parti concordano che al momento della sottoscrizione del presente accordo integrativo, verranno riconosciute le spettanze previste dall'articolo 8 comma 2 dell'ACN 8 luglio 2010, con decorrenza 1-1-2010, a fron-

te dell'adesione ai processi relativi all'assolvimento dei compiti di cui al comma 5 dell'art. 13 bis dell'ACN 29 luglio 2009.

Art. 11

Diritto all'informazione e consultazione tra le parti

Le parti sottolineano la necessità che le informazioni sugli atti e i provvedimenti, di cui all'art. 35 comma 2, lettere a) e b) dell'ACN 29 luglio 2009, che le Aziende sono tenute a fornire alle OO.SS firmatarie dell'Accordo, devono essere date dai soggetti di volta in volta competenti in relazione alle tematiche trattate (direttore sanitario o suo delegato; direttore di distretto o suo delegato), con un congruo anticipo per consentire alle organizzazioni sindacali di poter attivare un'adeguata consultazione.

Art. 12

Trattative aziendali

In caso di inerzia e/o mancato accordo a livello aziendale, OO.SS e Aziende possono sottoporre all'attenzione della Regione eventuali proposte di accordi aziendali, al fine di individuare e favorire un esito concreto.

Art. 13

Individuazione di standard assistenziali

La Regione, con il contributo delle Aziende Sanitarie Locali e delle Società scientifiche della Specialistica ambulatoriale, avvierà approfondimenti tecnici finalizzati all'individuazione, laddove possibile, di standard assistenziali che costituiranno supporto per la programmazione di misure di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi.

RESPONSABILE DI BRANCA

Art. 1

Individuazione del Responsabile di Branchia

1. In ogni Azienda Sanitaria Locale, per ciascuna Branchia Specialistica, si procede ad individuare un Responsabile, con funzioni di referente tecnico per le attività specialistiche territoriali della branchia stessa.
2. Il Responsabile di Branchia viene individuato dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale fra gli specialisti ambulatoriali, titolari di incarico, con almeno tre accessi settimanali per la ASL 3 Genovese e con almeno due per le restanti ASL e con tre anni di servizio, preferibilmente con attività svolta su più sedi aziendali, previo assenso dell'interessato.
3. Qualora nell'Azienda Sanitaria Locale non vi siano specialisti con tali requisiti in una determinata branchia, il Direttore Generale sceglie tra tutti gli specialisti a tempo indeterminato di quella branchia.

Art. 2

Funzioni e Compiti del Responsabile di Branchia

1. Il Responsabile di Branchia dovrà coordinare una pluralità di specialisti, con un minimo di cinque per la A.S.L. 3 Genovese, ed un minimo di tre nelle altre A.S.L.; in caso nella ASL non sia presente un numero sufficiente di specialisti in una determinata branchia, la funzione sarà svolta in ambito pluridisciplinare accorpando più specialità, secondo criteri definiti a livello aziendale, tenuto conto delle affinità cliniche.
2. Nello svolgimento delle funzioni connesse al ruolo di referente, il Responsabile di Branchia ha compiti di coordinamento, propositivi e di monitoraggio, compresi gli aspetti erogativi delle prestazioni. E' fatta comunque salva l'autonomia professionale del singolo professionista.
3. I vari Responsabili di Branchia, al fine di assicurare all'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali una corretta informazione sull'andamento delle specialità a livello territoriale e sulle relative problematiche assistenziali, mantengono un rapporto costante con lo specialista convenzionato che è membro di

diritto dell'Ufficio di coordinamento delle attività distrettuali.

4. Le specifiche funzioni di competenza del Responsabile di Brancha sono di seguito indicate:
 - garantire il supporto tecnico professionale alle iniziative distrettuali ed aziendali che comportino il coinvolgimento della specialistica ambulatoriale nella brancha di competenza;
 - fare osservazioni e proposte, con cadenza semestrale, riguardo alle dotazioni strumentali necessarie per le attività specialistiche ed al loro rinnovo ed aggiornamento tecnologico;
 - partecipare all'organizzazione dei progetti obiettivo di brancha e delle verifiche di qualità;
 - organizzare l'erogazione delle prestazioni in modo da facilitare l'accesso da parte dei cittadini, ivi compreso il piano ferie, ed affrontare e risolvere i problemi operativi concernenti la brancha specialistica nell'ambito delle risorse disponibili;
 - fare proposte e contribuire all'organizzazione dei Corsi di formazione ed aggiornamento obbligatori;
 - in relazione agli obiettivi aziendali, fare proposte per la riduzione delle liste di attesa con particolare riferimento a quelle brancha considerate maggiormente critiche;
 - contribuire alla organizzazione dei percorsi finalizzati alla continuità terapeutica ed al completamento dell'atto terapeutico, per evitare al paziente inutili liste d'attesa;
 - fornire reportistica periodica (con cadenza quadrimestrale) sull'attività;
 - organizzare ed assicurare l'attività specialistica domiciliare anche nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata (ADI).
5. Sono fatti salvi gli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore del presente accordo, fino alla nomina dei nuovi Responsabili di Brancha.

Art. 3

Procedura di assegnazione e durata dell'incarico

1. Entro trenta giorni dalla deliberazione di Giunta Regionale che recepisce, approvando, il presente Accordo Integrativo Regionale, l'Azienda procederà a dare comunicazione a tutti gli specialisti al fine di acquisirne le disponibilità a ricoprire la funzione di Responsabile di Brancha.
2. Il Direttore Generale assume il provvedimento di nomina del Responsabile di Brancha.
3. Le funzioni, i compiti e i compensi spettanti al Responsabile di Brancha decorrono dal giorno successivo alla data del provvedimento del Direttore Generale di nomina.
4. L'incarico in questione ha durata fino alla stipula del nuovo A.C.N ed in tale occasione riassegnato.
5. Lo specialista può dare le dimissioni dall'incarico in qualsiasi momento, con preavviso di trenta giorni, mediante lettera indirizzata al Direttore Generale.
6. Il Direttore Generale può revocare l'incarico dandone motivazione scritta.

Art. 4

Remunerazione

1. Per l'attività espletata dallo specialista come Responsabile di Brancha verrà corrisposta una indennità. L'indennità, da corrispondere in misura eguale a quella attualmente in vigore, tiene conto del numero degli specialisti coordinati, della estensione dell'Azienda e della complessità del territorio in cui opera il Responsabile di Brancha. Tale compenso va comunque erogato a fronte della verifica dell'effettiva realizzazione dei compiti affidati.
2. L'attività del Responsabile di Brancha è svolta al di fuori dell'orario di servizio.

Norma finale

Il presente accordo potrà, con la condivisione delle parti, essere integrato di nuovi articoli in una visione di collaborazione dinamica.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**08.07.2011****N. 795**

Variazioni al bilancio 2011 per euro 7.657.944,34 ai sensi art. 37, lett.c) l.r. 15/2002 - entrata da mutuo per la realizzazione del secondo lotto dell'impianto di depurazione di Imperia - art.4, c.176, l.350/2003 - (7° Provvedimento).

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 2.5.2008 è stata autorizzata l'attualizzazione dei contributi pluriennali concessi con l'articolo 4, comma 176 della legge 24.12.2003, n.350 da destinare alla realizzazione del secondo lotto dell'impianto di depurazione di Imperia;

CONSIDERATO che con propria deliberazione n. 571 del 25.5.2011 è stata deliberata l'assunzione con Cassa Depositi e Prestiti, vincitrice di apposita gara, del mutuo autorizzato dal decreto interministeriale sopracitato attraverso l'attualizzazione del contributo pluriennale di euro 1.160.000,00 per durata nove anni a condizioni di tasso fisso nominale annuo pari all' Interest Rate Swap in euro 7 anni rilevato alle ore 11 del giorno antecedente la stipula maggiorato di uno spread dell' 0,59% dando atto che al pagamento delle rate di mutuo provvederà direttamente il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ;

CHE in data 28.6.2011 è stato stipulato, tra la Regione Liguria e Cassa Depositi, il suddetto mutuo per l'importo di euro 7.657.944,34;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2011";

VISTO il Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2011" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1665 del 29 dicembre 2010 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2011";

RILEVATO che dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2011 e, di conseguenza, del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2011", non risulta iscritto il suddetto finanziamento;

VISTO l'art.37, comma 1, lett. c) della legge regionale 26/3/2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

VISTO l'art. 1, comma 76 della legge 30.12.2004, n.311 il quale stabilisce che l'amministrazione beneficiaria dei mutui con oneri a carico dello Stato iscrive il ricavato del finanziamento tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti;

RITENUTO pertanto di dover iscrivere nel bilancio 2011, nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa la somma di euro 7.657.944,34 per accogliere e destinare la suddetta assegnazione;

RITENUTO altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere all'iscrizione della predetta assegnazione con atto amministrativo negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2011, con conseguente variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2011";

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione Generale, Istruzione, Formazione, Università;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011, in termini di competenza e di cassa:

Variazione allo stato di previsione dell'entrata:

	euro
U.P.B. 4.2.7 "Trasferimenti per la tutela ambientale"	+7.657.944,34

Variazioni allo stato di previsione della spesa:

	euro
U.P.B. 4.207 "Gestione risorse idriche"	+7.657.944,34

2. di apportare le seguenti variazioni al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2011", in termini di competenza e di cassa:

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata:

- U.P.B. 4.2.7 - è istituito il capitolo 1310 "Fondi provenienti da operazione di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato per la realizzazione del secondo lotto dell'impianto di depurazione di Imperia"
- L. 23.12.2003, n.350, art.4, comma 176 e D.M.2.5.2008 con la previsione di euro 7.657.944,34 (settemilioneisecentocinquantasettemilanovecentoquarantaquattro/34);

Variazioni allo stato di previsione della spesa:

- U.P.B. 2.207 - è istituito il capitolo 1315 "Trasferimento dei fondi provenienti da operazione di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato per la realizzazione del secondo lotto dell'impianto di depurazione di Imperia"
- L. 23.12.2003, n.350, art.4, comma 176 e D.M.2.5.2008 con la previsione di euro 7.657.944,34 (settemilioneisecentocinquantasettemilanovecentoquarantaquattro/34);

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Fiordaliso Cristina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**08.07.2011****N. 804**

Approvazione del bando per la concessione di contributi per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi ai sensi della legge regionale 04/07/2007, n. 25. Importo euro 200.000,00. Anno 2011.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 "Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea" e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare:

==> l'articolo 21 che individua nei Comuni, nei titolari di licenza taxi e nei titolari di licenza taxi riuniti in cooperative e consorzi i soggetti titolati a richiedere i contributi previsti dalla normativa sopra citata;

==> l'articolo 27, commi 1 e 2 che affida alla Giunta regionale il compito di determinare i criteri e definire la procedura per la concessione e l'erogazione di detti contributi nonché l'individuazione nell'ambito della procedura delle eventuali priorità o esclusività degli interventi da finanziare annualmente;

VISTA la legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2010 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 che prevede uno stanziamento di €200.000,00.= per le finalità di cui alla citata L.R. 25/2007;

ATTESO che i beneficiari e gli interventi per i quali la Regione concede contributi ai sensi della richiamata L.R.25/2007 sono i seguenti:

==> Comuni per installazione colonnine fisse di chiamata nelle postazioni di taxi (articolo 22);

==> titolari di licenze taxi per:

- acquisto o disponibilità in leasing con patto formale di riscatto dell'autoveicolo destinato al servizio, in sostituzione del precedente (articolo 23, lettera a);
- sostituzione dell'autovettura destinata al servizio con autovettura a combustibile non tradizionale (articolo 23, lettera b);
- acquisto ed installazione di dispositivi atti a consentire l'accesso al veicolo di servizio ai soggetti portatori di handicap (articolo 23, lettera c);
- acquisto ed installazione di uno o più dei seguenti dispositivi: radio di servizio, tassametro di tipo omologato, allestimenti speciali, compresi i divisori atti a garantire la sicurezza del conducente (articolo 23, lettera d);
- trasformazione del veicolo al fine di consentire l'alimentazione a combustibile non tradizionale (articolo 23, lettera e);

==> cooperative e consorzi di titolari di licenze di taxi per l'acquisto e l'installazione di apparecchiature collegate ai radiotelefoni di servizio, di sistemi di controllo, sicurezza e localizzazione del veicolo, di sistemi di pagamento integrati a quelli del trasporto pubblico locale (articolo 24);

RITENUTO necessario:

- ripartire le risorse disponibili fissando percentuali adeguate al soddisfacimento del fabbisogno prevedibile in relazione alle varie tipologie di interventi finanziabili;
- dover procedere, per l'assegnazione dello stanziamento previsto pari a €200.000,00.=, all'approvazione di un bando e della relativa modulistica diversificata per tipologia d'interventi, in particolare per individuare le spese ammissibili, le tipologie di combustibili non tradizionali, le caratteristiche tecniche delle autovetture destinate al trasporto di soggetti portatori di handicap, disciplinando nel contempo ogni aspetto relativo all'istruttoria delle domande ed individuando, tra l'altro,

i criteri di priorità per la formazione delle graduatorie;
RITENUTO altresì opportuno stabilire:

- che i contributi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera d), numero 3) ed i contributi di cui all'articolo 24 relativi all'installazione di sistemi di controllo e localizzazione del veicolo vengano concessi agli aventi diritto una-tantum, come peraltro già avvenuto per gli anni finanziari 2007, 2008, 2009 e 2010 predisponendo quindi apposite graduatorie;
- di mantenere valide le graduatorie di cui al capoverso precedente per le domande istruite positivamente che non dovessero essere soddisfatte a causa di risorse finanziarie insufficienti e di soddisfare le stesse con le risorse che si renderanno disponibili con il bilancio di previsione 2012;

SU PROPOSTA dell'Assessore preposto al Settore Trasporti;

DELIBERA

per tutto quanto indicato nelle premesse che si intendono integralmente richiamate:

- di ripartire le risorse disponibili pari ad Euro 200.000,00.= in relazione alle diverse tipologie di interventi finanziabili e secondo le percentuali sotto riportate:
 - il 10%, pari ad euro 20.000,00 per le finalità di cui all'art. 22;
 - il 15%, pari ad euro 30.000,00, per le finalità di cui all'art. 23 c. 1 lettera a);
 - il 15%, pari ad euro 30.000,00, per le finalità di cui all'art. 23 c. 1 lettera b);
 - il 20%, pari ad euro 40.000,00, per le finalità di cui all'art. 23 c. 1 lettera c);
 - il 15%, pari ad euro 30.000,00, per le finalità di cui all'art. 23 c. 1 lettera d) punto 3. Tale disponibilità finanziaria è suddivisa al 50% per il finanziamento di:

<input type="checkbox"/> acquisto ed installazione di sistemi di controllo e localizzazione del veicolo, destinato al servizio di trasporto pubblico di taxi, finalizzati alla sicurezza del conducente (euro 15.000,00);
<input type="checkbox"/> divisori interni all'abitacolo della vettura atti a garantire la sicurezza del conducente (euro 15.000,00)
 - il 5%, pari ad € 10.000,00, per le finalità di cui all'art. 23 c. 1 lettera e);
 - il 10%, pari ad euro 20.000,00, per le finalità di cui all'articolo 24 ovvero per l'acquisto e l'installazione di apparecchiature collegate ai radiotelefoni di servizio e di sistemi di pagamento integrati a quelli del trasporto pubblico locale;
 - il 10%, pari ad euro 20.000,00, per le finalità di cui all'articolo 24 ovvero sistemi di controllo sicurezza e localizzazione del veicolo;
- di approvare il bando ai sensi della l.r. 25/2007 e la relativa modulistica di cui agli allegati A – B – C – D - E che costituiscono parte integrante e necessaria della presente deliberazione, al fine di assegnare le risorse disponibili;
- di stabilire che i contributi di cui all'articolo 23, comma 1, lettera d), numero 3) ed i contributi di cui all'articolo 24 relativi all'installazione di sistemi di controllo e localizzazione del veicolo vengano concessi agli aventi diritto una-tantum, come peraltro già avvenuto per gli anni finanziari 2007, 2008, 2009 e 2010 predisponendo quindi apposite graduatorie;
- di mantenere valide le graduatorie di cui al capoverso precedente per le domande istruite positivamente che non dovessero essere soddisfatte a causa di risorse finanziarie insufficienti e di soddisfare le stesse con le risorse che si renderanno disponibili con il bilancio di previsione 2012;
- di far pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito internet della Regione Liguria al seguente indirizzo www.regione.liguria.it – sezione territorio ambiente e infrastrutture - trasporti.

IL SEGRETARIO
Fiordaliso Cristina

(segue allegato)

REGIONE LIGURIA

Dipartimento Programmi regionali, Porti, Trasporti, LL.PP. ed Edilizia
Settore Trasporti

Bando per la concessione di contributi per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi ai sensi della legge regionale 04/07/2007 n. 25 "Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea". Importo € 200.000,00.= Anno 2011.

1. FINALITA'

Il presente bando è finalizzato alla concessione di contributi:

1. **ai comuni** per l'installazione di colonnine fisse di chiamata nelle postazioni di taxi (articolo 22);
2. **ai titolari di licenze taxi per:**
 - acquisto o disponibilità in leasing con patto formale di riscatto dell'autoveicolo destinato al servizio, in sostituzione del precedente (articolo 23, lettera a);
 - sostituzione dell'autovettura destinata al servizio con autovettura a combustibile non tradizionale (articolo 23 lettera b);

(I contributi erogati ai titolari di licenza taxi per i due punti sopraindicati si riferiscono all'acquisto di autovetture nuove comprese le cosiddette "km zero")

 - acquisto ed installazione di dispositivi atti a consentire l'accesso al veicolo di servizio ai soggetti portatori di handicap (articolo 23 lettera c);
 - acquisto ed installazione sul veicolo di allestimenti speciali, compresi i divisori atti a garantire la sicurezza del conducente (articolo 23, lettera d, punto 3).;
 - trasformazione del veicolo al fine di consentire l'alimentazione a combustibile non tradizionale (articolo 23 lettera e);
3. **alle cooperative ed ai consorzi di titolari di licenze di taxi** per l'acquisto e l'installazione di apparecchiature collegate ai radiotelefoni di servizio, di sistemi di controllo, sicurezza e localizzazione del veicolo, di sistemi di pagamento integrati a quelli del trasporto pubblico locale (articolo 24);

L'importo complessivo del finanziamento di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 ammonta ad € 200.000,00.= ed è così suddiviso:

- il 10%, pari ad € 20.000,00 per le finalità di cui all'art. 22;
- il 15%, pari ad € 30.000,00, per le finalità di cui all'art. 23 c. 1 lettera a);
- il 15%, pari ad € 30.000,00, per le finalità di cui all'art. 23 c. 1 lettera b);

- il 20%, pari ad € 40.000,00, per le finalità di cui all'art. 23 c. 1 lettera c);
- il 15%, pari ad € 30.000,00, per le finalità di cui all'art. 23 c. 1 lettera d) punto 3. Tale disponibilità finanziaria è suddivisa al 50% per il finanziamento di:
 - acquisto ed installazione di sistemi di controllo e localizzazione del veicolo, destinato al servizio di trasporto pubblico di taxi, finalizzati alla sicurezza del conducente (€ 15.000,00);
 - divisori interni all'abitacolo della vettura atti a garantire la sicurezza del conducente (€ 15.000,00)
- il 5%, pari ad € 10.000,00, per le finalità di cui all'art. 23 c. 1 lettera e);
- il 10%, pari ad € 20.000,00, per le finalità di cui all'articolo 24 ovvero per l'acquisto e l'installazione di apparecchiature collegate ai radiotelefoni di servizio e di sistemi di pagamento integrati a quelli del trasporto pubblico locale;
- il 10%, pari ad € 20.000,00, per le finalità di cui all'articolo 24 ovvero sistemi di controllo sicurezza e localizzazione del veicolo;

2. SOGGETTI TITOLATI A PRESENTARE DOMANDA

I soggetti titolati a presentare la domanda di contribuzione sono:

- i Comuni della Liguria per quanto indicato al punto 1 del paragrafo "Finalità" del presente bando;
- i titolari di licenze taxi per quanto indicato al punto 2;
- le cooperative ed i consorzi di titolari di licenze di taxi per quanto indicato al punto 3 del medesimo paragrafo.

Per quel che riguarda il finanziamento di cui all'articolo 23 comma 1 lettera d) punto 3 ossia l'acquisto e l'installazione di allestimenti speciali - come il sistema di controllo e localizzazione del veicolo, destinato al servizio di trasporto pubblico di taxi e/o i divisori interni all'abitacolo della vettura - atti a garantire la sicurezza del conducente, la domanda di contributo **non può essere presentata, pena l'inammissibilità della stessa**, da chi risulta già inserito in graduatorie approvate, per le medesime finalità, dalla Regione Liguria o da altre Pubbliche Amministrazioni in quanto il contributo di che trattasi è da ritenersi "una-tantum" e non cumulabile.

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di contributo, redatte utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente provvedimento, devono:

- essere presentate e sottoscritte:
 - ⇒ dal sindaco del comune per i contributi di cui all'articolo 22 L.R.25/2007;
 - ⇒ dal titolare della licenza taxi per i contributi di cui all'articolo 23 L.R.25/2007;
 - ⇒ dal legale rappresentante della cooperativa/consorzio per i contributi di cui all'articolo 24 L.R.25/2007;

- pervenire, a pena di esclusione **dal 1 settembre 2011 al 30 settembre 2011** al seguente indirizzo : Regione Liguria Via Fieschi, 15 – 16121 Genova.

In caso di consegna a mano, la stessa deve essere effettuata al Protocollo Generale della Regione Liguria, Via Fieschi, 15 – Genova.

In caso di spedizione a mezzo di raccomandata A.R. fa fede il timbro postale di spedizione.

Sulla busta deve essere apposta la dicitura "Domanda di contributo ai sensi degli artt. 22, 23 e 24 della L.R. n. 25/2007".

Per quel che riguarda la domanda di contributo presentata dal titolare di licenza taxi per il finanziamento di cui all'articolo 23 comma 1 lettera d) punto 3 si precisa che in tale fattispecie vengono ricomprese sia l'acquisto e l'installazione di allestimenti speciali come il sistema di controllo e localizzazione del veicolo, destinato al servizio di trasporto pubblico di taxi sia i divisori interni all'abitacolo della vettura atti a garantire la sicurezza del conducente.

Il contributo, pertanto, può essere richiesto per una o per entrambe le tipologie di allestimento purché il soggetto richiedente non risulti già inserito in graduatorie approvate, per le medesime finalità, dalla Regione Liguria o da altre Pubbliche Amministrazioni in quanto il contributo di che trattasi è da ritenersi "una-tantum" e non cumulabile.

Il verificarsi di quanto sopra riportato comporta l'inaffidabilità della domanda

Si ricorda che ai sensi del D.P.R. 642/1972 la marca da bollo di € 14,62 da apporre sulla domanda deve riportare la stessa data di sottoscrizione della domanda o data antecedente.

I Comuni sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'allegato "B" punto 16 del D.P.R. 642/1972.

La modulistica necessaria per la presentazione della domanda può essere ritirata presso la portineria della Regione Liguria Via d'Annunzio 111 o scaricata dal sito della Regione Liguria al seguente indirizzo: www.regione.liguria.it sezione territorio ambiente e infrastrutture/trasporti/contributi per i taxi.

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

I titolari di licenza taxi e le cooperative/i consorzi di titolari di licenze di taxi devono allegare alla domanda di contributo **copia della fattura di acquisto e di installazione dei beni o dei sistemi oggetto della richiesta di contribuzione emessa nel periodo compreso tra il 01/09/2010 e il 31/08/2011.**

I tassisti che acquistano una vettura cosiddetta "km 0" dovranno allegare alla domanda l'estratto cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico relativo all'autovettura acquistata. Dall'estratto deve risultare un solo passaggio di proprietà dal venditore, che deve risultare persona giuridica (concessionario o rivenditore autorizzato), al tassista. Non saranno ammesse le istanze relative all'acquisto di autovetture "km zero" il cui estratto cronologico riporti più di un passaggio di proprietà.

I tassisti che intendono avvalersi della modalità relativa alla disponibilità in leasing con patto formale di riscatto dell'autoveicolo destinato al servizio, devono presentare:

- copia del contratto con la società di leasing;
- copia del patto formale di riscatto dell'autovettura alla scadenza del contratto di leasing, **se non espressamente indicato nel contratto di cui al punto precedente;**
- copia della fattura del concessionario intestata alla società di leasing dalla quale si evince il costo intero della macchina (tale fattura può riportare anche la data di emissione antecedente a quelle sopra indicate);
- copia della fattura della società di leasing intestata al tassista che deve riportare un imponibile pari al 15% o al 20% dell'imponibile dell'autovettura a seconda della tipologia di alimentazione dell'autovettura stessa come meglio specificato nei paragrafi successivi.

I tassisti che acquistano un'autovettura adibita anche al trasporto dei soggetti portatori di handicap, devono presentare copia del libretto di circolazione dal quale si evince l'allestimento speciale.

La domanda deve essere, altresì, corredata **dell'allegato "C" (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)** nonché **dell'allegato "E" per la comunicazione delle coordinate bancarie.**

Alla domanda di contributo deve essere, infine, allegata **fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.**

La mancata presentazione di tali documenti comporta la non ammissibilità della domanda.

Si sottolinea inoltre che, così come riportato anche sul modulo di domanda, in caso di violazioni riguardanti la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 si applicano le norme previste agli artt. 75 e 76 della medesima legge.

Nota:

(Al solo fine di agevolare l'istruttoria delle domande di contributo da parte degli uffici regionali è opportuno allegare anche una fotocopia del libretto di circolazione della macchina che viene dismessa - da dove si evince la data di immatricolazione - e fotocopia della licenza di taxi del titolare).

I Comuni della Liguria possono presentare domanda di contributo anche sulla base di un preventivo o studio di fattibilità purchè datato dal **01/09/2010 al 31/08/2011.**

5. SPESE AMMISSIBILI

Per quanto riguarda i Comuni si considerano spese ammissibili le fatture/preventivi relative all'installazione di colonnine fisse di chiamata nelle postazioni di taxi.

Per quanto riguarda i titolari di licenza di taxi, si considerano spese ammissibili:

- l'imponibile della fattura di acquisto del veicolo ad alimentazione tradizionale (gasolio o benzina) comprensiva delle spese di messa su strada;

- la fattura della società di leasing di importo pari ad almeno il 15% (se si compra un'autovettura ad alimentazione tradizionale ovvero gasolio o benzina) o il 20% (se si compra un'autovettura ad alimentazione non tradizionale ovvero elettrica, ibrida, metano, bioetanolo e GPL) dell'imponibile dell'autovettura comprensiva delle spese di messa su strada. Non sono ammessi a contributo gli eventuali interessi passivi;
- l'imponibile della fattura di acquisto del veicolo ad alimentazione non tradizionale (elettrica, ibrida, metano, bioetanolo e GPL) comprensiva delle spese di messa su strada;
- l'imponibile delle fatture relative all'acquisto ed installazione di dispositivi atti a consentire l'accesso al veicolo di servizio ai soggetti portatori di handicap;
- l'imponibile relativo alle fatture di acquisto e d'installazione di allestimenti speciali ossia
 - acquisto ed installazione di apparati necessari a rendere operativo un sistema di controllo e localizzazione del veicolo finalizzato alla sicurezza del conducente;
 - divisori interni all'abitacolo della vettura atti a garantire la sicurezza del conducente

Si precisa che le spese di installazione sono riconosciute solo se riferite all'acquisto dei relativi apparati: non sono quindi ammissibili a contributo le spese di reinstallazione di apparati usati;

- l'imponibile della fattura relativa alla trasformazione del veicolo al fine di consentirne l'alimentazione a combustibile non tradizionale;

Per le cooperative/consorzi di titolari di licenze di taxi si considera spesa ammissibile l'imponibile della fattura di acquisto e installazione di apparecchiature collegate ai radiotelefonici di servizio, di sistemi di controllo, sicurezza e localizzazione del veicolo, di sistemi di pagamento integrati a quelli del trasporto pubblico locale.

Non si considerano spese ammissibili le fatture relative al solo acquisto ed installazione di sistemi di navigazione satellitare se non integrati con un sistema centralizzato di sicurezza.

Per quanto riguarda la data di emissione delle fatture oggetto dei contributi di che trattasi si fa riferimento a quanto stabilito nel precedente capitolo "Documentazione da allegare alla domanda di contributo".

6. CRITERI DI PRIORITA' E GRADUATORIA

Le domande pervenute in Regione presentate dai titolari di licenza di taxi entro il termine previsto del 30/09/2011, istruite con esito positivo, sono collocate in graduatorie distinte in base alla tipologia di intervento, secondo i criteri di priorità di seguito indicati:

- per l'acquisto o disponibilità in leasing con patto formale di riscatto dell'autoveicolo destinato al servizio, in sostituzione del precedente (articolo 23, lettera a) si stabilisce quale primo criterio di priorità, la richiesta di sostituzione con veicoli predisposti per il trasporto di soggetti portatori di handicap, quale secondo criterio

di priorità l'anzianità del veicolo da sostituire in relazione all'anno d'immatricolazione, quale terzo criterio di priorità il numero assegnato alle domande dal protocollo generale;

- per la sostituzione dell'autovettura destinata al servizio con autovettura a combustibile non tradizionale (articolo 23 lettera b) quale primo criterio di priorità, la richiesta di sostituzione con veicoli predisposti per il trasporto di soggetti portatori di handicap, quale secondo criterio di priorità l'anzianità del veicolo da sostituire in relazione all'anno d'immatricolazione, quale terzo criterio di priorità il numero assegnato alle domande dal protocollo generale;

Per le fattispecie di seguito indicate:

- acquisto ed installazione di dispositivi atti a consentire l'accesso al veicolo di servizio ai soggetti portatori di handicap (articolo 23 lettera c);
- acquisto ed installazione di allestimenti speciali (articolo 23 lettera d) punto 3) ossia:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">□ acquisto ed installazione di sistemi di controllo e localizzazione del veicolo, destinato al servizio di trasporto pubblico di taxi, finalizzati alla sicurezza del conducente;□ divisori interni all'abitacolo della vettura atti a garantire la sicurezza del conducente; |
|--|

- trasformazione del veicolo al fine di consentire l'alimentazione a combustibile non tradizionale (articolo 23 lettera e)

si stabilisce quale criterio di priorità l'ordine cronologico corrispondente al numero assegnato dal protocollo generale della Regione.

Per la formazione della graduatoria per i **Comuni** e **le Cooperative/consorzi di titolari di licenze di taxi** si stabilisce quale criterio di priorità l'ordine cronologico corrispondente al numero assegnato dal protocollo generale della Regione.

Per quel che riguarda le caratteristiche tecniche relative alle vetture adibite anche al trasporto dei soggetti portatori di handicap, sentita la Consulta regionale per la tutela dei diritti delle persone handicappate, si stabiliscono le seguenti indicazioni:

- sistema di ancoraggio (a cinghie o di altre tipologie);
- sistema di incarozzamento a scivolo (manuale o automatico) o rampe mobili, la cui pendenza non deve essere superiore al 20%;
- piattaforma solleva carrozzine (meccanica, idraulica o elettronica);
- altezza (ovvero luce di accesso) minima del mezzo di cm. 115 nella zona di ingresso, nella zona di sosta della carrozzina durante il trasporto altezza minima cm. 120;

7. MODALITA' DI RIASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal bilancio regionale, si stabiliscono, in caso di somme residue sulle singole graduatorie, le seguenti modalità di riassegnazione delle stesse:

- i residui per le finalità di cui all'art. 22 **sono destinati alle finalità di cui all'art. 23, rispettivamente, lettere b) e a);**
- i residui per le finalità di cui all'art. 23 lettera b) **sono destinate alle finalità dell'art. 23 lettera a);**
- i residui per le finalità di cui all'art. 23 lettera c) **sono destinati alle finalità di cui all'art. 23, rispettivamente, lettere b) e a);**
- i residui per le finalità di cui all'art. 23 lettera d) punti 3 relativi all'acquisto ed installazione di sistemi di controllo e localizzazione del veicolo, destinato al servizio di trasporto pubblico di taxi, finalizzati alla sicurezza del conducente, sono destinati:

- in prima istanza alle finalità del medesimo articolo ossia al finanziamento dei divisori interni all'abitacolo della vettura atti a garantire la sicurezza del conducente e viceversa;
- in seconda istanza alle finalità di cui all'art. 24 per il finanziamento di sistemi di controllo, sicurezza e localizzazione del veicolo;
- in terza istanza alle finalità di cui all'art. 23, rispettivamente, lettere b) e a);

- i residui per le finalità di cui all'art. 23 lettera e) **sono destinati alle finalità di cui all'art. 23, rispettivamente, lettere b) e a);**
- i residui per le finalità di cui all'art. 24 per la parte relativa al finanziamento di apparecchiature collegate ai radiotelefoni di servizio e di sistemi di pagamento integrati a quelli del trasporto pubblico locale **sono destinati:**

- in prima istanza per le finalità del medesimo articolo per il finanziamento di sistemi di controllo, sicurezza e localizzazione del veicolo e viceversa;
- In seconda istanza alle finalità di cui all'art. 23 lettera d) punto 3 per entrambe le fattispecie in uguale percentuale;
- in terza istanza alle finalità di cui all'art. 23, rispettivamente, lettere b) e a);

- i residui per le finalità di cui all'art. 24 per la parte relativa al finanziamento di sistemi di controllo, sicurezza e localizzazione del veicolo **sono destinati:**

- in prima istanza per le finalità del medesimo articolo per la parte relativa al finanziamento di apparecchiature collegate ai radiotelefoni di servizio e di sistemi di pagamento integrati a quelli del trasporto pubblico locale,
- in seconda istanza per le finalità di cui all'art. 23 lettera d) punto 3 in uguale percentuale per le due fattispecie

- | |
|---|
| <p>□ In terza istanza alle finalità di cui all'art. 23, rispettivamente, lettere b) e a);</p> |
|---|

Dopo avere effettuato tutte le operazioni di riassegnazione dei contributi, con le modalità di cui sopra, qualora dovessero residuare ulteriori somme, le stesse sono destinate alla copertura dell'eventuale graduatoria non completata.

Le domande relative alla concessione di contributi per l'acquisto e l'installazione di allestimenti speciali atti a garantire la sicurezza del conducente istruite positivamente che, dopo le operazioni di riassegnazione sopra definite, non dovessero essere soddisfatte, potranno essere finanziate compatibilmente con risorse che si renderanno disponibili con il bilancio di previsione 2012.

8. MISURA DEL CONTRIBUTO

Per i Comuni la misura del contributo viene fissata al 50% della spesa ritenuta ammissibile in conformità con quanto stabilito dall'articolo 22 L.R. 25/2007.

L'articolo 25 della L.R.25/2007 stabilisce, invece, la misura del contributo per gli interventi di cui agli articoli 23 e 24 della medesima legge e precisamente:

- 15% della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 23, comma 1 lettera a) elevabile fino al 20%, nel caso di acquisto di veicolo già predisposto per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
- 20% della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 23, comma 1 lettera b);
- 75% della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 23, comma 1 lettera c);
- 50% della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 23, comma 1 lettere d) ed e);
- 50% della spesa ammissibile per gli interventi di cui all'articolo 24;

I contributi di cui all'articolo 23 (ossia quelli concessi ai titolari di licenza di taxi) anche cumulabili, sono concessi fino al tetto massimo complessivo di euro 5.000,00 per ciascun richiedente.

I contributi di cui agli articoli 23 e 24 , infine, ai sensi dell'articolo 26 della già citata L.R. 25/2007 non possono essere concessi a coloro che ne abbiano già beneficiato prima che siano decorsi cinque anni dalla data di concessione del contributo.

Fanno eccezione i contributi concessi ai titolari di licenza di taxi e alle cooperative e/o consorzi di licenze di taxi per quanto riguarda il finanziamento di sistemi di controllo e localizzazione del veicolo e il finanziamento di allestimenti speciali quali divisori interni

all'abitacolo della vettura atti a garantire la sicurezza del conducente conducente che si considerano assegnabili "una-tantum" indipendentemente quindi dalla data di concessione di eventuali contributi per le altre fattispecie.

9. VERIFICHE E CONTROLLI

La Regione , in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, effettua idonei controlli, anche a campione, per quanto reso nella dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 della medesima legge.

10. TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale venga in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando e nel rispetto del d.lgs.196/2003 e successive modifiche.

11. INFORMAZIONI

Ai sensi degli articoli 12 e 13 della L.R. n. 56 del 25/11/2009, si comunica che dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande è dato avvio al procedimento amministrativo relativo alla concessione di contributi per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi ai sensi della legge regionale 04/07/2007 n. 25 "Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea". Importo € 200.000,00.= Anno 2011 – procedimento che dovrà concludersi entro 90 giorni.

La competenza è del settore Trasporti ed il responsabile del procedimento è il funzionario Vincenza De Fazio.

Per le informazioni relative al bando è possibile rivolgersi a:

Regione Liguria
Settore Trasporti

Vincenza De Fazio

Tel. 010/5484978
Fax 010/5484084
E-mail: vincenza.defazio@regione.liguria.it

Fabio Provinciali

Tel. 010/5484928
Fax 010/5484084
E-mail: fabio.provinciali@regione.liguria.it

Ulteriori informazioni possono essere scaricate dal sito internet [www.regione.liguria.it/sezione territorio ambiente e infrastrutture/trasporti/contributi per i taxi](http://www.regione.liguria.it/sezione_territorio_ambiente_e_infrastrutture/trasporti/contributi_per_i_taxi).

Il presente bando e la relativa modulistica verranno pubblicati sul BURL e disponibili sul sito sopra citato a seguito di approvazione da parte della Giunta Regionale.

Le graduatorie delle domande pervenute e istruite positivamente saranno pubblicate sul BURL e sul sito www.regione.liguria.it/ sezione territorio ambiente e infrastrutture/trasporti/contributi per i taxi entro il 31/01/2012.



REGIONE LIGURIA

MARCA DA
BOLLOALLEGATO A
Alla Regione Liguria
Via Fieschi, 15**DOMANDA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO PER I TITOLARI DI LICENZA TAXI.**

(ART. 23 comma 1 lettera a,b,c,d,e della L.R. 4 luglio 2007, n. 25)

Il sottoscritto nato a (Prov) il..... e residente a.....(Prov.....)CAP.....Via.....n.....Cod.Fisc..... cellulare.....iscritto al ruolo conducenti istituito ai sensi della legge n. 21/1992 presso la Camera di Commercio della Provincia di....., a conoscenza di quanto previsto dall'art. 25 comma 2 della L.R. 4 luglio 2007, n. 25,

FA RICHIESTA DI CONTRIBUTO REGIONALE per:

- Acquisto autovettura o disponibilità in leasing con patto formale di riscatto, per euro.....IVA ESCLUSA **KM "0"** (barrare l'opzione effettuata): **SI NO**
- Acquisto autovettura (combustibile non tradizionale), per euro.....IVA ESCLUSA **KM "0"** (barrare l'opzione effettuata): **SI NO**
- Acquisto e installazione di dispositivi per portatori di Handicap, per euro.....IVA ESCLUSA
- Acquisto e installazione di divisori atti a garantire la sicurezza del conducente, per euro.....IVA ESCLUSA
- Acquisto ed installazione sistema di controllo e localizzazione veicolo finalizzato alla sicurezza del conducente, per euro..... IVA ESCLUSA
- Trasformazione del veicolo al fine di consentire l'alimentazione a combustibile non tradizionale, per euro.....IVA ESCLUSA

DICHIARA, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e della decadenza dei benefici di cui all'art. 75 della medesima legge

- di essere in possesso di licenza taxi n..... rilasciata dal Comune di..... il.....
- che il taxi, di cui si chiede la sostituzione, è stato immatricolato in data (giorno.....mese.....anno.....)
- di non aver beneficiato nei cinque anni precedenti di contributi per le finalità previste dalla presente richiesta (ad esclusione del contributo sulla sicurezza)

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D. Lgs. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data e luogo.....

IL DICHIARANTE
(firma per esteso e leggibile)

(Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.)

REGIONE LIGURIA

La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva è stata apposta in mia presenza dall'interessato sig.....identificato mediante.....

Data e luogo.....

IL DIPENDENTE ADDETTO
.....
(Firma qualifica e nome)



REGIONE LIGURIA

MARCA DA
BOLLOALLEGATO B
Alla Regione Liguria
Via Fieschi, 15

DOMANDA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO PER I TITOLARI DI LICENZA TAXI RIUNITI IN COOPERATIVE E CONSORZI.

(ART. 24 della L.R. 4 luglio 2007, n. 25)

Il sottoscritto nato a (Prov.) il..... e residente a.....(Prov.....)CAP.....Via.....Cod.Fisc..... n. cellulare.....legale rappresentante della Cooperativa/Consorzio..... di n..... titolari di licenza taxi

FA RICHIESTA DI CONTRIBUTO REGIONALE per:

- acquisto e installazione di apparecchiature collegate ai radiotelefoni di servizio e/o sistemi di pagamento integrati a quelli del trasporto pubblico locale, per euroIVA ESCLUSA
- acquisto ed installazione di sistemi di controllo, sicurezza e localizzazione del veicolo, per euro..... IVA ESCLUSA

CHIEDE che ogni comunicazione relativa alla presente istanza venga inoltrata al seguente indirizzo Comune.....via.....n..... (Prov.....) CAP.....telef.cellulare..... fax..... e maile avrà cura di comunicare eventuali variazioni successive, riconoscendo che la Regione Liguria non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

DICHIARA, consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e della decadenza dei benefici di cui all'art. 75 della medesima legge

- di non aver beneficiato a qualunque titolo di contributi pubblici per le medesime finalità di cui alla presente richiesta;

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data e luogo.....

IL DICHIARANTE
(firma per esteso e leggibile)

(Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.)

REGIONE LIGURIA

La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva è stata apposta in mia presenza dall'interessato sig.....identificato mediante.....

Data e luogo.....

IL DIPENDENTE ADDETTO
.....
(Firma qualifica e nome)

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

(da compilarsi a cura del tassista)

Il sottoscritto nato a (Prov) il..... e residente
 a..... (Prov.....) CAP.....Via..... n..... Cod.Fisc
 n. cellulare.....

(da compilarsi a cura del legale rappresentante della cooperativa/Consorzio)

Il sottoscritto nato a (Prov) il..... e residente
 a..... (Prov.....) CAP.....Via..... n..... Cod.Fisc
 n. cellulare..... in qualità di legale rappresentante della
 Cooperativa/Consorziocon sede in Via.....

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e della decadenza dei benefici di cui all'art. 75 della medesima legge

DICHIARA che

- la documentazione prodotta è regolare e si riferisce unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa finanziata a valere sulla legge regionale 4/7/2007, n. 25 ;
- le fatture di cui all'elenco seguente sono state pagate a saldo;
- l'elenco delle fatture è conforme ai documenti originali, i quali sono fiscalmente regolari;
- l'autovettura acquistata con il contributo previsto dalla L.R.25/2007 è stata immatricolata in data.....(da compilarsi solo dai tassisti)

Fornitore	N. e data fatt.	Importo al netto di IVA	Oggetto

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data e luogo

Letto, confermato e sottoscritto
 IL DICHIARANTE

.....
 (Firma per esteso e leggibile)

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, l'interessato ha il diritto di firmare la presente dichiarazione alla presenza del dipendente addetto oppure di firmarla ed inviarla unitamente a fotocopia del documento di identità all'ufficio competente, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

REGIONE LIGURIA

La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva è stata apposta in mia presenza dall'interessato/a
 Sig.....identificato mediante.....

Data e luogo

IL DIPENDENTE ADDETTO
 (Firma, qualifica e nome)..



REGIONE LIGURIA

ALLEGATO D
Alla Regione Liguria
Via Fieschi, 15

DOMANDA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO PER I COMUNI DELLA REGIONE LIGURIA

(ART. 22 della L.R. 4 luglio 2007, n. 25)

Il sottoscritto nato a (Prov) il..... e
 residente
 a.....(Prov.....)CAP.....Via.....
 n..... in qualità di **SINDACO** del Comune
 di.....

FA RICHIESTA DI CONTRIBUTO REGIONALE per:

- installazione di colonnine fisse di chiamata nelle postazioni di taxi, per euro..... IVA ESCLUSA

DICHIARA, consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e della decadenza dei benefici di cui all'art. 75 della medesima legge

- di non aver beneficiato a qualunque titolo di contributi pubblici per le medesime finalità di cui alla presente richiesta;

Dichiara di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data e luogo.....

IL DICHIARANTE
 (firma per esteso e leggibile)

ALLEGATO E
Alla Regione Liguria
Via Fieschi, 15

Si comunicano le informazioni utili all'accredito dei contributi ex L.R. 25/2007

TITOLARE DEL CONTO:
(che deve essere il tassista)

EVENTUALI COINTESTATARI:
(Coniuge e/o altro parente)

BANCA O UFFICIO POSTALE:

N. AGENZIA:

N. C/C BANCARIO O POSTALE

CODICE ABI:

CODICE CAB

CODICE CIN

CODICE IBAN

FIRMA:

Il firmatario dichiara di prestare il proprio consenso, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali da parte del Settore Trasporti per le sole finalità relative all'accredito dei contributi spettanti ex L.R. 25/2007.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**08.07.2011****N. 805**

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Opere Sociali N.S. di Misericordia di Savona" - Designazione Revisore Unico.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Di designare, ai sensi di quanto citato in premessa, quale Revisore Unico dei Conti dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Opere Sociali N.S. di Misericordia" di Savona la persona di seguito indicata:

- Rag. Mauro Barbero;

Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Cristina Fiordaliso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**08.07.2011****N. 808**

Approvazione del Piano Regionale Integrato della Sicurezza Alimentare (PRISA) per gli anni 2011-2013 ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04, articolo 41.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto e richiamati:

- il Regolamento (CE) del 28 gennaio 2002 n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- il Regolamento (CE) del 29 aprile 2004 n. 852/2004 che detta norme di igiene generale ai fini della sicurezza alimentare propedeutiche alle norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di cui ai regolamenti 853/2004 e 854/2004;
- Il Regolamento (CE) N. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
- il Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- il Regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- il Regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;
- la decisione della Commissione 98/179/CE del 23.2.2008, per quanto riguarda le procedure per il prelievo ufficiale e la gestione dei campioni;
- Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e sue successive modifiche

- Decisione della Commissione 98/179/CE del 23.2.2008, per quanto riguarda le procedure per il prelievo ufficiale e la gestione dei campioni;

Richiamati i seguenti indirizzi e atti di programmazione nazionale relativi all'anno 2010:

- Piano Nazionale di Sorveglianza e Vigilanza Sanitaria sull'alimentazione degli animali 2009-2010-2011 (PNAA 2009-2011) e Addendum n° 1 /2010 al Piano Nazionale di Sorveglianza e Vigilanza Sanitaria sull'alimentazione degli animali 2009-2011 (PNAA 2009-2011);
- Piano Nazionale Residui 2011 (PNR 2011);
- Programma comunitario coordinato di controllo pluriennale 2009/2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale;
- Piano di monitoraggio nazionale influenza aviaria 2011;
- Nota DGSA Prot. 0000330-P-11.01.2010 sulla malattia vescicolare suina e della peste classica suina di che proroga le misure di cui all'O.M. 14.11.2006, O.M. 12.04.2008, O.M. 18.12.2007.
- O.M. 8 agosto 2010 "Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equini."
- Piano di Controllo della malattia di Aujeszky, con le modalità di cui al DM 30/12/2010 in vigore dal 28.2.2011 e DM 01/04/1997;
- Ordinanza Ministeriale dell'11 maggio 2001, Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue).
- Piano di Controllo della West Nile Disease ai sensi del DM. 29/11/07; e ordinanza 5 novembre 2008 "West Nile Disease – Notifica alla Commissione europea e all'OIE – Piano di sorveglianza straordinaria."
- Piano di controllo della arterite virale equina con le modalità di cui all'OM 13/01/94 e Decreto 13 gennaio 1994 n° 172 concernente il "Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante disciplina della riproduzione animale";
- Decreto Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n° 657. Regolamento per l'attuazione della direttiva 92\66\CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle.
- Programma nazionale dei campioni inerenti il "Programma comunitario coordinato di controllo pluriennale 2011-2012 e 2013 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale";
- Programma nazionale controllo alimenti trattati con radiazioni ionizzanti che anche per l'anno 2011 mette a disposizione per le analisi la dotazione strumentale della sede di Foggia dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata;
- Programma di controllo sui tenori di acrilammide negli alimenti di cui alla Raccomandazione della Commissione del 10/01/2011 (C/2010/9681);
- Programma nazionale di controllo diossine in prodotti alimentari di provenienza tedesca;
- Programma nazionale di monitoraggio sulla prevalenza di *Listeria monocytogenes*;
- Piano Nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati (OGM) negli alimenti 2009-2011;

Preso atto altresì delle risultanze degli audit effettuati in Italia nel corso del 2010 da FVO DG (SANCO), trasmesse dal Ministero con le seguenti note:

- prot. n. 37381 -P del 22/12/2010 e n. 9238 del 28/03/2010 "Missione FVO 2010 settore pollame"
- prot. n. 38355-P del 28/12/2010 e n. 3828 del 01/03/2011 "Missione FVO 2010-8502 audit specifico settore carne e latte e prodotti derivati";
- Prot. 1363 del 20/01/2011 e n. 1952 del 27/01/2011 "Missione FVO 2010/8437 settore residui e farmaci"
- prot. N. 3368 -P- del 08/02/2011, n. 3536 del 09/02/2011 e n. 2019 del 28/01/2011 Missione FVO 2010/ 8525 settore pesca;
- prot. N. 5295 -P- del 24/02/2011 Missione FVO 2010- 8591 audit igiene alimenti, tracciabilità, etichettatura materiali a contatto con alimenti e additivi alimentari – Piano d'azione nazionale;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954;

Preso atto inoltre delle risultanze dell'audit effettuato in Liguria da parte del Ministero dal 20 al 22 dicembre 2010 sul settore benessere animale, trasmesse con nota Prot. 10030-P del 01/06/2011;

Richiamati i contenuti programmatori di cui alle Deliberazioni di Giunta regionale:

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.105 del 30.06.2000 "Profilassi anemia infettiva";
- N° 1493 del 19/07/2002 "Piano di campionamento e sorveglianza 2002 sulla encefalopatia spongiforme ovi-caprina (SCRAPIE);
- N° 139/2003 "Attuazione del piano regionale di vaccinazione obbligatoria nei confronti della Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) sul territorio regionale nel 2003";
- N° 1399 del 18/11/2005 "Piano regionale di selezione genetica per la resistenza delle encefalopatie spongiformi negli ovini (Scrapie)";
- N° 1680 del 23/12/2005 "Programma regionale di profilassi e della rinotracheite infettiva bovina (IBR) – Impegno di euro 50.000,00 a favore delle AA.SS.LL. liguri";
- N. 902 del 9 agosto 2006 "Approvazione Linee Guida per il monitoraggio dell' influenza aviaria"
- D.G.R. N. 1006 del 7 settembre 2007 "Disposizioni contingenti in merito all'eradicazione della tubercolosi bovina";
- N° 1660 del 21/12/2007 "Programma regionale di eradicazione della rinotracheite infettiva bovina (IBR) – Impegno di Euro 200.000,00 a favore delle AA.SS.LL. liguri."
- N° 547 del 23.5.2008 "Piano Regionale dei Controlli integrati in materia di sicurezza alimentare 2007-2010;
- N° 1012 del 07/08/2008 "Approvazione Piano di eradicazione della tubercolosi e della brucellosi nella regione Liguria. Impegno di Euro 200.000,00 a favore delle AA.SS.LL. liguri e dell'IZS";
- N° 1415 del 11.11.2008 " Intesa tra Governo, regioni, prov. Aut. Trento e Bolzano, concernente linee guida per la corretta applicazione del Re. CE 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli relativi alla presenza di trichinella nelle carni";
- N° 1494 del 21/11/2008 "Intesa ai sensi dell'art. 8 c.6 della L. 05/06/2003 n°131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana";
- N° 128 del 12.2.2009 "Approvazione piani regionali: Sorveglianza e vigilanza sanitaria alimentazione animale 2009 – 2011 e "Ricerca residui negli animali e nei prodotti di origine animale anno 2009";
- N° 740 del 5.6.2009 "Integrazione piano regionale dei controlli integrati in materia di sicurezza alimentare 2007-2010. Programmazione 2009. Indicazioni e direttive alle AA.SS.LL.";
- Nota Dirigente Settore Veterinaria Prot. PG/2009/182354 del 22 dicembre 2009 "Encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease) – Rabbia silvestre."
- N° 342 del 09.02.2010 "Reg. Ce 882/04 – Piano regionale controlli integrati in materia di sicurezza alimentare 2007-2010 . Programmazione 2010"
- D.G.R. N. 123 del 29 marzo 2010 "Adozione, ai sensi della DGR 342/2010, di linee guida ed indirizzo per la programmazione e l'effettuazione delle attività dei controlli in materia di sicurezza alimentare e sanità animale anno 2010";
- N° 779 del 02/07/2010 " Adozione di linee guida per la programmazione e l'effettuazione delle attività dei controlli in materia di Tutela del benessere degli animali da reddito anno 2010 -2011"
- N.991 del 05/8/2010 "Misure di profilassi della Blue Tongue . Attuazione del piano regionale di vaccinazione nei confronti della malattia"
- N° 1470 del 10/12/2010 "Integrazioni DGR 779/2010 in materia di tutela del benessere degli animali da reddito"
- N° 1496 del 12/2010 "Piano di monitoraggio dei valori dei principali contaminanti ambientali nei prodotti della pesca del Mar Ligure"
- N° 1649 del 29/12/2010 "Censimento flussi informativi relativi ad attività di controllo ordinarie, previste da norme nazionali o comunitarie e regionali in materia di sicurezza alimentare e veterinaria"
- N° 1651 del 29/12/2010 "Linee di indirizzo per la verifica dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare ai sensi del Reg. 882/04/CE art.4."

- N° 110 del 04/02/2011 “Piano Regionale Residui (PRR) 2011 e integrazione Piano regionale Alimentazione Animale (PRAA) 2009-2011. Recepimento intesa del 23/09/2010 Rec. Atti N° 155/CSR”
- N° 411 del 21/04/2011: “Recepimento Accordo 29 aprile 2010 tra il Governo, le regioni e le province autonome relativo a linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari”.
- N° 686 del 17/06/2011 “Piano regionale di farmacovigilanza anni 2011-2012-2013 ai sensi dell'art. 88 del D.Lgs. 6/04/2006 n°193 – Attuazione della Direttiva 2004/28/Ce recante codice comunitario dei medicinali veterinari”

Ritenuto di dover recepire i contenuti della programmazione e pianificazione nazionale sopra richiamati nella programmazione regionale;

Preso atto che il Piano regionale integrato dei controlli 2007-2010 di cui alla dgr 547/2010 necessita di una rivisitazione anche per quanto riguarda l'impostazione degli obiettivi generali e specifici per il triennio 2011- 2013;

Ritenuto, pertanto, di integrare e precisare per gli anni 2011 -2013 i contenuti programmatici di cui alle Deliberazioni di Giunta regionale sopra richiamate, formulando un nuovo “Piano Regionale Integrato dei Controlli di Sicurezza Alimentare (P.R.I.S.A.) della Liguria ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04, articolo 41 per gli anni 2011-2013”, allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria;

Dato atto che i contenuti del PRISA 2011-2013 sono stati oggetto di confronto con le AA.SS.LL., ARPAL e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (I.Z.S.) in apposite riunioni tenutesi presso gli uffici regionali;

Dato, altresì, atto che i contenuti e le indicazioni di cui al presente provvedimento vanno ad integrare ed aggiornare, gli indirizzi regionali di cui ai provvedimenti di Giunta Regionale sopra richiamati e che le aziende locali, conseguentemente, sono tenute a definire la propria programmazione annuale formulando un Piano Dipartimentale Integrato (PDI), da inviarsi alla competente struttura regionale in materia di sicurezza alimentare di norma entro il 30 giugno di ogni anno (eccetto l'anno 2011 per cui la scadenza di presentazione risulta il 30 Luglio 2011) sulla base delle indicazioni di cui all' allegato n° 1 parte integrante e necessaria del presente provvedimento;

Dato atto inoltre che i contenuti e le indicazioni di cui al presente provvedimento devono essere integrate altresì nella programmazione annuale delle attività di Arpal e IZS;

Richiamati i termini fissati nell'allegato A della Dgr 1649/2010 entro i quali le AA.SS.LL, Arpal e IZS sono tenuti alla rendicontazione delle attività inerenti la sicurezza alimentare, salvo le modifiche e/o integrazioni specificate nel Prisa di cui all'allegato 1 al presente atto;

Richiamato altresì l'obbligo di comunicazione all'Ufficio Veterinaria e Sanità Animale di ogni non conformità inerente l'attività prevista dal PRISA 2011-2013;

Ritenuto infine opportuno istituire un Tavolo regionale di Monitoraggio del PRISA 2011-2013, al fine di valutare l'andamento del piano e proporre eventuali miglioramenti, composto dai rappresentanti dell'Ufficio Veterinaria e Sanità animale della Regione Liguria con funzioni di coordinamento, dai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL o loro delegati, dai rappresentanti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta e di ARPAL, che si riunisca con cadenza almeno semestrale. La partecipazione a suddetto tavolo non comporta oneri per la Regione Liguria;

Su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare il “Piano regionale integrato della sicurezza alimentare (PRISA) di cui all’articolo 41 del regolamento 882/2004/CE) della Liguria per gli anni 2011-2013”, che allegato n°1 alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che i contenuti del piano, sia generali che relativi allo specifico periodo temporale di validità per esso stabilito, sono vincolanti per le Aziende Sanitarie Locali e per ogni altro soggetto che sia tenuto a darvi attuazione in osservanza della normativa di riferimento e che, ove occorra, la Giunta introdurrà con propria deliberazione le ulteriori specificazioni di dettaglio dei contenuti che si riveleranno necessari per l’attuazione del medesimo;

3) di dare atto che i contenuti e le indicazioni di cui al presente provvedimento vanno ad integrare ed aggiornare, gli indirizzi regionali di cui ai provvedimenti di Giunta Regionale sopra richiamati e che le aziende locali, conseguentemente, sono tenute a definire la propria programmazione annuale formulando un Piano Dipartimentale Integrato (PDI), da inviarsi alla competente struttura regionale in materia di sicurezza alimentare di norma entro il 30 giugno di ogni anno (eccetto l’anno 2011 per cui la scadenza di presentazione risulta il 30 Luglio 2011)

4) di disporre che le AASSLL liguri assicurino alle categorie economiche interessate opportune forme di informazione sull’impostazione delle procedure di controllo previste dal piano;

5) di dare atto inoltre che i contenuti e le indicazioni di cui al presente provvedimento devono essere integrate altresì nella programmazione annuale delle attività di Arpal e IZS;

6) di istituire un Tavolo regionale di Monitoraggio del PRISA 2011-2013, al fine di valutare l’andamento del piano e proporre eventuali miglioramenti, composto dai rappresentanti dell’Ufficio Veterinaria e Sanità animale della Regione Liguria, con funzione di coordinamento, dai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL o loro delegati, dai rappresentanti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta e di ARPAL, che si riunisca con cadenza almeno semestrale. La partecipazione a suddetto tavolo non comporta oneri per la Regione Liguria;

7) Di disporre l’integrale pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, al fine di consentire a chiunque sia interessato di acquisirne conoscenza.

IL SEGRETARIO
Fiordaliso Cristina

(segue allegato)

PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI DI SICUREZZA ALIMENTARE 2011 - 2013

1. INTRODUZIONE

Il Piano Regionale Integrato 2011-2013 (PRISA) è redatto in continuità rispetto al Piano 2007-2010, sia per quanto riguarda l'impostazione strategica, sia per quanto concerne gli aspetti attuativi e la definizione dei controlli programmati.

Tuttavia è stato necessario includere nel PRISA 2011-2013 alcuni nuovi temi di intervento, quali:

- Programmazione di massima delle attività collegate al settore della pesca, considerati gli esiti della missione FVO 2010 in Italia;
- Programmazione e attuazione di un sistema di audit regionali sulle AC Locali, con concomitante percorso di approfondimento formativo destinato ai medici e medici veterinari competenti ai sensi della DGR n. 1651/2010, finalizzato alla messa in opera di un sistema regionale di audit sui servizi di controllo ufficiale;
- Programmazione di massima delle attività legate alle verifiche sui Materiali a contatto con gli alimenti e gli additivi;
- Programmazione delle attività legate alla farmacovigilanza e alla farmacovigilanza;

La programmazione e l'attuazione degli interventi previsti dal PRISA 2011 – 2013 costituiscono obiettivo per le Direzioni Generali delle ASL.

In questo quadro, nell'ambito del processo di valutazione del conseguimento degli obiettivi da parte dei Direttori Generali, saranno adottati i seguenti criteri:

- 1) rispetto delle scadenze di programmazione, attuazione e rendicontazione delle attività e dei loro risultati come previsto dalla DGR 1649/2010;
- 2) rispetto dei requisiti minimi organizzativi previsti dall'atto aziendale e dalle disposizioni regionali;
- 3) completezza e profilo qualitativo della programmazione delle attività previste dal presente piano;
- 4) capacità di integrazione interarea e/o interservizi sia in fase di programmazione sia in fase di attuazione, in modo da individuare chiaramente competenze negli ambiti di sovrapposizione e garantire dunque la completa copertura delle attività nel complesso. Un apposito capitolo della programmazione PRISA dovrà documentare i percorsi integrati programmati, anche sulla base di quanto sperimentato nel 2010.

2. GENERALITÀ SU PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E ATTUAZIONE CONTROLLI

La programmazione di ciascuna ASL (PDI - Piano Dipartimentale Integrato) dovrà essere formulata e trasmessa alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno secondo quanto già previsto dalla DGR 547/2008 (31 luglio per il 2011).

Per quanto riguarda i flussi di rendicontazione e le modalità di campionamento e analisi, si rimanda a quanto già previsto dalle DGR n. 1651/2010, 547/2008, 740/2009, 342/2010, dal DD 123/2010, e dalla DGR 110/2011, se non espressamente previsto diversamente nel presente atto.

Inoltre per quanto riguarda i laboratori di riferimento per le analisi dei controlli ufficiali, è necessario fare riferimento a quanto previsto nel protocollo di Intesa ARPAL – IZS della Liguria, trasmesso da ARPAL con nota Prot. 183 del 04/01/2011, in cui è stabilito fra l'altro la competenza di alcune analisi come segue, permanendo per le restanti la competenza di ARPAL sulle matrici vegetali e di IZS sulle matrici animali:

- **IZS:** ricerca OGM, Acrilamide e Furano, Allergeni alimentari, Epatite A, Norovirus, enterovirus, Biotossine algali classe DSP e PSP in matrici sia vegetali sia animali, pesticidi in matrici animali.
- **ARPAL:** ricerca diossine in matrici sia vegetali sia animali e di pesticidi in quelle vegetali.

Al fine di monitorare l'andamento del piano e per favorire la massima integrazione tra i soggetti competenti in materia, appare inoltre opportuno istituire un **Tavolo Regionale di Monitoraggio** del PRISA, composto dalla competente struttura regionale in materia, dai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL o propri delegati, da rappresentanti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e di ARPAL, che si riunisca almeno a cadenza semestrale ed elabori sia proposte migliorative sia proposte di risoluzione di eventuali criticità riscontrate.

2.1. COMPETENZE DI CUI AL D. LGS. 193 DEL 06/11/2007

Il D. Lgs. 6/11/2007 n. 193, "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore", individua nel Ministero della salute, nelle Regioni e Province autonome, nelle Aziende Sanitarie Locali le autorità competenti (AC) per l'applicazione dei regolamenti.

Già con DGR 547/2008 si è provveduto a identificare la suddivisione delle principali competenze fra Regione e AASSLL.

Appare anche opportuno che le aziende sanitarie provvedano, attraverso propri atti regolamentari, come previsto dall'art. 43 della L. R. n° 41 del 07/12/2006 "Riordino del Servizio Sanitario regionale", a individuare al proprio interno i soggetti competenti ad adottare gli atti di cui all'art. 54 del Reg. 882/2004/CE. Ferma restando l'autonomia delle aziende, che possono optare per modelli organizzativi anche differenti fra loro, si ritiene utile enunciare alcuni criteri di massima:

- Decentramento del potere di adottare gli atti di cui all'art. 54 del Reg. 882/2004/CE
Al fine di garantire trasparenza e chiara attribuzione di competenze e responsabilità, anche nell'ottica di minimizzare rischi di contraddittorio, ciascuna ASL dovrebbe espressamente attribuire alle strutture organizzative del dipartimento della prevenzione di cui all'art. 43 della L. R. n° 41 del 07/12/2006 sia l'attività di vigilanza con le relative funzioni istruttorie, sia l'assunzione dei relativi provvedimenti previsti dall'art. 54 del Reg. 882/2004/CE.
Sempre in tale logica, appare opportuno che l'attribuzione di tali competenze siano espressamente attribuite a soggetti diversi a seconda della rilevanza dei vari provvedimenti (direttori di SSCC., dirigenti veterinari e sanitari, tecnici ecc.).
- Pubblicazione dei regolamenti e degli atti di conferimento delle deleghe
Proprio perché l'adozione delle diverse azioni sopra individuate può avere ricadute rilevanti sull'attività delle imprese, è necessario che sia data idonea pubblicità alle disposizioni interne che individuano le competenze. Da questo punto, di vista oltre alla pubblicazione sull'albo aziendale, si ritiene necessario che le Aziende prevedano anche, ad esempio, la pubblicazione dei regolamenti e degli atti di conferimento delle deleghe sul proprio sito Internet istituzionale.

2.2. ASSETTO ORGANIZZATIVO NELLA REGIONE LIGURIA ("Country Profile")

L'Autorità competente regionale, identificata nel Dipartimento Salute e Servizi Sociali - Ufficio Veterinaria e Sanità Animale, al maggio 2011 è composta da 1 dirigente amministrativo, tre funzionari (1 veterinario, 1 biologo ed 1 amministrativo), e 3 operativi.

Le Autorità competenti locali liguri sono le Aziende Sanitarie Locali (ASL), che svolgono i compiti e le attività di controllo ufficiale tramite i propri Dipartimenti di Prevenzione e le strutture organizzative che ne fanno parte (S. C. Sanità Animale, S. C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale e S. C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione). Tali strutture dispongono del seguente personale (dati luglio 2010):

	Sede	Vet. lg. al.	Tecnici prev (tp)	Vet. SA	tp	sum	I. pr.	Medici IAN	Altri dir. IAN	tp	totale
Asl 1	Imperia	5	4*	6	*			5	3	10	33
Asl 2	Savona	8	4	10	1			10		9	42
Asl 3	Genova	9	4*	10	*		4	18	4	17	66
Asl 4	Chiavari	5	3	5	0			1	1	4	19
Asl5	La Spezia	4	4	4	3	1+1		1	1	9	28
Totale		31	19	35	4	2	4	35	9	49	188

* condivisi

3. OBIETTIVI GENERALI DI CARATTERE STRATEGICO

Per il triennio 2011-2013 si individuano in particolare alcuni macro obiettivi strategici che coinvolgono la Regione e tutte le UU.OO. delle ASL competenti in materia di sicurezza alimentare.

3.1. PIANI DI AUDIT E DI SUPERVISIONE INTERNI

Come noto, il Regolamento CE/882/2004 introduce l'audit quale strumento privilegiato del controllo ufficiale e stabilisce che le Autorità Competenti degli Stati membri sono tenute a procedere ad audit interni o possono

far eseguire audit esterni per verificare che si stiano raggiungendo gli obiettivi di detto Regolamento in materia di sicurezza alimentare e quelli stabiliti con i Piani di programmazione regionale.

Conseguentemente, tra gli obblighi in capo alla Regione Liguria, in quanto "autorità competente" in materia di sicurezza alimentare, ricorre il compito di organizzare un sistema di "audit regionali" sulle Autorità competenti locali (ASL), per verificare il livello di raggiungimento di tali obiettivi, anche nel quadro di attività di "audit di sistema" volte a verificare la rispondenza del sistema dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare.

Con specifici atti (D.G.R n. 1651/2010) è stato avviato il percorso per la realizzazione del piano di audit regionale, che prevede nel biennio 2011-2012 la realizzazione di una fase sperimentale, inserito anche nel piano regionale di prevenzione (DGR 1545/2010), al fine di raggiungere l'obiettivo di un sistema a regime entro il 2013.

Il percorso sperimentale prevede:

- Un percorso formativo ad hoc per il personale regionale e delle AASSLL coinvolte in tale processo;
- La collaborazione di un gruppo regionale di auditor e di auditor esperti per l'esecuzione degli interventi previsti nei "piani di audit regionali", scelti tra il personale delle Aziende Sanitarie Locali;
- La messa a punto di una specifica "Procedura operativa per lo svolgimento di audit regionali nelle imprese del settore alimentare" elaborata da un gruppo di esperti delle diverse ASL individuato dalla Regione (Gruppo di Coordinamento Audit - GCA);
- La realizzazione del "Programma Regionale" per il biennio 2011-2012;

Per arrivare a realizzare quanto sopra è stata avviata anche una collaborazione interregionale (DGR 1647/2010) con la Regione Toscana, finalizzata allo scambio di buone pratiche in tal senso.

Nel 2011 è prevista la realizzazione di almeno due audit su ACL e nel 2012 la realizzazione di almeno tre audit su ACL, a fini sperimentali, secondo quanto previsto nella DGR 1651/2010.

Accanto all'avvio degli audit della ACR sulle ACL è previsto dal Regolamento 882/2004 (capitolo II, art.6) che le autorità competenti procedano a controlli interni per verificare il raggiungimento degli obiettivi del suddetto Regolamento e prendano misure appropriate alla luce dei risultati ottenuti.

A tal fine, si ritiene opportuno lo svolgimento di specifiche verifiche, interne alle strutture complesse delle AASSLL, organizzate quali programmi di verifiche condotte dai Direttori di S.C. o da loro delegati sulla corretta esecuzione delle attività di controllo ufficiale programmate dalla Struttura, atti a valutare il corretto andamento e la conformità al presente Piano, delle attività di controllo ufficiale programmate.

Pertanto nell'ambito del 2011 si prevede l'individuazione di criteri e linee guida regionali omogenee per la realizzazione della sopraddetta supervisione al fine che dal 2012 ciascuna AASSLL possa individuare modalità e programmazione dell'attività di supervisione che dovranno essere inserite nei rispettivi Piani Aziendali di Sicurezza Alimentare.

3.2. SVILUPPO E UTILIZZO DI APPLICATIVI INFORMATICI

Un altro obiettivo strategico, con alta priorità di attuazione, è rappresentato dallo sviluppo e dall'utilizzo sistematico e omogeneo di applicativi informatici che consentano adeguata gestione e supporto per le attività in argomento.

In particolare l'adesione al progetto interregionale PISA è di rilevante importanza e si prevede l'evoluzione del sistema e il potenziamento per tutti gli ambiti di attività della sicurezza alimentare nell'arco del triennio. Nel corso del 2011 si prevede lo sviluppo delle funzionalità della piattaforma PISA, primariamente nell'ambito della Sanità Animale.

Nel contempo si prevede nel corso del 2011 l'avvio della verifica degli strumenti per l'adozione di un sistema informativo veterinario a livello regionale, a supporto gestionale delle attività delle ASL e regionali in campo di sicurezza alimentare anche per quanto riguarda le attività di rendicontazione annuale dei controlli, partendo in primis dall'ambito della Sanità Animale, per poter giungere nell'arco del triennio all'adozione del sistema di gestione da parte di tutti i servizi delle AASSLL liguri competenti in materia di sicurezza alimentare.

3.3. OTTIMIZZAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI FRA AASSLL E REGIONE IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE

Già nel corso del 2010 è stato avviato un processo di riordino dei numerosi flussi informativi che interessano AASSLL, IZS e ARPAL nel campo della sicurezza alimentare, al fine di soddisfare il debito informativo nei confronti della Regione e di questa verso il Ministero della Salute e della UE. Appare necessario proseguire nell'attività uniformando meglio le modalità di rendicontazione, rivedendo in alcuni casi le modulistiche, introducendo degli indicatori di attività da tenere sotto controllo, ottimizzando le procedure, anche per garantire il rispetto della tempistica e migliorare la qualità dei dati di rendicontazione.

Obiettivo del 2011 sarà quindi uniformare a livello regionale le modulistiche di rendicontazione dei flussi e individuare degli indicatori sulla efficienza ed efficacia della attività di rendicontazione dei flussi, al fine di poter arrivare al 2012 a un efficace monitoraggio sull'andamento dei flussi informativi in termini quali - quantitativi.

3.4. POTENZIAMENTO DELL'INTEGRAZIONE FRA LE DIVERSE U.O. CON L'ADOZIONE DI PROCESSI CONDIVISI

Numerosi nella sicurezza alimentare sono gli ambiti di intervento che interessano le competenze di più U.O. delle AASSLL e che necessitano perciò di una buona integrazione e cooperazione all'interno di ciascun Dipartimento di prevenzione al fine di ottimizzare le attività svolte nonché sviluppare le sinergie e incrementare l'efficacia degli interventi. Inoltre per gli stessi fini appare indispensabile garantire un'uniformità di approccio sul territorio a livello regionale nella realizzazione delle attività di prevenzione legate alla sicurezza alimentare, a garanzia dell'unitarietà del sistema. Per tali fini il piano sottolinea gli ambiti di integrazione da sviluppare intra AASSLL e inter AASSLL.

Inoltre particolare importanza rivestono gli interventi di standardizzazione, laddove possibile, con la produzione di linee guida regionali e la diffusione delle buone pratiche fra Enti. Pertanto nell'ambito del piano di seguito riportato, per ambiti di competenza, viene riportata la programmazione nell'arco del triennio, delle principali necessità rispetto all'adozione di linee guida regionali e check-list regionali, per la cui elaborazione saranno attivati gruppi di lavoro fra regione- AASSLL, fermo restando l'eventuale integrazione con altri temi proposti dal Tavolo Regionale di Monitoraggio del PRISA.

3.5. RAFFORZAMENTO DEL COORDINAMENTO CON ENTI CHE, PUR NON ESSENDO AUTORITÀ COMPETENTI AI SENSI DEL D. LGS 193/2007, PER ALTRI TITOLI EFFETTUANO ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

In materia di sicurezza alimentare, il D. Lgs. 193/2007, Attuazione della dir. 2004/41/CE, individua le Autorità competenti nel Ministero della Salute, nelle Regioni e Province autonome e nelle Aziende Unità Sanitarie Locali, nell'ambito delle rispettive competenze; le stesse Autorità sono competenti in generale in materia di sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria per gli interventi ordinari.

In materia di sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria, inoltre, in caso di emergenza sanitaria, è attribuita specifica autorità anche ai sindaci.

Oltre alla Autorità competenti altri enti operano controlli in campo della sicurezza alimentare (NAS, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Capitanerie di Porto) e appare necessario intensificare il coordinamento tra tutti i sopraddetti enti al fine di garantire una cooperazione effettiva ed efficace e un'integrazione delle attività nell'ambito di ciascuna Autorità competente e tra le diverse Amministrazioni responsabili per uno stesso settore.

In particolare, tali misure possono comprendere sia l'avvio di specifici Organismi di coordinamento sia la promozione di Protocolli e Procedure volti a sviluppare tale coordinamento.

Nell'arco del 2011 appare prioritario promuovere il coordinamento della pianificazione dei controlli in particolare tra NAS e AASSLL, istituendo con provvedimento regionale un **Tavolo Interistituzionale di Coordinamento**, oltre a potenziare il coordinamento già avviato con la Capitaneria di Porto in relazione alle attività legate al settore della pesca. In tali attività possono essere coinvolti anche i laboratori di riferimento (ARPAL, IZS).

3.6. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SU OBIETTIVI CHE PROMUOVANO IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PROCESSI DI PRODUZIONE DELLE ATTIVITÀ SANITARIE E DEI SISTEMI SANITARI.

La formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori che lavorano nel settore della sicurezza alimentare è uno strumento indispensabile per operare in regime di miglioramento continuo secondo standard di qualità e pertanto, anche alla luce del processo che è necessario attivare in materia di audit ai sensi del Reg. 882/2004/CE, descritto come sopra, appare fondamentale inserire fra gli obiettivi strategici triennali l'attuazione di programmi di formazione specifici, basati sulle esigenze formative che scaturiscono a seguito delle evoluzioni normative e scientifiche in materia nonché dall'analisi degli esiti dei controlli in campo alimentare e dagli audit di cui al Reg. 882/04/CE.

Accanto a interventi formativi di competenza regionale, inseriti nel Piano Annuale Regionale della Formazione in materia di Sicurezza Alimentare, che si prevede debba essere formulato entro il 31/01 dal 2012, anche a seguito di proposte scaturite in sede di Tavolo Regionale di Coordinamento sulla Sicurezza Alimentare, ciascuna ASL programma annualmente la formazione integrativa specifica che ritiene necessaria e la inserisce nel proprio PDI.

Per quanto riguarda il **Piano Annuale Regionale della Formazione in materia di Sicurezza Alimentare** per l'anno 2011 si rimanda a quanto riportato nel capitolo appositamente dedicato del presente atto.

3.7. ATTIVITA' COLLEGATE AL SISTEMA DI REAZIONE RAPIDA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

Le attività collegate al sistema di reazione rapida per la sicurezza alimentare non risultano programmabili in senso stretto poiché derivano dagli stati di allerta lanciati a livello comunitario, nazionale e regionale. Tuttavia è in linea di massima programmabile la tipologia della risposta (diramazione dell'allerta, follow up e avviso ad eventuali altre ASL, compilazione delle schede di rendiconto regionale, controlli diretti o indiretti di campo e altre attività conseguenti) e la quantificazione è effettuabile di massima sulla base dei dati storici e della relativa tendenza, determinata anche dalla modifica della classificazione delle non conformità che generano allerta. Il Sistema di allerta ha per scopo la notifica in tempo reale dei rischi diretti o indiretti per la salute pubblica connessi al consumo di alimenti o mangimi. L'obiettivo principale è quello di rendere più rapido ed efficace il blocco della commercializzazione intracomunitaria di alimenti di qualsiasi origine, che nell'ambito dei controlli ufficiali siano risultati pericolosi per la salute dei consumatori. Il meccanismo delle comunicazioni rapide, sempre più numerose negli ultimi anni, è uno strumento essenziale per la valutazione di eventuali rischi e per la tutela del consumatore. Con DGR 937 del 10/07/2009 e DGR 1618 del 27/11/2009 sono state impartite direttive alle AASSLL liguri per la gestione di tale sistema. Appare però necessario, anche alla luce delle recenti innovazioni introdotte dal Reg. UE/16/2011, nonché dall'analisi dell'attività espletata finora, potenziare e migliorare tale sistema di così notevole importanza per la sicurezza dei consumatori.

Appare pertanto necessario attivare alcune azioni al fine di:

- Potenziare l'operatività del nodo regionale, individuando anche un sistema di protocollazione regionale (obiettivo anno 2011) e allestendo un efficace sistema di reperibilità per gli eventi di allerta oltre che da parte delle AASSLL e del 118 anche all'interno della regione (obiettivo anno 2011.)
- Potenziare il sistema di integrazione tra i diversi Servizi del Dipartimento di Prevenzione (obiettivo 2011.)
- Uniformare maggiormente la gestione operativa del sistema d'allerta in ambito regionale (obiettivo 2012.)
- Potenziare il sistema di comunicazione ospedali – medici di medicina generale – dipartimento di prevenzione – regione al fine di potenziare il sistema di comunicazione dei casi di tossinfezione alimentare (obiettivo 2012.)
- Sviluppate l'elaborazione sugli allerta gestiti annualmente in Liguria (obiettivo 2013.)

3.8. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA DI CONTAMINANTI NEI PRODOTTI ALIMENTARI CON QUELLA DI MONITORAGGIO IN CAMPO AMBIENTALE.

Al fine di individuare possibili fonti di rischio chimico – fisico e bio tossicologico di origine ambientale nella produzione di alimenti, è necessario potenziare o avviare adeguate collaborazioni intersettoriali. Nel 2011 è dunque previsto l'avvio di alcuni programmi di monitoraggio con tali finalità, onde effettuare un'analisi comparativa dei relativi risultati e individuare le possibili interrelazioni (prodotti della pesca, produzione del miele).

3.9 MIGLIORAMENTO DELLE ANAGRAFI

Per programmare e pianificare al meglio le attività di controllo e verifica, è di fondamentale importanza conoscere l'entità e le caratteristiche sia del patrimonio zootecnico, sia degli Operatori del Settore Alimentare (OSA) che del Settore Mangimistico (OSM) presenti in Liguria e seguirne le evoluzioni tramite opportuni aggiornamenti. A tal fine rappresentano obiettivi del triennio 2011/2013 il potenziamento del funzionamento delle anagrafi degli allevamenti che alimentano la Banca Dati Nazionale (BDN) gestita per conto del Ministero della Salute dall'IZS di Teramo, del sistema anagrafico delle imprese oggetto di riconoscimento comunitario (sistema informativo nazionale SINTESI), nonché del sistema anagrafico delle imprese oggetto di registrazione/ notifica ai sensi del reg. 852/2004/CE, anche alla luce delle recenti linee guida recepite con DGR 411/2011.

Capitolo 1: VIGILANZA E CONTROLLO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

1. INTRODUZIONE

Il Piano contiene gli elementi ed i criteri di programmazione dell'attività di controllo ufficiale in capo ai Servizi delle ASL.

Fornisce indicazioni circa:

- le tipologie di controllo ufficiale da attuare;
- le frequenze annuali minime di ispezione e di audit, in rapporto alla classificazione del rischio delle singole imprese o della tipologia produttiva di impresa;
- gli eventuali piani di sorveglianza;
- i piani di campionamento ordinari;
- i piani di monitoraggio;
- le eventuali attività integrate con le altre Aree veterinarie, con il SIAN, con l'Assessorato all'Agricoltura

Le attività di controllo ufficiale si realizzano principalmente attraverso lo svolgimento di **audit e ispezioni**, mediante l'effettuazione di una o più **verifiche** (che rappresentano l'elemento basilare del sistema di controllo), nonché tramite le attività di campionamento delle matrici alimentari.

I controlli ufficiali devono essere effettuati:

- garantendo trasparenza e riservatezza,
- sulla base di procedure documentate al fine di garantirne uniformità,
- da personale libero da qualsiasi conflitto d'interesse.

Le attività di controllo ufficiale devono essere sempre oggetto di registrazione formale: sia della loro esecuzione sia delle evidenze riscontrate. L'OSA deve essere informato delle risultanze del controllo effettuato.

Gli strumenti di registrazione attestanti l'esecuzione ed il riscontro dei controlli ufficiali (registrazioni, check list, verbali, rapporti di audit ecc.), sono costituiti da modelli standardizzati, conformi alle indicazioni nazionali/ regionali e qualora mancanti tali procedure e modelli devono essere elaborate da ciascuna ASL per assicurare omogeneità di comportamento quantomeno fra gli operatori della stessa ASL.

I controlli ufficiali, mediante ispezioni ed audit, hanno lo scopo di verificare il rispetto da parte degli OSA dei requisiti previsti:

- dal Reg. CE/852/2004
- dal Reg. CE/853/2004
- dal Reg. CE/1774/2002

ed inoltre, attraverso lo strumento audit, il costante rispetto da parte degli OSA:

- delle procedure basate sulle buone prassi igieniche
- delle procedure basate sul sistema HACCP.

2. OBIETTIVI STRATEGICI DELL'AREA – ANNI 2011/13

- 1) Mantenimento dei parametri necessari al raggiungimento dei Livelli Essenziali di Assistenza, in particolare per l'attuazione del piano nazionale residui e per la percentuale di audit nel settore del latte e prodotti del latte.
- 2) Potenziamento del sistema di audit sugli OSA come di seguito riportato.
- 3) Miglioramento dei controlli ufficiali al macello in relazione all'uso di prodotti medicinali veterinari, a informazioni sulla catena alimentare, al benessere. Al fine di rendicontare l'attività al macello è stata predisposta di seguito una tabella per la registrazione di dati alla macellazione che dovrà essere inviata, debitamente compilata, all'Ufficio Veterinaria e sanità Animale entro il 15/01 di ogni anno. A tale proposito sarà valutata la possibilità di definire specifici criteri per la categorizzazione degli impianti di macellazione.
- 4) Potenziamento dei sistemi di controllo che regolano produzione e immissione sul mercato di prodotti della pesca, come di seguito riportato.
- 5) Standardizzazione progressiva delle procedure di controllo. A tal fine nel 2011 appare di particolare interesse prevedere l'elaborazione di atti di indirizzo regionale, da parte di un gruppo di lavoro tecnico Regione – AASSLL, per l'individuazione dei requisiti igienico - strutturali essenziali negli stabilimenti per la fabbricazione di prodotti lattiero - caseari soggetti a obbligo di notifica sensi dell'art. 6 del regolamento

CE 852/2004 che utilizzano il latte crudo prodotto nella propria azienda nonché per i laboratori di smielatura.

Tab. 1 Dati macellazione anno.....

Specie e categorie	Macelli autorizzati	Capi Macellati c/o impianti autorizzati	Capi macellati a domicilio	macellazioni emergenza	test BSE	carcasse sequestrate	Motivazioni Sequestro carcasse
Bovini adulti							
Vitelli							
Equini							
Ovicaprini adulti							
Agnelli capretti							
Suini							
cinghiali							
conigli							
Altro							
TOTALE							

3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La programmazione dei controlli in funzione della classificazione del rischio per ogni singolo impianto, introdotta con la DGR 547/2008, ha consentito valutazioni uniformi ed obiettive per ogni singola impresa del settore alimentare e rappresenta la base per la programmazione delle attività di controllo.

In particolare, la classificazione del rischio consente di:

- determinare la frequenza dei controlli sulla base di elementi predefiniti ed oggettivi;
- controllare gli stabilimenti con valutazione del rischio sovrapponibile, utilizzando parametri di valutazione omogenei.

Per quanto riguarda i criteri di classificazione si fa riferimento a quanto riportato dalla DGR 547/2008.

La frequenza di valutazione di ogni singolo stabilimento è di norma annuale ed è propedeutica alla programmazione definita nei Piani Dipartimentali Integrati. La classificazione del livello di rischio per ogni singola impresa alimentare può essere modificata anche in tempi relativamente ristretti, in caso di variazioni quali, ad esempio:

- rilevanti modifiche della struttura e della tipologia produttiva;
- esiti di campionamenti ufficiali, degli interventi di controllo e dei sopralluoghi effettuati da altri organi di controllo;
- non conformità evidenziate nel corso della normale attività ispettiva e di vigilanza;
- risoluzioni di non conformità pregresse.

A tal fine possono essere utilizzate le check list della DGR 547/08 per la valutazione dei requisiti strutturali degli stabilimenti e degli HACCP del processo produttivo; le check list, compilate in contraddittorio con gli operatori del settore alimentare, sono valutate - ai fini dell'attribuzione della categoria di rischio - collegialmente presso le UU. OO. Aziendali, ferma restando la successiva comunicazione agli OSA interessati. I responsabili delle UU.OO. sono in ogni caso garanti della supervisione del processo di categorizzazione del rischio. Nel PDI di ciascuna ASL deve essere inserita una breve relazione circa l'attività del processo di rivalutazione periodica delle categorie di rischio.

Ai fini della classificazione in base al rischio relativo, negli impianti riconosciuti per lo svolgimento di più attività (ad esempio macellazione, sezionamento, produzione prodotti a base di carne, ecc.) il profilo di rischio è, in linea di massima, calcolato una sola volta (per unità funzionale e non per attività specifica), prendendo in considerazione i dati relativi all'ipotesi più sfavorevole; fanno eccezione gli stabilimenti dove le diverse attività sono effettuate separatamente ed in modo completamente indipendente (personale separato, stabilimenti in corpi separati).

Le attività di controllo ufficiale devono essere modulate in funzione delle varie tipologie di lavorazione e dei diversi tipi di controllo da effettuare:

- ispezioni specifiche per singola tipologia produttiva (anche in termini di frequenza), se le attività si svolgono in strutture/locali separati;

- audit specifici (anche se effettuati nella stessa giornata), nel caso di stabilimenti più complessi, con tipologie di attività multiple, effettuate in tempi e strutture/locali diversi e/o con rischi microbiologici funzionalmente differenti in rapporto alle diverse lavorazioni;
- audit unici, nel caso di piccoli stabilimenti con attività multiple, ma a condizione che le procedure fondamentali vengano esaminate per ogni singola tipologia produttiva.

Per le piccole realtà produttive ad attività multipla (es. sezionamento e prodotti a base carne artigianale), dove, in linea di massima, una delle due lavorazioni risulta essere accessoria all'altra, saranno effettuate audit e ispezioni con modalità e frequenze relative all'attività principale.

4. ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER IL 2011

4.1. RESOCONTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO ANNO 2010

Di seguito si riportano i dati relativi ai controlli effettuati nel 2010 su stabilimenti riconosciuti.

All 3°a 2010

Tipologia di stabilimento	N° Stabilimenti o ASL	Non conformità riscontrate	Audit sugli OSA
Macelli e sezionamenti carni rosse	74	380	31
Prodotti a base di carne	36	267	15
Prodotti della pesca	74	178	18
Latte e prodotti a base di latte	35	204	16
TOTALI	280	1215	80

Allegato 3a 2010 disaggregato

Tipologia di stabilimento	ASL 1		ASL 2		ASL 3		ASL 4		ASL 5		Totale	
	n°stab.	Audit Eff.	n°stab	Audit Eff	n°stab	Audit Eff	n°stab	Audit Eff	n°stab	Audit Eff	Stab.	Audit
Macelli e sezionamenti carni rosse	8	7	12	12	30	1	13	13	4	1	67	34
Prodotti a base di carne	3	1	6	5	12	6	3	3	8	0	32	15
Prodotti della pesca	14	4	5	0	19	3	10	8	13	0	61	15
Latte e prodotti a base di latte	2	3	4	3	16	2	9	7	2	1	33	16
TOTALI	27	15	27	20	77	12/14	35	31	27	2	193	80

4.2. FREQUENZE E MODALITÀ DELLE ISPEZIONI

Rimane in vigore quanto già definito dalla DGR 547/200, nonché la modulistica ivi prevista, con le seguenti precisazioni relative alle **ispezioni per l'anno 2011**:

- **Strutture registrate**: mantenere l'attuale livello di controllo ispettivo previsto dalla DGR 547/2010 e DGR 740/2009, incrementando del 10% il controllo sui produttori confezionatori annessi alla vendita al dettaglio. È necessario inoltre valutare il livello di formazione degli OSA in materia igienico-sanitaria.
- **Strutture riconosciute**: mantenere l'attuale livello ispettivo previsto dalla DGR 547/2010 e DGR 740/2009, nelle more di una revisione dei criteri per la definizione delle frequenze. I controlli dovranno comprendere in particolare l'utilizzo di **additivi** (ove previsto) e del **materiale destinato a venire a contatto con gli alimenti**. È necessario inoltre valutare il livello di formazione degli OSA in materia igienico-sanitaria.

4.3. AUDIT NEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI O REGISTRATI ASSOGGETTATI A SPECIFICA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

Nei casi previsti dal Regolamento CE/854/2004, i compiti di audit sono svolti da un veterinario ufficiale oppure da "gruppi di audit" composti da due o più veterinari (ed eventualmente da tecnici della prevenzione), con la partecipazione del veterinario che opera abitualmente nell'impianto.

La Regione Liguria, negli ultimi anni, ha organizzato specifici corsi di formazione sulle tecniche di audit, con differenti livelli di approfondimento, rivolti a tutto il personale dei Servizi Veterinari delle ASL. L'obiettivo principale è stato quello di ottenere una conoscenza di base uguale per tutti gli operatori ed una formazione specialistica per un primo gruppo di veterinari auditor qualificati (corrispondenti con i referenti di filiera).

In funzione delle frequenze indicate nelle tabelle seguenti, nell'ambito della propria programmazione interna ed in rapporto agli esiti degli audit effettuati negli anni precedenti, ogni singola ASL individuerà, in uno specifico programma, gli stabilimenti da controllare almeno una volta durante l'anno utilizzando i "gruppi di audit". Per l'anno 2011, i criteri di programmazione degli audit su OSA dovranno essere orientati in funzione delle attività svolte nel 2010 e comprendere:

- 100% degli stabilimenti a rischio alto;
- Almeno 30% degli stabilimenti del settore del latte e prodotti a base di latte;

Ipotesi 2011 di esecuzione audit su impianti riconosciuti indicativa per le ASL

Tipologia di stabilimento	ASL 1		ASL 2		ASL 3		ASL 4		ASL 5		totale
	Num. stab.	Audit 2011	Num. stab.	Audit 2011	Num. stab.	Audit 2011	Num. stab.	Audit 2011	Num. stab.	Audit 2011	
Macelli e sezionamenti carni rosse	8	1	12	4	30	10	12	3	4	2	20
Prodotti a base di carne	3	2	6	3	12	6	4	2	8	4	17
Prodotti della pesca	14	10	5	5	19	9	10	5	13	7	36
Latte e prodotti a base di latte	2	1	4	2	16	5	5	2	2	1	11
TOTALI	27	14	27	14	65	30	31	12	27	14	84

I suddetti audit devono comprendere almeno le buone prassi igieniche, le procedure HACCP, la rintracciabilità e la procedura di ritiro dal mercato degli alimenti. Nel 2011 la priorità riguarda gli stabilimenti non sottoposti ad audit nel biennio o nell'anno precedente.

Per quanto riguarda la procedura da adottarsi, si rimanda a quanto previsto dalla DGR 547/2008.

Un aspetto essenziale è rappresentato dalla compilazione della relazione finale dell'audit (o report), che deve essere consegnata al titolare dell'impianto con lo scopo di segnalare eventuali non conformità evidenziate e, se del caso, proposte di azioni correttive.

La frequenza dei controlli è in stretta correlazione con il livello di rischio relativo dell'impresa alimentare o di gruppi omogenei di imprese alimentari.

Nel sistema articolato di controlli descritti in questo documento, a cui deve essere sottoposta un'impresa alimentare, la frequenza dell'audit può dipendere almeno da una serie di fattori:

- livello di rischio delle singole imprese o di gruppi omogenei di imprese;
- riscontri ottenuti durante le attività di ispezione;
- posizione della tipologia del singolo operatore rispetto alla filiera di appartenenza (fattori di concentrazione, quali, ad es. le attività di macellazione);
- necessità di definire le situazioni di rischio in rapporto ai gruppi omogenei di OSA, mediante un campione rappresentativo di questi;
- obiettivi propri delle singole programmazioni delle Aziende Sanitarie Locali.

L'audit è destinato soprattutto a valutare il grado di attuazione degli obiettivi dell'impresa alimentare (anche in funzione della capacità dell'OSA stesso nell'averli individuati), evidenziando i punti deboli, quelli di forza e i possibili margini di miglioramento.

Si ricorda che l'audit presso uno stabilimento dovrebbe prendere in considerazione tutti gli aspetti relativi alle buone prassi igieniche e al sistema HACCP, tuttavia, fatte salve valutazioni diverse da parte del Servizio ASL, per ogni audit previsto è opportuno che vengano almeno sempre seguite le verifiche relative a:

- controllo manutenzione locali e attrezzature;
- controllo igiene operativa e post operativa e procedure di Buone Pratiche di Lavorazione (GMP);
- procedure di controllo dei CCP;
- procedure e rispetto dei criteri previsti dal Reg. CE/2073/2005;
- informazioni in materia di catena alimentare (nei casi pertinenti);
- procedure relative al benessere e alla pulizia degli animali (nei casi pertinenti).

Ai fini della rendicontazione dell'attività svolta, anche se richiede più di un sopralluogo in giornate differenti, ogni singolo audit deve essere conteggiato una sola volta. L'eventuale sopralluogo di follow-up è parte integrante dell'audit, tuttavia, anche ai fini della valutazione del costo dei controlli supplementari (di cui al DLVO 194/2008), tale intervento deve essere conteggiato e rendicontato a parte.

4.4. SUPERVISIONE SULL'ATTIVITA' DI CONTROLLO UFFICIALE

Per quanto concerne i controlli interni di cui al Regolamento 882/2004 (capitolo II, art.6), si ritiene opportuno lo svolgimento di una specifica verifica, interna alle strutture complesse, atta a valutare il corretto andamento e la conformità al presente Piano, delle attività di controllo ufficiale programmate.

Le modalità e la programmazione dell'attività di supervisione per l'anno 2011 dovranno essere inserite nei PDI.

In particolare si raccomanda per il 2011 un'attività di supervisione sulla **corretta esecuzione dell'ispezione post-mortem**, in considerazione di quanto evidenziato nel corso dell'ultima ispezione FVO (come "follow-up" delle ispezioni precedenti), relativamente a carenze da parte del personale veterinario italiano sulla corretta esecuzione dell'ispezione post-mortem in conformità al Reg. CE/854/04.

Pur ritenendo l'attuale standard ligure di buon livello, si richiede di mantenere viva l'attenzione su tale problematica e di continuare l'attività di formazione verso i veterinari che operano presso i macelli.

4.5. PIANI DI CAMPIONAMENTO ALIMENTI 2011

Il Piano regionale di campionamento è stato sviluppato in base ad una valutazione dei risultati analitici, microbiologici e chimici, comparando gli esiti dei campioni effettuati negli ultimi cinque anni, verificando le recenti evidenze scientifiche e mantenendo un livello minimo di controllo sui principali parametri correlati alla sicurezza alimentare.

La programmazione riguarda:

- matrici e parametri microbiologici previsti dal Regolamento CE/2073/2005 (controlli di sicurezza alimentare e controlli di processo) e non;
- matrici e parametri chimici e fisici da contaminazione volontaria ed involontaria;

4.5.1. CAMPIONAMENTO PARAMETRI MICROBIOLOGICI

I controlli microbiologici minimi che le U. O Igiene degli alimenti di O. A. dovranno assicurare nel 2011 sono i seguenti:

Tab 2. Controlli microbiologici SC Igiene alimenti di o.a.

Matrici (campioni alimenti)	List. Mon.	Salm. spp	Enterotoxine Staf.	E. coli	Tot	Asl 1	Asl 2	Asl 3	Asl 4	Asl 5
Alim pronti per il consumo terreno favorevole alla crescita di di LM (pH>4,4 o aw>0,92 e al. pronti con pH>0,50 e aw>0,95)	X				20	4	2	10	2	2
Carne macinata e preparazioni a base di carne che possono essere consumate crude	X	X			20	4	4	4	4	4
Carne macinata e preparazioni a base di carne che possono essere consumate cotte		X			20	4	4	6	3	3
Prodotti a base di carne destinati ad essere consumati crudi		X			10	1	2	4	1	2
Formaggi freschi burro e panna a base latte crudo che ha subito Trattamento termico< di quello di pasteurizzazione	X		X		16	2	3	4	4	3
Crostacei e molluschi cotti		X			6	1	1	2	1	1
Molluschi bivalvi vivi echinodermi tunicati e gasteropodi vivi (1)		X		X	6	1	1	2	1	1
Totale					98	17	17	32	16	16

- 60 % dei sopra indicati campioni sono da prelevarsi in fase di produzione e 40% in fase di commercializzazione
- (1) integra il piano aziendale controllo molluschicoltura)

Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento CE/2073/2005, il Servizio Veterinario ASL verifica il rispetto delle norme e dei criteri previsti dal Regolamento stesso, conformemente al Regolamento CE/882/2004, senza vincoli o pregiudizi nel procedere a campionamenti su matrici e parametri diversi da quelli elencati nell'Allegato I al Regolamento stesso.

Nel caso si intenda valutare l'accettabilità di una determinata partita di alimenti e, più in generale, durante tutti i controlli ufficiali in fase di commercializzazione, se le matrici ed i microrganismi da ricercare coincidono con quelli elencati nel Capitolo 1 dell'Allegato I, il Servizio Veterinario è tenuto al rispetto dei piani di campionamento, del n° di unità campionarie e dei limiti previsti per le singole determinazioni analitiche da Regolamento CE/2073/05.

Il campionamento senza il rispetto delle procedure indicate dal Reg. 2073/2005 (es. per insufficiente numero di unità campionarie anche se in aliquota unica), deve essere limitato a situazioni particolari ed inderogabili, concordato con il laboratorio di riferimento e specificato chiaramente sul verbale di prelievo.

I campioni effettuati in fase di commercializzazione, con la richiesta di analisi batteriologiche diverse da quelle previste dal Reg. CE/2073/05, sono considerati campioni legali (con le modalità di campionamento ufficiale previste dal D.P.R. 327/80 o da normative specifiche, utilizzando i verbali di prelievo già in uso presso le ASL) e devono riportare sul verbale la dicitura "Piano controllo alimenti".

I criteri stabiliti nel Capitolo 2 dell'Allegato I al Regolamento CE/2073/2005, si riferiscono all'igiene del processo e hanno quindi l'obiettivo di fornire indicazioni agli operatori economici circa la correttezza e l'efficacia dei processi posti sotto il loro controllo.

Ai fini della supervisione, il veterinario ufficiale effettua il controllo dei processi, analizzando le procedure, gli andamenti dei risultati analitici dei campionamenti effettuati dall'impresa ed ogni altra verifica ritenuta necessaria circa le garanzie offerte dai processi stessi.

In linea di massima, durante l'attività di controllo ufficiale in fase di produzione, le matrici alimentari e le determinazioni di cui al Capitolo 2 dell'Allegato I del Reg. CE/2073/2005, non sono oggetto di verifica mediante piani di campionamento.

Il veterinario ufficiale controlla il corretto operato degli operatori economici valutando:

- a) le modalità di campionamento;
- b) le modalità di conferimento dei campioni al laboratorio di analisi;
- c) l'idoneità del laboratorio di prova a condurre le analisi secondo quanto previsto dal Regolamento (accreditamento delle matrici e delle metodiche);
- d) le azioni successive alla comunicazione del rapporto di prova ricevute dal laboratorio.

Qualora il veterinario ufficiale, a seguito dei suddetti accertamenti, intenda verificare direttamente l'igienicità del processo di lavorazione, se l'entità e la frequenza dell'attività lo consentono, dovrà seguire i piani di campionamento previsti nel Capitolo 2 dell'Allegato I del Reg. CE/2073/2005.

Di norma, i campionamenti effettuati in fase di produzione sono di tipo conoscitivo (da prelevare in aliquota singola) e non comportano la ripetizione del parametro difforme da parte del laboratorio.

4.5.1.1. PROGRAMMA COORDINATO DI MONITORAGGIO DELLA PREVALENZA DI LISTERIA MONOCYTOGENES IN TALUNE CATEGORIE DI PRODOTTI ALIMENTARI PRONTI PER IL CONSUMO A LIVELLO DELLA VENDITA AL DETTAGLIO ANNO 2011

Con Decisione 2010/678/UE, la Commissione ha stabilito un programma coordinato di monitoraggio per l'anno 2011 della prevalenza di *Listeria monocytogenes* in talune categorie di prodotti alimentari pronti per il consumo a livello della vendita al dettaglio e ha fissato le regole della partecipazione finanziaria concessa dall'Unione agli Stati membri ai fini della sua attuazione.

La città di Genova è stata scelta, assieme ad altre grandi città, dal Ministero della Salute per l'attuazione di tale programma, con il seguente campionamento:

Tabella . Distribuzione dei campioni per categoria di alimento

Alimento	Numero campioni
	GE
Salmone affumicato ⁸	56
Pesce spada affumicato ⁸	0
Brie	2
Caciotte	2
Camembert	1
Gorgonzola	8
Italico	1
Quartiolo	1
Stracchini e crescenze	11
Taleggio	2
Arrosto	1
Mortadella	5
Prosciutto cotto	21
Spalla cotta	1
Totale	112

La Asl 3 ha pertanto il compito di dare attuazione al programma ministeriale, secondo le indicazioni del Ministero stesso, peraltro già comunicate .

4.5.2. CAMPIONAMENTO PARAMETRI CHIMICI

Di seguito si riporta il piano di campionamento minimo dei contaminanti chimici da realizzarsi nel 2011, per le matrici di O. A., rimandando alla sezione successiva il dettaglio dei piani di controllo di alcuni contaminanti che vanno ricercati sia su matrici di O. A. che su matrici vegetali.

Tab. 3 Controllo minimo contaminanti chimici 2011 matrici O. A.

Commercio	ASL 1	ASL 2	ASL 3	ASL 4	ASL 5
BENZO(A)PIRENE (carni e prodotti a base di carne affumicati, prodotti ittici affumicati , molluschi bivalvi)	1	1	1	1	1
PCB diossina simili (grassi fusi animali per l'alimentazione umana, acquacoltura salata - es. orate, branzini)	1	0	0	1	1
PCB diossina simili (uova e ovoprodotti)	1	1	1	1	1
PCB diossina simili (burro e formaggi)	0	1	1	0	1
Polifosfati (prodotti a base di carne o di pesce e formaggi spalmabili)	1	2	2	1	1
Metalli pesanti (cadmio, piombo, mercurio, carni, prodotti ittici, crostacei e molluschi cefalopodi)	2	1	3	1	1
Nitriti e nitrati (prodotti vari carnei o ittici)	2	2	3	2	2
Solfiti (preparazioni e carni macinate)	3	3	4	3	2
Ac. Ascorbico e altri additivi (prodotti alimentari non lavorati - Decr. 209/96 art. 1 punto 3)	1	2	2	1	2
Istamina	4	4	6	3	4
Monossido di carbonio (tranci/filetoni di tonno)	1	1	1	1	1

Produzione	Asl 1	Asl 2	Asl 3	Asl 4	Asl 5
BENZO(A)PIRENE (prodotti ittici affumicati , molluschi bivalvi)	0	0	1	0	1
Metalli pesanti (cadmio, piombo, mercurio, carni, prodotti ittici, crostacei e molluschi cefalopodi)	1	1	3	1	2
Istamina Prodotti pesca fam scombridae clupeidae engraulidae coryfenidae Pomatomidae scombresoides freschi o congelati Prodotti pesca inscatolati (tonno sgombro sardine alici ecc)	2	3	7	2	-
Totale	20	22	35	18	20

Si richiama inoltre il piano di campionamento straordinario relativo alla ricerca di diossine e di PCB diossina-simili in alimenti di origine animale di provenienza tedesca, predisposto dal Ministero nel 2011, di cui alla nota DGSAN/III/833/P. Alla ASL 3 Genovese è stato assegnato 1 campionamento ufficiale ai sensi del DPR 327/1980 di prodotto a base di latte, da eseguirsi come previsto dal programma ministeriale.

4.6. SETTORI DI INTERVENTO SPECIFICO

4.6.1. CONTROLLI NEL SETTORE PRODOTTI DELLA PESCA E ACQUACOLTURA

Nel triennio 2011 - 2013 si intende potenziare il **controllo di filiera** su tali prodotti, in relazione agli esiti della recente missione FVO nel settore, circa gli obblighi previsti dai regolamenti comunitari 882/2004, 852/2004 e 853/2004.

Inoltre, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1496/2010 è stato varato un **piano di monitoraggio dei valori dei principali contaminanti ambientali nei prodotti della pesca del Mar Ligure**, che fa parte del quadro di pianificazione del presente provvedimento. Per quanto riguarda tale programmazione, si rimanda per il 2011 alla DGR 1496/2010, mentre a seguito dell'analisi dei risultati delle analisi 2011 verrà definita la programmazione per il 2012 e il 2013.

In relazione alla problematica oggetto della nota del Ministero della Salute DGSAN uff. III prot. 0004379-P-17/02/2011 "Chiarimenti concernenti alcuni aspetti applicativi del reg. 853/2004 in materia di vendita e somministrazione di preparazioni gastronomiche contenenti prodotti della pesca destinati ad essere consumati crudi o praticamente crudi", si ravvisa l'opportunità che i dipartimenti elaborino e inseriscano nel PDI del 2011 specifici piani di controllo sulle strutture che commercializzano e somministrano tali tipologie di

prodotti prevedendo ove possibile l'integrazione operativa e coordinamento delle strutture coinvolte nei controlli. Inoltre appare opportuno prevedere la promozione di programmi di formazione e informazione rivolti agli operatori in merito alla lotta ai parassiti nel pesce crudo e alla gestione dei prodotti ittici per evitare intossicazioni da istamina.

Visti inoltre i contenuti delle note del Ministero della Salute DGSAN uff. III prot. 0025442-P-10/08/2010 "Controlli sanitari presso i punti di sbarco e sulle operazioni di trasporto di prodotti della pesca al primo stabilimento di destinazione" da attuarsi in collaborazione con le Capitanerie di Porto, nonché Prot. 3368 del 08/02/2011 "Audit FVO 2010 settore pesca – applicazione procedure di controllo ufficiale su OSA" e Prot. 3536 del 09/02/2011 "Audit FVO 6-17 settembre 2010 per esaminare i sistemi di controllo in atto che regolano la produzione e l'immissione di prodotti della pesca" appare necessario prevedere l'emanazione di un apposito atto di indirizzo regionale su tale tema, previo confronto con i soggetti interessati entro l'anno 2011.

4.6.2. CONTROLLO DEL LATTE CRUDO

La commercializzazione del latte crudo destinato alla alimentazione umana è regolamentata da "Intesa sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131, tra il Governo le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana, del 25 gennaio 2007" recepita dalla Liguria con DGR n° 1494 del 21/11/2008.

Le uniche modalità consentite sono:

- direttamente nell'azienda di produzione dal produttore al consumatore finale;
- attraverso macchine erogatrici;

Le indicazioni tecniche, allegata al suddetto provvedimento, "Misure igienico-sanitarie per la vendita di latte crudo destinato al consumo umano diretto" illustrano le procedure e comportamenti previsti nel caso di cui al punto 2.

Le indicazioni configurano la cessione saltuaria di latte crudo diretta al consumatore finale in azienda quale "cessione diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale" e come tale esclusa dal campo di applicazione dei regolamenti CE n.852 e 853/2004.

Comunque ai sensi dell' Ordinanza 10/12/2008 anche nel caso di cessione diretta di latte crudo dal produttore al consumatore finale, il produttore e' comunque tenuto ad informare il consumatore con idonei mezzi sulla necessità di consumare il prodotto previa bollitura.

a) PARAMETRI

Il latte crudo posto in vendita come tale al consumatore finale deve essere conforme ai valori microbiologici e fisico chimici riportati nella intesa citata.

b) CONTROLLI UFFICIALI Anno 2011-2012-2013

Riguardano, gli allevamenti (animali produttori), le strutture e attrezzature aziendali utilizzate allo scopo, il latte e le macchine erogatrici, e dunque rientrano nell'ambito di competenza delle diverse UU.OO. (Sanità Animale e Igiene alimenti di O. A.).

Della necessità di assicurare una piena integrazione nella pianificazione dei controlli in materia si è già sottolineato nella precedente sezione dedicata alla Sanità Animale.

Per quanto riguarda i controlli in capo alle SS. CC. Igiene alimenti di o. a. competenti, si dispone la necessità di effettuare campioni del latte utilizzato per la vendita diretta presso tutti i distributori con frequenza almeno semestrale e con almeno un campione nel periodo estivo per l'accertamento di carica batterica, cellule somatiche Stafilococchi coagulasi positivi, Listeria monocytogenes, Salmonella spp, E. coli O157 vero citotossico, Campylobacter termo tolleranti, antibiotici e aflatossine M1.

Qualora un'azienda di produzione gestisca più di un distributore, è opportuno dilazionare i campionamenti nei differenti distributori in mesi diversi, garantendo comunque almeno un controllo per distributore nel periodo estivo.

Ogni campione dovrà essere effettuato adottando le modalità per i campioni deperibili con analisi non ripetibile, in unica aliquota composta da 5 unità campionarie, con specifica menzione sul verbale di prelievo della data e dell'ora e del laboratorio ove verranno effettuate le analisi.

La data e ora di inizio analisi vanno necessariamente concordate con il laboratorio.

Previi accordi tra le SC competenti, il Servizio Veterinario effettua in azienda un campione di latte di massa con valore di monitoraggio possibilmente dalla stessa partita o lo stesso giorno in cui viene effettuato il campione di latte al distributore.

L'azienda produttrice deve essere sottoposta al monitoraggio di cui sopra almeno una volta all'anno nel periodo estivo.

Il superamento dei limiti previsti per i germi patogeni e aflatossine deve essere immediatamente comunicato al servizio veterinario; in tal caso il latte deve essere escluso dalla commercializzazione e ritirato dal mercato qualora sia stato posto in vendita. Il superamento dei germi indicatori di carenze igieniche, comporta una revisione dei punti critici di controllo applicati dall'operatore.

In caso di superamento dei limiti di carica batterica e cellule somatiche, verrà effettuata una valutazione dei dati di autocontrollo e delle procedure in atto, comprese quelle del trasporto del latte e della gestione dei

distributori ai fini del ripristino della conformità. Qualora il Servizio Veterinario lo ritenga opportuno, può ripetere il campionamento ai fini del calcolo della media geometrica.

Presso le aziende produttrici che effettuano il confezionamento del latte crudo e non gestiscono macchine erogatrici è necessario assicurare almeno 2 campioni di latte di massa (1 nel periodo estivo) per le determinazioni analitiche di cui sopra.

Per le aflatoxine M1 si rimanda alle indicazioni tecniche di cui all'art. 6 dell'Intesa.

Qualora l'allevamento ed i distributori non ricadano nella stessa ASL, deve essere data comunicazione degli esiti dei campionamenti effettuati alla ASL competente territorialmente sull'allevamento. Tale comunicazione deve essere inviata contestualmente all'allevatore. In caso di non conformità al campionamento ufficiale su un distributore, la sospensione della vendita del latte e tutti i provvedimenti previsti in caso di non conformità si applicano all'allevamento ed ai relativi distributori.

I controlli ufficiali di cui alla presente si applicano anche alle aziende e/o strutture riconosciute ai sensi del DPR 54/97 che producono confezionano e commercializzano latte crudo fatto salvo diversa valutazione a seguito di una più mirata categorizzazione del rischio di cui alle Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti CE 854/2004 e 882/2004.

4.6.3. CONTROLLO SULLE PRODUZIONI DI MIELE

La produzione di miele in Liguria sta assumendo sempre maggiore rilevanza e rappresenta un prodotto ben più importante della percentuale che esprime in termini economici, perché costituisce il risultato di un'attività (l'impollinazione delle piante da frutto) che ha grande valenza ambientale. La tutela dell'integrità e della sanità degli alveari è dunque un importante obiettivo economico ed ecologico, oltre che attinente alla sicurezza alimentare.

La consistenza del patrimonio apistico regionale registra 1285 Apicoltori e 21729 alveari.

La consistenza media è di circa 17 alveari per apicoltore.

Nel biennio 2011-2012 dovrà essere elaborato un piano specifico, che preveda i seguenti aspetti:

1. censimento degli stabilimenti di produzione di miele e derivati;
2. censimento della tipologie di miele prodotto, e di altre tipologie di prodotti;
3. rilievo delle caratteristiche di prodotto, delle fasi di trasformazione, dei volumi di produzione;
4. censimento degli apicoltori che hanno un rapporto commerciale fisso od occasionale con gli stabilimenti di produzione e commercializzazione del miele;
5. definizione del rischio.

Conseguentemente (anno 2013) potrà essere definito un piano regionale di campionamento e controlli.

4.7. SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE

La UE ha recentemente riveduto profondamente con aspetti innovativi il profilo normativo dei sottoprodotti di o.a. integrandolo con i prodotti derivati e ridefinendo gli aspetti produttivi a cui si deve attenere l'OSA.

Il Regolamento CE 1609/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di o.a. e i prodotti derivati non destinati al consumo umano ha abrogato il Regolamento 1774/2002.

Il Regolamento (UE) n.142/2001 (GUCE L 54 del 26/02/2011) reca disposizioni di applicazione del regolamento 1609/2009 e della direttiva 97/78CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

Ambedue sono applicabili a decorrere dal 4 marzo 2011.

Data la complessità il Ministero della Salute DG SAN Uff. III con nota prot. 0005592-P-del 2/3/2011 ha informato che per gli aspetti procedurali innovativi è necessario prevedere un periodo transitorio fino al 30/09/2011.

Per le attività per le quali è richiesto un adeguamento strutturale il periodo utile è da intendersi fino al 31/12/2011.

Con stessa nota il Ministero informa che è in corso di definizione il nuovo testo delle linee guida per l'applicazione dei regolamenti.

I SOA sono l'anello di congiunzione tra gli alimenti e i mangimi; costituiscono un rischio potenziale per la salute pubblica, per gli animali e l'ambiente anche in riferimento a sofisticate tecnologie produttive e al ricorso a materie prime o prodotti intermedi prima trascurati ma che in situazione di crisi rappresentano risorse appetibili.

In attesa delle linee guida il livello di vigilanza deve rimanere inalterato anche se al momento possono sorgere difficoltà interpretative e applicative dei nuovi regolamenti.

In materia di frequenza e modalità di controllo nelle more delle nuove linee guida e di nuove indicazioni, anche per il riferimento agli aspetti produttivi e di smaltimento del materiale specifico a rischio per quanto riconducibili alle nuove disposizioni, si richiamano le note:

- DGVA/IX/22536/P del 22/06/2005 "Reg.CE/1774/2002 Indicazioni operative ed organizzazione dell'attività di vigilanza"

- DGSAN 3/1652/I.1.c.d/7 Uff. III "Raccomandazioni in merito alla applicazione del Regolamento CE/1774/2002 e delle linee guida nazionali di cui all'accordo 1°Luglio 2004"
- Regione Liguria Settore Veterinaria Prot PG/2009/85494 " Indicazioni operative ed organizzazione della attività di controllo ufficiale della corretta applicazione del regolamento CE 1774/2002"

Ove i Servizi Veterinari non avessero proceduto ancora alla classificazione in base al rischio degli stabilimenti riconosciuti, è necessario rispettare la frequenza ispettiva consigliata nella circolare DGVA/IX/22536/P del 22/06/2005 "Reg.CE/1774/2002.

Nelle modalità di controllo le AASSLL si attengono alle check list in uso e sostituiscono "il registro di attività" con il relativo verbale di ispezione.

In caso di non conformità è applicabile l'art.54 del Regolamento CE 882/2004.

Rimane impregiudicata l'attività di controllo del MSR di cui al Regolamento CE 999/2001 e successive modifiche.

Per quanto riguarda i flussi informativi di rendicontazione si rimanda a quanto previsto dalla DGR 1649/2010, precisando inoltre che dovranno essere utilizzati i seguenti modelli :

- tabella ispezioni audit stabilimenti SOA (allegato)
- tabella ispezioni audit impianti produttori di MRS (allegato)
- tabella non conformità SOA (allegato)

4.8. PIANO RESIDUI

Per quanto riguarda il piano residui 2011 si rimanda a quanto già disposto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 110 del 04/02/2011.

4.9. CONTROLLO BENESSERE ANIMALE DURANTE LA MACELLAZIONE

Per quanto riguarda tali controlli, per il 2011, si rimanda a quanto già disposto dalle DGR 779/2010 e 1474/2010. Si sottolinea la necessità di definire chiaramente nell'ambito del PDI le competenze delle varie UU. OO. in materia di controllo delle condizioni del trasporto al macello.

5. PRINCIPALI AMBITI DI ATTIVITÀ INTEGRATE ALL'INTERNO DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE

È necessario che i PDI individuino in maniera esplicita forme di comunicazione e procedure specifiche per le attività che presentano competenze congiunte tra più UU. OO. del Dipartimento, in maniera da rispettare i requisiti richiesti dalle norme in materia di filiera alimentare e controllo del benessere animale.

In particolare nell'arco di vigenza del presente piano devono essere sviluppate procedure specifiche almeno per:

- controllo delle zoonosi (tubercolosi, brucellosi, ecc);
- controllo benessere animale e condizioni di trasporto animali al macello;
- controllo delle produzioni zootecniche (latte, miele, ecc.)
- controllo degli OSA che operano in settori a competenza mista.

Capitolo 2: IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE

1. OBIETTIVI STRATEGICI DELL'AREA – ANNI 2011/13

Oltre agli obiettivi generali già riportati nella parte introduttiva si indicano i seguenti obiettivi:

- 1) Conseguimento di una completa anagrafe informatica degli OSA registrati ai sensi del Reg. 852/04/UE entro il 2013. A tal fine nel 2011 si ritiene necessario potenziare l'accesso ai vari sistemi anagrafici delle imprese (compresi quelli delle CCIAA, del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, ecc.) e verificare la completezza delle anagrafi già presenti presso le AASSLL liguri.
- 2) Definizione e attuazione, a livello regionale, di criteri e priorità per orientare le attività di formazione degli OSA, in modo da incrementare le competenze e le conoscenze in materia igienico-sanitaria degli operatori;
- 3) Adozione di procedure standardizzate, anche tramite l'utilizzo di check-list, per tutte le attività di controllo ufficiale e la loro registrazione, al fine di garantire uniformità su tutto il territorio ligure;
- 4) Sviluppo e applicazione dei modelli di categorizzazione del rischio previsti dalla DGR 547/2008, al fine di migliorare la programmazione dei controlli da parte delle ASL, con adozione di uno specifico provvedimento regionale di linee guida in materia. La classificazione specifica del rischio per tutte le imprese alimentari è una condizione preliminare per poter dare attuazione ad una programmazione locale in grado di modulare la frequenza di controllo in base al rischio specificamente attribuito ad ogni impresa. Tale classificazione consentirà nel tempo di valutare e documentare la capacità dell'azione di controllo e di modificare la condizione di rischio delle imprese alimentari insistenti nel proprio territorio. In particolare appare necessario affinare il metodo di categorizzazione del rischio per quanto riguarda le imprese soggette a registrazione ai fini del Reg. 852/2004/CE nonché la valutazione delle imprese artigianali, al dettaglio (microimprese) e di produzione primaria, al fine di effettuare una programmazione aziendale di attività che, in base alle risorse disponibili, garantisca la migliore capacità possibile di controllo mediante una corretta definizione delle priorità ed una appropriata modulazione delle frequenze di controllo;
- 5) Adozione di una programmazione di audit sugli OSA da inserire nel P.D.I. e realizzazione degli audit nell'arco del triennio;

2. ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER IL 2011

2.1. RESOCONTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO ANNO 2010

Di seguito si riporta il mod. A delle attività di controllo ufficiale effettuate nel 2010 sulle strutture liguri registrate, ai sensi del reg. 852.

anno 2010

MINISTERO DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI
 RILEVAZIONE DATI DI SINTESI SUL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI E BEVANDE
ATTIVITA' ISPETTIVA E TIPOLOGIA DELLE INFRAZIONI
SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA: **LIGURIA** (codice) **R 07 0 000 0**
 NOME DEL REFERENTE: **dr. Danilo Dell'oca Isgrande** TELEFONO: **010 5484558** FAX: **010 5485692**
 E-MAIL: **alimenti.veterinaria@regione.liguria.it**
 TIPO DI STRUTTURA: (codice) **U.O. Ig. Alim. e Nut-SIAN**
 DESCRIZIONE STRUTTURA
 NUMERO DI STRUTTURE ESISTENTI NELLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA: **5**
 NUMERO DI STRUTTURE CHE HANNO FORNITO I DATI: **5**

	INGREDIENTI PRIMARI (cod. 01)	PRODUTTORI E CONFEZIONA TORI (cod. 02)	DISTRIBUZIONE		TRASPORTI		RISTORAZIONE		PRODUTTORI E CONFEZIONA TORI CHE VENDONO PREVALENT EMENTE AL DETTAGLIO (cod. 08)	TOTALI
			Ingresso (cod. 03)	dettaglio (cod. 04)	soggetti a vigilanza (cod. 06)	soggetti ad autorizz. comunitaria (cod. 06)	pubblica (cod. 07)	collettiva (cod. 08)		
NUMERO DI UNITA'	5873	715	1063	8396	237	292	13929	1860	3587	35320
NUMERO DI UNITA' CONTROLLATE (1)	34	172	214	931	13	14	2015	364	643	4400
NUMERO DI ISPEZIONI (2)	38	267	256	1496	14	26	2871	465	994	6427
NUMERO DI UNITA' CON INFRAZIONI	0	36	23	227	0	0	660	102	281	1329
TOTALI CAMPIONI PRELEVATI	11	232	137	537	0	0	127	96	146	1286
CAMPIONI NON REGOLAMENTARI	0	2	0	19	0	0	5	7	7	40
NUMERO INFRAZIONI a) igiene generale	0	46	19	283	0	0	952	125	370	1795
b) igiene (RACCOMANDE formazione personale)	0	31	7	77	0	0	344	43	118	620
c) campionamento	0	0	0	2	0	0	7	0	0	9
d) contaminazione (di cerca da quella microbiologica)	0	0	0	6	0	0	0	0	0	6
e) etichettatura e presentazione	0	3	0	9	0	0	6	0	0	18
f) altro	0	9	1	99	0	0	296	57	113	575
PROVVEDIMENTI a) amministrativi	0	37	23	141	16	0	361	67	175	820
b) notiziato di reato	0	0	0	6	0	0	4	2	1	13

2.2. ISPEZIONI

Per il 2011 si forniscono le seguenti direttive, fermo restando che il numero complessivo dei controlli ispettivi non può diminuire rispetto al 2010:

- Incremento del 10% del numero delle strutture di ristorazione collettiva sottoposte a controllo ispettivo nel 2010;
- Incremento del 10% del numero di strutture di ristorazione pubblica sottoposte a controllo ispettivo nel 2010;
- Incremento del 10% del numero di produttori e confezionatori che vendono prevalentemente al dettaglio sottoposti a controllo ispettivo nel 2010.

2.3. AUDIT

Nel 2011 sono attivati specifici percorsi formativi per "Auditor esperti", in maniera da potenziare la capacità delle ASL in tale ambito di attività di controllo.

Nel 2011 è necessario che le ASL sottopongano ad audit prioritariamente le strutture di ristorazione collettiva ove nel 2010 siano state riscontrate non conformità in materia di igiene generale e applicazione/adozione del sistema HACCP, nonché le strutture di Ristorazione collettiva ad alto rischio (ospedali, scuole o altro individuato) e strutture di grande distribuzione, come da indicazioni della tabella seguente:

azienda	Audit anno 2010	Audit anno 2011 Ristorazione collettiva	Audit anno 2011 Grande distribuzione*	TOTALE
ASL 1	12	9	3	12
ASL 2	3	4	1	5
ASL 3	12	13	1	14
ASL 4	0	2	1	3
ASL 5	0	3	1	4
TOTALE	27	31	7	38

*: audit da svolgersi possibilmente in collaborazione con Servizi veterinari.

2.4. CAMPIONAMENTI

La ripartizione dei campioni per determinazione e matrice è indicata al termine dei singoli paragrafi.

2.4.1. PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULLA PRESENZA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI NEGLI ALIMENTI

Il presente Piano regionale discende dalle indicazioni del Piano Nazionale che individua le principali matrici, gli alimenti da sottoporre al controllo e i criteri a cui ogni Regione e Provincia autonoma deve conformarsi. Avviato nel 2009 con valenza triennale ha validità residua per l'anno 2011 e ha lo scopo di programmare e coordinare, attraverso criteri uniformi, le attività mirate alla verifica della conformità degli alimenti ai requisiti richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di OGM sul territorio della regione Liguria. Per il 2012 e il 2013 le previsioni saranno riformulate.

Con il presente programma i campioni da prelevare in Regione Liguria nel corso del 2011 sono in numero di 25. Il "Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti" per il triennio 2009-2010-2011 è stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 740 del 5.6.09 e si rinvia a detto provvedimento nonché al Piano Nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti per quanto riguarda gli obiettivi, gli attori e le modalità di rendicontazione, le attività di vigilanza e controllo, il campionamento e la modulistica.

Per il 2011 le ASL effettuano i campioni come di seguito indicato.

Ripartizione controlli OGM da effettuarsi nel 2011

ASL	riso	lecitina granulare	mais e derivati (farine, polenta, granelle),(*)	soia e derivati (farina, granella),(*)	alimenti per la prima infanzia (latte di soia, pappe lattee)	prodotti da forno contenenti mais riso e/o soia (pane, biscotti, crackers, snack)	prodotti gastronomici alla soia (es. bistecche di soia, hamburger di soia, tofu)	bevande alla soya, al riso integratori alimentari e prodotti dietetici contenenti mais, riso o soia	TOT
ASL 1	1				1	1			3
ASL 2		1	1	1	1		1	1	6
ASL 3	1		2	1	1	1	1	1	8
ASL 4		1	1		1	1			4
ASL 5				1	1	1	1		4
Totali	2	2	4	3	5	4	3	2	25

(*) almeno il 50% dell'attività di campionamento deve essere dedicata a materie prime e/o intermedi di lavorazione

2.4.2. RICERCA ACRILAMMIDE

A seguito della Raccomandazione 2010/307/UE e della Raccomandazione UE del 10/01/2011 sulle analisi dei tenori di acrilamide negli alimenti, è stato reiterato e potenziato il programma di monitoraggio dei tenori di acrilammide negli alimenti trasformati anche per gli anni 2011-2012.

Per quanto riguarda punti di campionamento, metodi di campionamento, di analisi e limiti, si fa riferimento a quanto indicato dalla DGR 740/2009 nonché a quanto riportato nella Raccomandazione 2010/307/UE.

Inoltre, secondo quanto indicato nella Raccomandazione UE del 10/01/2011, appare necessario prevedere indagini sul processo di produzione degli alimenti, nei casi in cui il risultato del controllo analitico sul prodotto alimentare, effettuato in applicazione della Racc. UE/2010/307, mostri tenori di acrilammide superiori al valore indicativo di cui all'allegato della Racc. EU del 10/01/2011. In tal senso è necessario una tempestiva comunicazione da parte di IZS e delle AASSLL all'Ufficio Veterinaria e Sanità Animale, fornendo anche le informazioni circa il relativo produttore, affinché sia effettuata una valutazione congiunta del rischio e siano predisposte le indagini aggiuntive del caso sui produttori.

Ripartizione campioni monitoraggio acrilammide 2011-2012

Matrici	Tot	Asl 1	Asl 2	Asl 3	Asl 4	Asl 5
Patatine fritte a bastoncino pronte per il consumo	1	1				
Patatine fritte chips pronte per il consumo	1		1			
Patatine fritte precotte destinate alla ristorazione domestica	1			1		
Pane soffice confezionato	1				1	
Cereali prima colazione	1					1
Biscotti, cracker, pane croccante e simili	1					1
Caffè e succedanei del caffè	1	1				
Alimenti a base di cereali destinati a lattanti e bambini	1	1				
Altri prodotti (riccioli di mais, chips, popcorn, muesli)	1			1		
Alimenti in vasetto per la prima istanza	1			1		
Totale	10	3	1	3	1	2

Flussi:

IZS provvede, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di campionamento, ad inviare gli esiti dei controlli annuali, ripartiti per matrice indagata e ASL, alla Regione Liguria, Dipartimento Salute e Servizi Sociali, secondo modello inviata dalla stessa e secondo quanto indicato dai documenti EFSA.

Le AASSLL a loro volta inviano entro la stessa data relazione sull'attività effettuata, comprensiva delle check list compilate per le indagini presso i produttori.

2.4.3. MONITORAGGIO CARBAMMATO DI ETILE NELLE ACQUAVITI DI FRUTTA CON NOCCIOLO E NELLE ACQUAVITI DI RESIDUI DI FRUTTA CON NOCCIOLO

Il monitoraggio della presenza di carbammato di etile nelle acquaviti di frutta con nocciolo e nelle acquaviti di residui di frutta con nocciolo (Racc. 2010/133/UE) nel 2011 e 2012, verrà effettuato solo su prodotti in commercio al dettaglio, in quanto non risultano stabilimenti di produzione di tali prodotti nel territorio ligure. Il monitoraggio sarà condotto attraverso il prelievo almeno di un campione nella ASL 1 e di un campione nella ASL 2.

Inoltre ciascuna ASL dovrà verificare che gli OSA applichino il "Codice di prassi sulla prevenzione e la riduzione della contaminazione da carbammato di etile nelle acquaviti di frutta con nocciolo e nelle acquaviti di frutta con nocciolo" richiamato dalla Raccomandazione 2010/133/UE, tramite la programmazione di verifiche sui piani di autocontrollo.

I campioni sono inviati ad ARPAL che provvede ad effettuare le analisi presso i propri laboratori o quelli della rete ARPA, provvedendo alla emissione del rapporto di prova nell'arco di circa due mesi successivi al ricevimento del campione. In caso di positività ARPAL provvede alla segnalazione immediata agli organi competenti e a Regione Liguria.

Flussi:

Arpal trasmette a Regione Liguria Dipartimento Salute e Servizi Sociali, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di campionamento, i risultati del monitoraggio effettuato, con le informazioni e nel formato elettronico previsto dall'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare).

Le AASSLL trasmettono parimenti a Regione Liguria Dipartimento Salute e Servizi Sociali, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento del campionamento gli esiti della sopraddetta attività di vigilanza.

2.4.4. RICERCA DI SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE NEGLI ALIMENTI (RACC. 2010/161/UE)

Stante l'assenza di laboratori pubblici attrezzati per la ricerca di sostanze perfluoroalchiliche negli alimenti (Racc. 2010/161/UE), nel 2011 non è stata programmata attività di controllo per tale sostanza in Liguria. Non appena l'IZS provvederà ad allestire la metodica in collaborazione con l'ISS, si provvederà a programmare tale attività.

2.4.5. CONTROLLI CHIMICI IN ALCUNI ALIMENTI ANNI 2011- 2012-2013

2.4.5.1. VINO

- Tipologia di campionamento: 4/5 aliquote
- Matrici da campionare: vino bianco da tavola imbottigliato;
- Determinazioni analitiche: anidride solforosa e alcool metilico;
- Laboratorio di analisi: gli esami saranno eseguiti dall'ARPAL.;
- Ripartizione territoriale: sono previsti 3 campioni per ciascuna ASL
- Flussi: vedi DGR 1649/2010

2.4.5.2. OLIO

- Determinazioni analitiche: acidità libera, numero di perossidi, indici UV, composizione degli steroli e degli acidi grassi (olio di oliva vergine/extravergine), IPA e benzopirene (in olio di sansa di oliva), composti polari (in olio di frittura)
- Laboratorio di analisi : gli esami saranno eseguiti dall'ARPAL;
- Flussi : vedi DGR 1649/2010
- Ripartizione territoriale: secondo la seguente tabella:

Olio

Matrici	Tot	Asl 1	Asl 2	Asl 3	Asl 4	Asl 5
Olio di frittura	9	1	2	2	2	2
Olio di olive vergine o extravergine	18	8	3	3	2	2
Olio di oliva e/o di sansa di oliva	11	1	3	3	2	2
Totale	38	10	8	8	6	6

In accordo con le sezioni provinciali dell'ARPAL le strutture Igiene degli alimenti e della nutrizione valutano i dati epidemiologici a disposizione a livello locale e inseriscono la ricerca nei PDI di ulteriori controlli.

2.4.5.3. INTEGRATORI ALIMENTARI

Ai sensi dell'articolo 13 del D.L.vo 169/2004 deve essere predisposto un piano di controllo sulla vendita e distribuzione degli integratori alimentari al fine del controllo documentale delle etichette dei prodotti in commercio.

Ogni SIAN dovrà effettuare il controllo documentale presso **almeno due strutture** operanti nel territorio di competenza, esaminando il maggior numero possibile di etichette.

I controlli documentali possono essere effettuati presso le strutture di vendita e di distribuzione (comprese palestre, centri fitness e simili) per verificare, attraverso l'esame dell'etichetta, che gli integratori addizionati con ingredienti vegetali non contengano gli estratti vegetali non ammessi dal Ministro della Salute il cui elenco è disponibile sul sito del Ministero della Salute.

Per la verifica della corretta applicazione del D.L.vo 169/2004 é prevista l'esecuzione di 20 campioni di integratori alimentari (4 per ciascuna ASL), preferendo prelievi alla produzione ed orientando il campionamento alla commercializzazione nei riguardi di prodotti di provenienza comunitaria ed extra-UE. Qualora si procedesse al controllo della produzione dovrà essere verificata la presenza, la congruità ed il rispetto del piano di autocontrollo in riferimento alla procedura di selezione e verifica dei fornitori, alla tracciabilità dei prodotti commercializzati, alla corrispondenza dei prodotti fabbricati rispetto a quelli autorizzati.

Le procedure di analisi applicate dal laboratorio dell'ARPAL, al quale dovranno essere inviati i campioni, sono, a seconda del tipo di integratore, la verifica di micotossine, metalli pesanti, conservanti, antiossidanti, pesticidi, coloranti, pH, edulcoranti sintetici, volume netto e/o conformità dell'etichetta.

Flussi: secondo quanto previsto dalla DGR 1649/2010

2.4.5.4. Controlli Microbiologici alimenti

Di seguito si riportano i controlli microbiologici minimi richiesti per l'anno 2011, rimandando alla DGR 740/2009 per quanto riguarda metodi di campionamento, analisi e limiti.

Matrici (campioni alimenti)	List. Mon.	Salm. spp	Entero Tossine Staf.	E. coli	Ent.bact sakazaki	Tot	Asl 1	Asl 2	Asl 3	Asl 4	Asl 5
*Alimenti pronti al consumo per lattanti e alimenti pronti a fini medici speciali	X					1	-	-	1	-	-
**Alim pronti per il consumo terreno favorevole alla crescita di di LM (pH>4,4 o aw>0,92 e al. pronti con ph>5,0 e aw>0,94	X	x				17	3	2	8	2	2
Alim pronti al consumo che non costituiscono terreno favorevole alla crescita di List Mon.	X					14	2	2	6	2	2
Alim in polvere per lattanti e alim dietetici in polvere ai fini medici speciali Destinati a bambini di eta' inferiore a 6 mesi		x			x	6	1	1	2	1	1
Alimenti pronti per il consumo contenenti uova crude		x				6	1	1	2	1	1
Latte in polvere		X				8	1	1	3	1	2
Gelati artigianali contenenti ingredienti a base di latte* **		X				24	4	4	8	4	4
Prodotti a base uovo		X				8	1	2	3	1	1
Semi germogliati pronti al consumo		X				6	1	1	2	1	1
Frutta e ortaggi IV gamma		X				12	2	2	4	2	2
Totale						102	16	16	39	15	16

* in caso di numero insufficiente di campioni procedere ai sensi del DPR 327/80

** particolare attenzione va posta nel controllo dei "tramezzini" soprattutto se a base di componenti sensibili quali maionese, creme e/o lattuga sia a livello di produzione che a livello di distributori automatici. I Sian implementano tali controlli in funzione delle specifiche realtà produttive.

*** i campionamenti dovranno concentrarsi prevalentemente nel periodo estivo

I Dipartimenti valutano a livello locale l'opportunità di monitorare il rischio "Botulino" tramite campioni di pesto e/o salse/creme prodotte da laboratori artigianali e agriturismi con la ricerca di clostridi solfito riduttori a cui abbinare Ph e Aw al fine di definirne la sicurezza.

Capitolo 3: SANITÀ ANIMALE

1. INTRODUZIONE

La normativa comunitaria a tutela della sicurezza alimentare (Reg. CE 852/04, Reg. CE 853/04, Reg. CE 854/04 e Reg. CE 882/04) prevede che i controlli ufficiali vengano effettuati su tutta la filiera alimentare attraverso procedure codificate e di qualità, con particolare riferimento agli interventi sulla produzione primaria.

L'attività di controllo deve essere finalizzata alla verifica delle garanzie in materia di sicurezza alimentare, operando nell'ambito delle azioni di difesa sanitaria del patrimonio zootecnico. Le UU.OO. di Sanità animale delle AASSLL si trovano a verificare, negli allevamenti, la realizzazione di un insieme assai vasto e differenziato di misure e provvedimenti riguardanti sia gli animali stessi che gli alimenti a loro somministrati. Questi, nel complesso, sono finalizzati a garantire la sicurezza alimentare, includendo sotto tale denominazione non solo le attività rivolte ad assicurare salubrità degli alimenti prodotti (prevenzione delle zoonosi e della formazione di residui e contaminanti), ma anche il benessere animale, la farmacovigilanza e la prevenzione delle malattie degli animali (biosicurezza), comprese quelle non trasmissibili all'uomo.

Tali attività si basano sulla disponibilità di sistemi anagrafici delle diverse specie, mantenuti aggiornati, che vengono costantemente monitorati e la cui affidabilità è oggetto di verifica da parte dei Servizi veterinari delle AASSLL.

2. OBIETTIVI STRATEGICI DELL'AREA – ANNI 2011/13:

- Controllo ed allineamento anagrafi animali di tutte le specie assicurando la completa corrispondenza con i sistemi di identificazione e registrazione di tutte le specie animali.
- Miglioramento costante della capacità di risposta alle emergenze veterinarie garantendo una corretta gestione dei focolai ed un costante adeguamento alle procedure di indennizzo nei casi di abbattimenti parziali o totali.
- Sviluppo di protocolli operativi di collaborazione tra le UUOO dei Dipartimenti di Prevenzione per l'attività di epidemiosorveglianza delle zoonosi che, sulla base dell'analisi del rischio a livello dipartimentale e/o regionale risultano di particolare interesse per la salute umana.
- Completa attuazione del piano regionale di farmacovigilanza e individuazione di referenti aziendali
- Potenziamento dei controlli in materia di benessere animale allo scopo di garantire piena applicazione delle normative in materia, promuovendo in particolare interventi volti al miglioramento della sensibilità sul tema degli operatori e degli allevatori. Sul tema del benessere appare inoltre necessario prevedere un potenziamento per il periodo 2012/2013 delle attività di vigilanza e controllo durante il trasporto. A tal fine considerata anche la collocazione territoriale della Liguria quale ponte di collegamento stradale nazionale con la Francia, al fine appare opportuno prevedere la promozione della costituzione di una stalla di sosta, preferibilmente nel territorio della ASL 3.
- Individuazione e condivisione di procedure operative standard sulla base di indicazioni regionali, anche volte a migliorare la valutazione del rischio territoriale e la valutazione a livello aziendale dei costi e benefici delle attività.
- Sono da ritenersi prioritarie per tutte le AASSLL le attività che, in quanto classificate dal Ministero della Salute come "livelli assistenziali essenziali" condizionano i finanziamenti alle Regioni, quali: Livelli minimi di controllo previsti sulle anagrafi zootecniche (% ispezioni previste in aziende bovine, ovine, caprine, suine, equine, avicole, cunicole, selvaggina), controllo previsto dai programmi di eradicazione o sorveglianza annuali regionali (99% del patrimonio) per tubercolosi bovina, brucellosi bovina ed ovicaprina e della leucosi bovina enzootica (finalizzate all'ottenimento/mantenimento della qualifica), Inserimento dei dati previsti nel sistema "vetinfo" nei termini previsti (Rendicontazioni malattie).

3. L'ANAGRAFE ANIMALE

Tutte le informazioni relative ai sistemi di identificazione e registrazione degli animali sono contenute nei database delle Anagrafi Zootecniche Informatizzate che rappresentano uno degli strumenti più importanti per la conoscenza dell'entità e della peculiarità del patrimonio zootecnico.

Le Anagrafi Informatizzate, regolate da norme comunitarie e nazionali, rappresentano, infatti, una istituzione strategica per:

- la sorveglianza sanitaria e il monitoraggio epidemiologico: è possibile localizzare in modo preciso allevamenti con problemi sanitari e rintracciare rapidamente gli animali a rischio;
- la tutela della salute del consumatore: risalendo all'origine degli alimenti e agli stabilimenti di allevamento consente di etichettare le produzioni e di documentarne la salubrità;
- la gestione di alcuni aiuti comunitari nel settore agricolo: gli enti che erogano gli aiuti alla zootecnia o che programmano azioni di sviluppo e sostegno all'allevamento possono trarre le informazioni utili a questa attività.

Risulta evidente, pertanto, che le informazioni contenute nelle Anagrafi Informatizzate devono essere rappresentative della realtà e le variazioni e gli aggiornamenti devono essere riportati in modo corretto ed in tempo reale.

Le Unità Operative di Sanità Animale delle AASSLL devono porre in atto le necessarie misure per:

- verificare che l'inserimento e l'aggiornamento delle informazioni relative ad aziende, allevamenti, proprietari, detentori siano effettuate nei tempi stabiliti dalla normativa,
- verificare la completezza delle informazioni ed il rispetto dei tempi di registrazione delle movimentazioni dei capi e delle partite.

Particolare attenzione deve essere posta nella verifica della registrazione delle coordinate geografiche. Al momento dell'assegnazione del codice aziendale, l'azienda sul territorio deve essere individuata e georeferenziata. Il rispetto della tempistica relativa alle registrazioni da effettuare nelle singole anagrafi è prerequisite irrinunciabile per l'impostazione di ogni verifica e controllo.

3.1. OBIETTIVI 2011 PER QUANTO RIGUARDA LE ANAGRAFI ZOOTECNICHE

3.1.1. ANAGRAFE BOVINA

Devono essere migliorati i tempi di notifica e registrazione degli eventi, in particolare per quanto riguarda gli animali morti in azienda.

Devono essere ispezionate **almeno il 5% delle aziende per ogni ASL**, selezionate sulla base dei seguenti criteri:

- a) della consistenza dell'allevamento; dove ciò è possibile, considerata l'esigua realtà zootecnica ligure, rendicontando per fasce di consistenza (1-20, 21-50, 51-150, oltre 150) in modo che sia possibile stratificare il campione;
- b) della eventuale presenza di focolai di malattie infettive: la verifica deve essere fatta in tutti gli allevamenti sede di nuovo riscontro di malattia denunciabile;
- c) delle aziende che richiedono premi comunitari;
- d) di cambiamenti aziendali significativi rispetto all'anno precedente;
- e) dei risultati dei controlli realizzati negli anni precedenti, in particolare per quanto riguarda eventuali irregolarità sulla tenuta del registro di carico e scarico aziendale e dei passaporti;
- f) della corretta comunicazione dei dati all'autorità competente.
- g) di altre categorie di rischi valutate dalla ASL stessa.

Tale percentuale minima di controlli deve essere immediatamente aumentata se si riscontrano casi di mancata conformità.

3.1.1.1. MODALITÀ OPERATIVE

Individuata l'azienda da sottoporre a controllo, prima dell'ispezione, devono essere assunte tutte le possibili informazioni. In particolare, è necessario conoscere almeno: tipologia e consistenza, movimentazioni, Premi PAC, modalità di aggiornamento della Banca Dati.

Sono da considerarsi prioritari:

- i controlli sull'identificazione relativi alla presenza dei marchi d'identificazione sui padiglioni auricolari.
- i controlli sui passaporti, uno per ogni capo presente, che devono essere aggiornati con l'inserimento delle movimentazioni;
- la verifica del registro aziendale di carico e scarico, allineato con la situazione reale e pertanto aggiornato.

Ogni ispezione è oggetto di una relazione che specifica le risultanze dei controlli. Chi effettua il controllo deve firmare il registro aziendale di carico e scarico, con la data del controllo.

Le irregolarità riscontrate devono essere registrate in Banca Dati, specificando il tipo di irregolarità riscontrata, la sanzione irrogata e se il procedimento è aperto o chiuso.

3.1.1.2. RIEPILOGO PROGRAMMA ATTIVITÀ

- Individuazione aziende da controllare secondo le categorie di rischio;
- Esecuzione dei controlli
- Data del controllo e firma del registro aziendale di carico e scarico;

- Inserimento controlli nella Banca Dati;
- Inserimento irregolarità nella Banca Dati.

3.1.2. ANAGRAFE OVINA E CAPRINA

Il numero dei controlli in ogni ASL deve essere pari **almeno al 3% delle aziende ed al 5% del patrimonio ovicaprino**. Per disporre di dati aggiornati è indispensabile che in Banca Dati, come previsto dalla normativa, sia registrato il censimento riferito al mese di dicembre.

Per tutti gli allevamenti aperti in Banca Dati deve essere effettuato il censimento, indipendentemente dalla presenza o meno di capi.

I controlli Sono effettuati da personale dei Servizi Veterinari delle ASL individuando le aziende da sottoporre a controllo sulla base della valutazione del rischio a seconda delle specie; i relativi esiti devono essere registrati sul registro aziendale di carico e scarico e sulla Banca Dati dell'Anagrafe ovicaprina. Devono essere effettuati senza alcun preavviso o, se ritenuto necessario, con un preavviso massimo di 48 ore, salvo casi eccezionali. In generale, ad ogni controllo, deve corrispondere una relazione standardizzata, in cui sono specificate tra l'altro le risultanze dei controlli, le carenze emerse e il motivo del controllo.

Verrà deciso il secondo sistema di identificazione come da Reg. CE n.21/2004 e Reg. CE 1560/2007 e successive modifiche

3.1.3. ANAGRAFE SUINA

Il numero minimo dei controlli da eseguire per ogni ASL nel corso dell'anno deve comprenderne **almeno il 10% delle aziende di suini da riproduzione e /o da ingrasso**. Inoltre deve essere garantito il **controllo di almeno l'1% del totale delle aziende suinicole registrate in BDN**, come previsto dal D. Lgs. 200/2010, utilizzando le check list di cui all'all. III del medesimo decreto. Le aziende da controllare devono essere scelte in base ad una analisi dei rischi che tenga conto:

- del numero di animali dell'azienda;
- della situazione epidemiologica, in particolare della presenza di focolai e problemi per la salute animale e umana;
- di cambiamenti relativi alla consistenza e tipologia dell'allevamento;
- della registrazione in Banca Dati delle informazioni di competenza dell'allevatore: censimenti, consistenze, movimentazione.

Le AASSLL possono stabilire anche altri criteri, tenendo però sempre presente che la selezione delle aziende da controllare deve essere rappresentativa del territorio e distribuita in maniera omogenea tra i diversi criteri di rischio individuati.

3.1.4. ANAGRAFE EQUINA

Deve essere programmato in ogni ASL un controllo su **almeno il 5 % delle aziende presenti**.

Le aziende da controllare devono essere scelte in base ad una analisi dei rischi che tenga conto:

- del numero di animali dell'azienda;
- della situazione epidemiologica, in particolare della presenza di focolai e problemi per la salute animale e umana;
- di cambiamenti relativi alla consistenza e tipologia dell'allevamento;
- della registrazione in Banca Dati delle informazioni di competenza dell'allevatore: censimenti, consistenze, movimentazione.

Considerato che il territorio ligure ha avuto nel 2010 dei focolai di AIE , si dovrà dare particolare evidenza alla funzione di informazione e formazione degli operatori coinvolti, utilizzando, in caso di riscontro di irregolarità in cui non siano evidenziabili gli estremi del comportamento doloso, lo strumento della prescrizione.

3.1.5. ANAGRAFE AVICOLA

Le AASSLL sono tenute a verificare la corretta registrazione in Banca Dati dell'Anagrafe Avicola di tutte le informazioni relative alle aziende ed agli allevamenti.

3.1.6. ANAGRAFE APISTICA

Ai sensi della legge regionale n. 36 del 09-07-1984 e del decreto 4 dicembre 2009 (BDN non ancora operativa) è prevista la registrazione di ogni allevamento di api.

Il Decreto Ministeriale 4 dicembre 2009, pubblicato in GU il 22 aprile 2010, promuove e regola l'anagrafe apistica, ma non è stato ancora emanato il manuale operativo ministeriale di cui all'art. 5 del decreto stesso, che deve indicare tempi e modalità di funzionamento dell'anagrafe gestita tramite la BDN.

Inoltre, tenuto conto che l'articolo 2 della legge regionale n° 7 del 12/04/2011 "Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità Montane soppresse" dispone che a seguito della cessazione delle deleghe agli Enti Delegati, a far data dal 1 maggio 2011, sono esercitate dalla Regione le

funzioni già svolte da tali Enti in materia di agricoltura, ed in particolare nel settore apistico, si rimane in attesa della definizione da parte della Giunta Regionale delle strutture competenti alla ricezione delle denunce di allevamento di api.

4. BENESSERE ANIMALE

Per il controllo del Benessere degli animali da reddito si rimanda a quanto disposto dalle DGR 779/2010 e 1474/2010 e a quanto previsto nel paragrafo 2 del presente capitolo.

5. CONTROLLO MALATTIE ANIMALI DA REDDITO – ANNO 2011

5.1. INTRODUZIONE

E' obiettivo 2011 l'adozione da parte di tutte le AASSLL di un protocollo di collaborazione medico veterinaria finalizzato a garantire la collaborazione tra i diversi servizi del Dipartimento di Prevenzione con l'obiettivo di garantire maggiore efficacia nella individuazione degli episodi di zoonosi, di condurre indagini epidemiologiche più complete ed approfondite e adottare adeguate misure di prevenzione.

Nell'ambito della politica sanitaria dell'UE, infatti, la protezione della salute umana contro le malattie direttamente o indirettamente trasmissibili dagli animali all'uomo è considerata un'attività prioritaria a cui dedicare particolare attenzione. La Direttiva 99/2003 evidenzia inoltre la necessità di sottoporre a controllo anche le zoonosi trasmesse da fonti diverse dagli alimenti ed in particolare quelle trasmesse direttamente dagli animali da reddito, dai selvatici e dagli animali da compagnia.

Il protocollo di collaborazione medico-veterinaria dovrebbe essere funzionante entro il 2012 in tutte le ASL e le indagini epidemiologiche condotte dovrebbero essere complete per i rispettivi aspetti medici e veterinari analizzati in relazione all'agente zoonotico responsabile.

Le segnalazioni degli episodi di zoonosi rilevati ed indagati dalle ASL devono essere inviate, per le rispettive competenze, all'Ufficio veterinaria regionale ed al Settore Prevenzione Sanità Pubblica e Fasce Deboli e devono corrispondere in termini di numero di segnalazione, risultati dell'indagine e misure di intervento adottate.

5.2. BOVINI

5.2.1. TUBERCOLOSI

L'obiettivo finale del programma di eradicazione della tubercolosi bovina è l'acquisizione della qualifica territoriale di "Regione Ufficialmente Indenne", attraverso l'attività di controllo sugli allevamenti e sugli animali, sulla base della normativa comunitaria, che risulta molto più restrittiva rispetto a quella nazionale: infatti i requisiti necessari sono il mantenimento di una percentuale di allevamenti ufficialmente indenni pari al 99,9% e di una percentuale di aziende infette inferiore allo 0,1%, per almeno sei anni.

Il programma di eradicazione è di durata annuale, viene rinnovato di anno in anno e si prefigge il raggiungimento dei seguenti scopi:

- il proseguimento e l'intensificazione delle misure di polizia sanitaria e profilassi della tubercolosi bovina e bufalina;
- l'intensificazione dell'azione di risanamento degli allevamenti infetti, al fine dell'ottenimento della qualifica di ufficialmente indenne;
- il mantenimento della qualifica di ufficialmente indenne per gli allevamenti che hanno già raggiunto tale obiettivo;

Il programma di risanamento, applicato sull'intero territorio regionale, si basa su controlli a cadenza annuale di tutti i bovini e bufalini di età superiore a 6 settimane di età tramite il test intradermico (IDT) per la diagnosi della tubercolosi e sulla macellazione degli animali positivi.

Il Programma ha conferito particolare importanza alla sorveglianza al macello per quanto riguarda soprattutto gli animali da ingrasso e all'attività diagnostica di laboratorio mirante all'isolamento e tipizzazione di *M. bovis*; allo scopo la D.G.R. N. 1012 del 7 agosto 2008 prevede apposite schede di rilevazione (Allegato N. 4 e N. 5) ai fini della raccolta dei dati alla macellazione.

Controlli anno 2011-2012

ASL	Numero totale degli animali soggetti al programma	Numero totale degli animali da esaminare nel quadro del programma	Numero di animali soggetti ad eventuali piani di diradamento delle prove	Numero di animali previsti per il controllo	Numero di animali previsti per il controllo individuale
1	2.800	2.600	0	2.600	2.600
2	3.800	3.500	0	3.500	3.500
3	3.100	2.700	0	2.700	2.700
4	3.482	2.995	0	2.995	2.995
5	2.200	1.750	0	1.750	1.750

L'attività verrà verificata tramite i flussi relativi ai debiti informativi sia inseriti nel sistema informatico sia ricevuti per via cartacea. Resta ovviamente inteso che sulla scorta della situazione epidemiologica, la Regione Liguria potrà disporre l'aumento del numero e/o della frequenza dei controlli, commisurando l'attività di controllo ad una attenta valutazione sanitaria condotta sulla base dell'analisi del rischio.

5.2.2. BSE

Il Piano di sorveglianza prevede una sorveglianza passiva sugli animali sospetti clinici di malattia, con prelievo di campioni di SNC, ed una sorveglianza attiva sugli animali regolarmente macellati di età superiore ai 72 mesi e sui bovini di età superiore ai 48 mesi appartenenti a talune categorie a rischio quali:

- animali morti in azienda o durante il trasporto;
- animali macellati d'urgenza;
- animali con sintomatologia rilevata alla visita ante mortem;
- animali abbattuti a seguito di connessioni epidemiologiche con altri focolai di BSE.

I Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. sono chiamati ad effettuare:

- in base a quanto stabilito dall'Ordinanza ministeriale 28 luglio 1994 e successive modifiche, campionamenti negli alimenti ad uso zootecnico, al fine rilevare eventuali frammenti ossei o altre componenti di origine animale, e di conseguenza escludere, ai sensi della vigente normativa, eventuali mangimi contaminati per l'alimentazione degli animali da reddito;
- in base all'art.7 del Decreto Ministeriale 7/01/2000, semestralmente, presso tutti gli allevamenti nei quali esista almeno un bovino riproduttore, le operazioni di seguito elencate:
 1. Raccolta delle informazioni circa i mangimi utilizzati dall'azienda, compilando la scheda di cui all'allegato 2 del DM 07.01.2000
 2. esame clinico ispettivo di tutti i bovini, procedendo ad un esame clinico approfondito per tutti gli animali che presentino una sintomatologia sospetta, nel qual caso dovrà essere compilata la scheda di cui all'allegato 1 del DM 07.01.2000
 3. verifica sul registro di stalla il carico e lo scarico degli animali deceduti dall'ultima visita effettuata con verifica delle cause di morte accertata.

Gli accertamenti possono essere concomitanti con le operazioni di profilassi o altri interventi programmati. L'attività verrà verificata tramite i flussi relativi ai debiti informativi sia inseriti nel sistema informatico sia ricevuti per via cartacea.

5.2.3. BRUCELLOSI BOVINA

Il Programma di eradicazione della brucellosi bovina prevede il conseguimento della qualifica territoriale secondo la normativa comunitaria: è richiesto per la brucellosi che la percentuale di allevamenti in qualifica, almeno il 99,8% dei presenti, sia consolidata da cinque anni e che la favorevole situazione epidemiologica sia confermata dall'assenza di isolamenti di *Brucella abortus* da almeno tre anni.

Attualmente le Province di Savona ed Imperia sono ufficialmente indenni da brucellosi bovina e la provincia di Savona è ufficialmente indenne anche da brucellosi ovi-caprina Tale qualifica è stata attribuita a livello comunitario. L'obiettivo finale del programma rinnovato ogni anno è il conseguimento della qualifica per l'intera Regione.

Per una migliore valutazione dei casi di sieropositività sporadiche, per cui si può sospettare l'interferenza di altri patogeni, l'IZS ha predisposto un protocollo di approfondimento diagnostico che, fra gli altri accertamenti, prevede la ricerca di *Yersinia enterocolitica* sulle feci.

La normativa comunitaria, in caso di sospetto o presenza confermata di infezione in allevamenti già ufficialmente indenni, prevede l'adozione di protocolli diversificati che consentono maggiore flessibilità rispetto a quelli nazionali. In particolare le procedure di sospensione della qualifica, previste per i casi in cui l'infezione non è confermata, si prestano bene alla gestione dei casi di sieropositività riferibili a cause aspecifiche, in aumento nelle fasi conclusive dei piani di eradicazione o ad eradicazione già conseguita.

Si ritiene di poter adottare le disposizioni comunitarie di cui al D. Lgs. 196/99, relativamente alle procedure di sospensione e revoca della qualifica di allevamento, integrate da interventi diagnostici cautelativi supplementari.

Nelle province già in possesso della qualifica comunitaria (Imperia, Savona) l'obiettivo del programma 2011 è il mantenimento dei requisiti, e la periodicità dei controlli è biennale, in modo che nell'arco di 2 anni sia controllato il 100% degli allevamenti e degli animali.

Nelle restanti province l'obiettivo 2011 consiste nel raggiungimento dei requisiti e della qualifica di cui sopra, e pertanto la periodicità dei controlli rimane annuale (100% degli allevamenti e degli animali controllati ogni anno).

Controlli 2011-2012

ASL	Numero totale degli animali (esclusi quelli delle province U. I.)	Numero totale degli animali da esaminare nel quadro del programma (esclusi quelli delle province U.I.)	Numero di animali soggetti ad eventuali piani di diradamento delle prove	Numero di animali previsti per il controllo	Numero di animali previsti per il controllo individuale
3	3.100	1.950	0	1.950	1.950
4	3.482	2.516	0	2.516	2.516
5	2.200	1.500	0	1.500	1.500

Resta ovviamente inteso che sulla scorta della situazione epidemiologica, la Regione Liguria potrà disporre l'aumento del numero e/o della frequenza dei controlli, commisurando l'attività di controllo ad una attenta valutazione sanitaria condotta sulla base dell'analisi del rischio.

L'attività verrà verificata tramite i flussi relativi ai debiti informativi sia inseriti nel sistema informatico sia ricevuti per via cartacea.

5.2.4. LEUCOSI ENZOOTICA BOVINA

Per quanto attiene la Leucosi bovina enzootica, la qualifica sanitaria di territorio ufficialmente indenne ai sensi del D.L.vo 22 maggio 1999, n. 196, Allegato D, capitolo I, punto F, lettere *a, b, c, d, e* viene mantenuta a condizione che permangano le condizioni e siano mantenuti i requisiti previsti per il suo ottenimento, in particolare:

- Tutti gli animali abbattuti nel territorio di competenza sono soggetti a ispezione ufficiale post-mortem e devono essere notificati tutti i tumori che potrebbero essere causati dal virus della leucosi bovina enzootica ai fini degli esami di laboratorio;
- Tutti gli animali che reagiscono positivamente ad una qualsiasi delle prove ufficiali vengono abbattuti e i rispettivi allevamenti restano soggetti alle restrizioni sino a quando verrà ripristinata la loro qualifica sanitaria;
- Ogni anno tutti i bovini di età superiore a 24 mesi, in almeno il 20% degli allevamenti, sono stati sottoposti e hanno reagito negativamente a una prova sierologica o, per gli allevamenti lattieri, agli esami di campioni di latte. Se viene utilizzato il latte di massa, i controlli dovranno prevedere tre prove nell'arco dell'anno, effettuate a tre mesi di intervallo.

Nelle province già in possesso della qualifica comunitaria (Imperia, Savona) l'obiettivo del programma 2011 è il mantenimento dei requisiti, e la periodicità dei controlli è biennale, in modo che nell'arco di 2 anni sia controllato il 100% degli allevamenti e degli animali.

Nelle restanti province l'obiettivo 2011 consiste nel raggiungimento dei requisiti e della qualifica di cui sopra, e pertanto la periodicità dei controlli rimane annuale (100% degli allevamenti e degli animali controllati ogni anno).

Controlli 2011-2012

ASL	Numero totale degli animali (esclusi quelli delle province U. I.)	Numero totale degli animali da esaminare nel quadro del programma (esclusi quelli delle province U.I.)	Numero di animali soggetti ad eventuali piani di diradamento delle prove	Numero di animali previsti per il controllo	Numero di animali previsti per il controllo individuale
3	3.100	1.950	0	1.950	1.950
4	3.482	2.516	0	2.516	2.516
5	2.200	1.500	0	1.500	1.500

Resta inteso che sulla scorta della situazione epidemiologica, la Regione Liguria potrà disporre l'aumento del numero e/o della frequenza dei controlli, commisurando l'attività di controllo ad una attenta valutazione sanitaria condotta sulla base dell'analisi del rischio.

5.2.5. BLUE TONGUE

Allo stato attuale nel territorio della Regione Liguria si attua in modo continuativo il Piano regionale di sorveglianza sierologica che prevede controlli diagnostici periodici quindicinali su animali sentinella, attuati sulla base della O.M. 11/5/01 e successive modifiche e che prosegue in collaborazione con gli allevatori che detengono i capi sentinella.

In ciascuna cella dovranno essere controllati mensilmente gli animali sentinella nell'ambito degli allevamenti stabiliti per ciascuna ASL.

Nell'ambito del controllo entomologico si procederà alla cattura degli insetti vettori nel sito dell'ASL all'uopo individuato. L'attività verrà verificata tramite i flussi relativi ai debiti informativi sia inseriti nel sistema informatico sia ricevuti per via cartacea.

5.2.5.1. CAMPAGNE VACCINALI

Completata la I^a Campagna vaccinale 2010, attuata con D.G.R. "Misure di profilassi della blue tongue - attuazione del piano regionale di vaccinazione nei confronti della malattia. Impegno e liquidazione di 86.933,57 a favore delle AASSLL 1 e 2", nel 2011 si effettua una II^a Campagna vaccinale di richiamo sempre nel territorio della AASSL 1 e 2, da attuarsi mediante vaccino inattivato BTV 1-8, che prevede una singola inoculazione negli animali delle specie bovina, ovina e caprina, in quest'ultima specie limitatamente agli animali detenuti in promiscuità e destinati all'alpeggio.

5.2.6. IBR

Il Piano di controllo per la rinotracheite bovina infettiva (IBR) prevede un'adesione volontaria da parte degli allevatori. Gli accertamenti sierologici periodici sono effettuati gratuitamente, preferibilmente in concomitanza con gli altri interventi diagnostici per le profilassi di stato. Gli accertamenti sierologici devono essere praticati su tutti i capi di età superiore a nove mesi. La periodicità dei controlli negli allevamenti infetti è di norma annuale, salvo esigenze particolari debitamente motivate. Al fine dell'acquisizione della qualifica di "Allevamento indenne" tutti i capi in età diagnostica devono essere sottoposti a due controlli ufficiali eseguiti a distanza di almeno cinque mesi e non oltre sette mesi.

Si prevede per il 2011 il controllo del 100% degli allevamenti e dei capi controllabili, aderenti al Piano, al fine del mantenimento/acquisizione della qualifica sanitaria.

L'attività verrà verificata tramite i flussi relativi ai debiti informativi sia inseriti nel sistema informatico sia ricevuti per via cartacea.

5.2.7. AFTA EPIZOOTICA

Come da nota del Ministero della Salute prot. n.5875-P del 31/3/2011, è necessario che le ASL prevedano per l'anno in corso un incremento della sorveglianza clinica sugli animali sensibili e sul patrimonio sensibile locale.

5.3. SUINI**5.3.1. MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI**

Le aziende suinicole sottoposte a Piano di sorveglianza sono quelle da riproduzione (dove è presente anche un solo riproduttore) a ciclo chiuso ed a ciclo aperto, le Aziende da ingrasso, che detengono 4 o più capi, e le stalle di sosta. Le Aziende per autoconsumo non sono sottoposte a sorveglianza, tuttavia i suini devono

provenire da Aziende accreditate, attestato dalla dichiarazione di provenienza (Mod.4), e macellati prevalentemente a domicilio (non entrano nel circuito commerciale).

Il campionamento è preceduto da una verifica, da parte del veterinario ufficiale, del registro aziendale di cui all'art. 3, comma 3 del D.P.R. 30 aprile 1996 n. 317. Tale verifica nelle stalle di sosta è diretta:

- a) Al controllo delle movimentazioni delle partite in entrata ed in uscita ed all'accertamento della corrispondenza tra l'effettivo riportato in detto registro e la reale consistenza aziendale;
- b) Alla tenuta del registro delle disinfezioni di cui all'art.11 dell'O.M. 5 agosto 1999, al suo aggiornamento ed il corretto uso dei disinfettanti;
- c) All'accertamento del regolare avvicendamento degli animali, comprati e venduti entro 30 giorni dall'acquisto, attraverso l'acquisizione della prescritta certificazione sanitaria.
- d) Ai requisiti igienici, anche per quanto attiene lo smaltimento delle deiezioni degli animali. In caso di non corretta tenuta dei registri, la qualifica sanitaria viene sospesa fino alla completa regolarizzazione dello stesso da parte dell'allevatore.

I prelievi di sangue eseguiti in applicazione del Piano per M.V.S. saranno utilizzati per effettuare sia gli accertamenti previsti dal D.M. 01.04.1997, relativo al piano per Malattia di Aujeszky, sia per la Peste Suina Classica.

In assenza di stalle di sosta, sono sottoposte a controllo le aziende suinicole a indirizzo produttivo "riproduzione", secondo le seguenti modalità:

- Aziende da riproduzione a ciclo chiuso: prelievo a cadenza annuale
- Aziende a ciclo aperto: prelievo a cadenza semestrale
- Aziende da ingrasso:
 - accreditamento: due prelievi a distanza di 28-40 giorni su un numero sufficiente di suini per rilevare la presenza del 5% della MVS con un intervallo di confidenza del 95% (vedi Dec. 2005/779/CE)
 - sorveglianza: (art. 6, comma 3 Dec. 2005/779/CE) prelievi semestrali flussi informativi

L'attività verrà verificata tramite i flussi relativi ai debiti informativi sia inseriti nel sistema informatico sia ricevuti per via cartacea.

In caso di una singola sieropositività, si procederà secondo le indicazioni fornite dalle norme generali, al sequestro della Azienda e alla momentanea sospensione della qualifica. Se a conclusione dei controlli effettuati il singolo soggetto sieropositivo rientra nella definizione di singleton reactor come prevede l'art. 11 della O.M. del 26.07.2001, verrà macellato secondo le modalità stabilite dall'art. 10 della medesima Ordinanza Ministeriale.

Se la positività sierologia non è ascrivibile al singleton reactor, si procederà ad applicare le procedure descritte dall'art. 9 comma 5 dell'O.M. 26 luglio 2001.

Nel caso in cui l'esame delle feci dimostri la presenza dell' Enterovirus, l'azienda è dichiarata focolaio e si procederà secondo quanto stabilito dal D.P.R. 17 maggio 1996 n. 362.

5.3.2. PESTE SUINA CLASSICA

Il piano di sorveglianza coinvolge tutti gli allevamenti suini da riproduzione; i prelievi di sangue eseguiti in applicazione del Piano per M.V.S., saranno utilizzati per effettuare sia gli accertamenti previsti dal D.M. 01.04.1997, relativo al piano per Malattia di Aujeszky, sia per la Peste Suina Classica. L'attività verrà verificata tramite i flussi relativi ai debiti informativi sia inseriti nel sistema informatico sia ricevuti per via cartacea.

In caso di riscontro di sieropositività per PSC nell'ambito dei controlli sierologici effettuati in ottemperanza del presente Piano, dovranno applicarsi le procedure del manuale di diagnostica, approvate con Decisione 2002/106/CE. In caso di Peste Suina Classica confermata, si applicheranno le norme dettate dal D. Lgs. n. 55 del 20 febbraio 2004.

5.3.3. MALATTIA DI AUJESZKY

Il Piano prevede un programma di controllo della malattia di Aujeszky basato su:

- profilassi igienico-sanitaria
 - trasporti (pulizia e disinfezione del mezzo)
 - misure igieniche per il personale
 - controllo dei visitatori
- vaccinazione pianificata di tutti i suidi allevati:
 - riproduttori
 - ingrasso

Riproduttori: sono sottoposti ad almeno 3 vaccinazioni ogni anno con vaccini inattivati deleti. Per l'esecuzione degli interventi vaccinali il proprietario può avvalersi del proprio veterinario aziendale, previa comunicazione alla ASL competente per territorio. Le spese relative all'acquisto di vaccini ed alla loro inoculazione sono a carico del proprietario o detentore.

Nuovi nati: sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° ed il 90° giorno di vita.

Verretti e scrofette: sono sottoposti ad un richiamo entro il 180° giorno di vita.

Ingrasso: i suini sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° ed il 90° giorno di vita.

Agli animali destinati ad essere macellati oltre il 7° mese di età deve essere praticato un terzo intervento vaccinale tra il 6° ed il 7° mese di vita.

Al fine di valutare l'andamento del programma, ogni anno gli allevamenti da riproduzione con più di 6 scrofe devono essere sottoposti a controllo sierologico secondo lo schema di cui all'allegato V – D.M. 1 aprile 1997. I prelievi di sangue eseguiti in applicazione del Piano per M.V.S. saranno utilizzati sia per effettuare sia gli accertamenti previsti dal D.M. 01.04.1997, relativo al piano per Malattia di Aujeszky, sia per effettuare gli accertamenti nei confronti della Peste Suina Classica.

L'attività verrà verificata tramite i flussi relativi ai debiti informativi sia inseriti nel sistema informatico sia ricevuti per via cartacea.

5.4. OVICAPRINI

5.4.1. BRUCELLOSI OVICAPRINA

Al fine del mantenimento della qualifica sanitaria di territorio ufficialmente indenne per le ASL che già la posseggono (ASL 2 Savonese), e del raggiungimento di tale qualifica per le altre, si prevede l'applicazione di un Piano di controllo basato su due livelli:

Controlli anno 2011-2012

ASL	Numero totale delle aziende (escluse quelle delle province ufficialmente indenni)	Numero di aziende soggette al programma (escluse quelle delle province ufficialmente indenni)	Numero di aziende soggette ad eventuali piani di diradamento delle prove	Numero di aziende previste da controllare
1	370	370	0	370
3	620	620	0	620
4	510	510	0	510
5	600	600	0	600

Livello di Sorveglianza campionario minimo: tale livello si basa sul controllo sierologico a sorteggio, da effettuarsi su base annuale, del 5% degli ovi caprini di età superiore a sei mesi.

La scelta degli animali dovrà garantire la casualità della selezione, casualità che si ritiene soddisfatta attraverso il campionamento per randomizzazione semplice (o campionamento casuale semplice) a partire da una "lista di campionamento" rappresentata dall'elenco dei codici identificativi degli ovis e dei caprini registrati in BDN o, in alternativa, definita sulla base degli allevamenti e dei censimenti registrati in BDN, secondo le seguenti modalità:

I^A FASE

- estrazione dalla BDN degli allevamenti ovis e caprini comprensivi dei censimenti
- definizione dell'elenco degli allevamenti, ordinato in senso crescente, sulla base del codice aziendale
- definizione della lista di campionamento degli animali, cui saranno attribuiti un "codice numerico" progressivo attribuito sulla base del codice aziendale e del numero di animali censiti
- estrazione del campione per randomizzazione semplice.

Si sarà così ottenuto un duplice elenco: uno rappresentato dai "codici numerici" attribuiti a singoli animali, il secondo dei corrispondenti allevamenti di detenzione .

II^ FASE

- negli allevamenti in cui sono detenuti gli animali i cui "codici numerici" sono stati estratti, trascrivere sul Mod. 2/33 bis i codici identificativi di tutti gli animali di età superiore ai sei mesi, tale elenco rappresenta la lista di campionamento su cui effettuare il successivo campionamento casuale semplice
- estrazione del campione per randomizzazione semplice
- esecuzione dei controlli sierologici.

L'elenco degli animali selezionati e tutta la documentazione relativa alle modalità di campionamento dovranno essere mantenute agli atti, e a richiesta trasmessa allo scrivente Settore per la necessaria attività di controllo, di cui costituisce parte integrante.

Livello di Controllo sulla base dell'analisi del rischio: sono previsti controlli sierologici supplementari rispetto a quanto previsto dal "Livello di sorveglianza campionaria minimo", che dovranno essere effettuati nelle categorie di greggi individuate a rischio, sui capi di età superiore ai 6 mesi.

Vengono considerati elementi di rischio che indirizzano all'effettuazione di controlli supplementari rispetto al livello minimo previsto:

- l'attività del pascolo vagante con transito in territorio extraprovinciale.
- la proprietà di commercianti che praticano scambi (anche con destinazione macello) con altre Regioni non ufficialmente qualificate
- la pratica dell'alpeggio in condizione di promiscuità con greggi originarie da Regioni non ufficialmente qualificate.
- la pratica dell'alpeggio su aree montane dove sia stata accertata la brucellosi negli ungulati selvatici;
- la nuova costituzione di greggi;
- altre situazioni individuate sulla base dell'analisi del rischio locale.

Controlli supplementari dovranno essere condotti, inoltre, in tutti gli allevamenti ovi caprini il cui indirizzo produttivo è orientato alla produzione di latte alimentare.

Sulla scorta della situazione epidemiologica, la Regione Liguria potrà disporre l'aumento del numero e/o della frequenza dei controlli, commisurando l'attività di controllo ad una attenta valutazione sanitaria condotta sulla base dell'analisi del rischio.

L'attività verrà verificata tramite i flussi relativi ai debiti informativi sia inseriti nel sistema informatico sia ricevuti per via cartacea.

5.4.2. SCRAPIE

In ogni ASL deve essere svolta la seguente attività di sorveglianza:

- Sorveglianza passiva sugli animali sospetti clinici di malattia, con prelievo dell'obex al fine dell'esecuzione del test rapido.
- Sorveglianza attiva su tutti gli ovini e i caprini di età superiore ai 18 mesi appartenenti a talune categorie a rischio quali:
 - animali morti in azienda o durante il trasporto,
 - animali abbattuti a seguito di connessioni epidemiologiche con altri focolai di Scrapie
- Selezione genetica dei montoni appartenenti alle aziende iscritte al L.G. ed inserite obbligatoriamente nel Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle Encefalopatie spongiformi negli ovini

L'attività verrà verificata tramite i flussi relativi ai debiti informativi sia inseriti nel sistema informatico sia ricevuti per via cartacea.

Considerato inoltre che nella ASL 2 si è verificato un focolaio di scrapie come obiettivo prioritario rientra la gestione del focolaio e tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Conseguentemente anche le azioni volte, per quanto di competenza della ASL, a garantire l'indennizzo entro i termini previsti.

5.5. AVICOLI

5.5.1. INFLUENZA AVIARE

L'analisi del rischio condotta a livello regionale ha consentito di escludere dall'attività di campionamento gli allevamenti rurali; inoltre la D.G.R. N. 902 del 9 agosto 2006, con cui la Regione Liguria ha approvato le

Linee Guida per il monitoraggio dell'influenza aviaria, consente di effettuare il campionamento dei ratiti in sede di macellazione, mentre il Piano di Monitoraggio 2010, in considerazione della loro breve vita produttiva, consente di escludere dal piano di monitoraggio i broiler e le quaglie da carne, pertanto il monitoraggio interesserà, con cadenza semestrale, esclusivamente gli allevamenti industriali e free range. Sempre con DGR 902/2006 si è ritenuto non necessario procedere ad un monitoraggio attivo sull'avifauna selvatica.

Pertanto le AASSLL sono chiamate a effettuare:

- Controllo sierologico del 100% degli allevamenti avicoli industriali con cadenza semestrale, nel periodo primaverile e autunnale;
- Intensificazione delle attività di vigilanza sull'applicazione delle norme di biosicurezza nelle aziende, mezzi di trasporto, con particolare riferimento alle operazioni di pulizia e disinfezione, attraverso l'effettuazione di almeno un'ispezione mirata alla verifica e al rispetto dei requisiti di biosicurezza;
- Controllo delle aree umide; tale controllo viene effettuato nel periodo maggio dicembre con cadenza almeno quindicinale.

L'attività verrà verificata tramite i flussi relativi ai debiti informativi sia inseriti nel sistema informatico sia ricevuti per via cartacea.

5.5.2. SALMONELLA

È prevista l'adozione di uno specifico piano regionale.

5.5.3. MALATTIA DI NEWCASTLE

Qualora in un'azienda siano presenti volatili sospetti di infezione o di contaminazione dalla malattia, il veterinario ufficiale applica immediatamente i mezzi ufficiali di indagine atti a confermare o ad escludere la presenza della malattia provvedendo, in particolare, al prelievo di idonei campioni per i necessari esami diagnostici da parte della locale sezione dell'IZS.

Non appena è notificato un caso sospetto d'infezione, l'autorità competente pone l'azienda interessata sotto controllo ufficiale, disponendo in particolare le misure di cui al DPR 657/96.

L'attività verrà verificata tramite i flussi relativi ai debiti informativi sia inseriti nel sistema informatico sia ricevuti per via cartacea.

5.6. EQUIDI

5.6.1. ANEMIA INFETTIVA EQUINA

L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 105 del 30 giugno 2000 dispone che il Servizio Veterinario esegua su ogni cavallo il test di Coggins e contestualmente un controllo sanitario per escludere la presenza di malattie infettive soggette a denuncia. Considerata la situazione di emergenza verificatasi nel territorio della ASL 3 e ASL 4 nell'anno 2010 risulta di primaria importanza l'obiettivo di intensificare la sorveglianza e di porre massima attenzione in merito alle problematiche di cui sopra sul proprio territorio di competenza.

L'Ordinanza 6 agosto 2010 del Ministero della Salute recante "Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi", peraltro, prevede un controllo ogni due anni e questo può attuarsi nei territori in cui non si è verificata la malattia almeno da due anni.

Nel corso del corrente anno i controlli devono essere quindi effettuati in base a quanto sopra.

L'attività verrà verificata tramite i flussi relativi ai debiti informativi sia inseriti nel sistema informatico sia ricevuti per via cartacea.

5.7. ANIMALI SELVATICI

Il monitoraggio e controllo degli agenti patogeni diffusi nella fauna selvatica è considerato, secondo le indicazioni degli organismi internazionali che si occupano di sanità animale, di importanza strategica per il controllo delle malattie infettive che possono avere un impatto importante sulla salute umana, degli animali allevati e delle popolazioni selvatiche stesse.

Si ritiene pertanto opportuno prevedere nell'arco del triennio 2011 – 2013 che la Regione Liguria predisponga un piano regionale di controllo sanitario della fauna selvatica con la finalità di disporre di una sorveglianza costante del territorio per verificare la presenza e la diffusione delle infezioni che possono essere trasmesse con le carni di selvaggina (come previsto dal DPR 607 del 17/10/96) all'uomo dai selvatici (nel quadro degli interventi di protezione delle zoonosi indicati dalla UE), per la tutela del patrimonio zootecnico e per la tutela delle popolazioni selvatiche presenti nel territorio regionale.

Quanto sopra anche alla luce di quanto disposto dalla DGR 1650/2010 "Linee guida cessione piccoli quantitativi di carni di selvaggina selvatica dal cacciatore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale".

5.8. PREDISPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLE MALATTIE DIFFUSIVE E SOGGETTE A DENUNCIA PER LA PRONTA ED EFFICACE GESTIONE DELLE EMERGENZE

Sono da ritenersi attività prioritarie:

- La predisposizione degli aspetti organizzativi ed operativi preventivi che consentono una rapida ed efficace risposta alle situazioni in fase di preallarme o di emergenza determinata dall'insorgenza di focolai di malattia diffuse, previste nella lista O.I.E. e soggette a denuncia, in particolare per la ASL 2 la scrapie e per la ASL 3 e ASL 4 l'anemia infettiva equina.
- L'adozione immediata di tutti gli adempimenti previsti (amministrativi, operativi e diagnostici) in fase di preallarme e di emergenza per l'insorgenza di focolai di cui sopra, secondo le disposizioni regionali, nazionali e comunitarie. Dal 2009 il Ministero della Salute ha predisposto il sistema informativo malattie animali nazionale (SIMAN) disponibile al sito internet www.vetinfo.sanita.it. L'inserimento dei dati, in caso di focolaio di malattia infettiva, in tale sistema deve essere tempestivo (notifica inviata entro 24 ore dall'evento). Il SIMAN è connesso alla banca dati nazionale zootecnica e garantisce l'univocità e la correttezza dei dati. L'utilizzo di tale sistema informativo è prioritario ma complementare all'invio cartaceo delle informazioni sul focolaio eseguito tramite via fax e posta elettronica.
- E' ricompresa fra le priorità attuative, correlate alla prevenzione delle emergenze, la completa e puntuale attuazione dei programmi di sorveglianza diagnostica che concorrono alla diagnosi precoce dei casi di focolaio di malattie diffuse.

6. CONTROLLI UFFICIALI NELLE AZIENDE DI PRODUZIONE ZOOTECNICA

6.1. LATTE

Il Regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente con frequenza appropriata in base ad una valutazione dei rischi, tenendo conto:

- a) dei rischi identificati associati agli animali, mangimi, alimenti, materiali ed attività che possano influire sulla sicurezza degli stessi;
- b) dei dati precedenti relativi agli operatori del settore
- c) dell'affidabilità dei propri controlli già eseguiti;
- d) di qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità.

Pertanto il Servizio Veterinario di ogni ASL programma l'esecuzione di verifiche periodiche presso le aziende di produzione secondo una frequenza stabilita in base ad una valutazione del rischio dei vari punti soggetti a controllo e secondo criteri predefiniti.

Qualora non vi avesse ancora provveduto, effettua in azienda almeno un controllo annuale.

La competenza dei controlli in azienda, fatto salvo diversi accordi a livello dipartimentale, è di norma della SC Sanità animale.

Per i controlli si fa riferimento:

1. All'intesa Stato Regioni e province autonome del 27/3/2008 sul documento "Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione" per il latte destinato alla trasformazione.
Nel merito si richiama l'attenzione sul fatto che "... qualora l'azienda sia già registrata per la produzione di latte, solo l'attività di vendita occasionale di piccoli quantitativi di latte al consumatore finale non è soggetta ad ulteriore notifica, a condizione che tale attività sia marginale rispetto alla principale. Tale esclusione non esime l'operatore dall'applicazione durante la sua attività delle regole base di igiene e delle buone pratiche agricole al fine di ottenere un prodotto sicuro
2. All'Intesa sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana, del 25 gennaio 2007

I controlli in azienda riguardano:

- 1) Le strutture e attrezzature utilizzate allo scopo
- 2) gli animali produttori
- 3) il latte crudo
- 4) le analisi in autocontrollo e procedure del piano

Presso l'azienda, almeno una volta all'anno, dovranno essere verificati i requisiti igienici e strutturali dell'allevamento, l'attuazione delle procedure previste dal piano di autocontrollo, lo stato di salute degli animali presenti, con particolare riguardo agli animali in lattazione ed al loro apparato mammario, il rispetto dei parametri igienico sanitari del latte, valutando gli esiti ottenuti in autocontrollo dall'azienda medesima.

Le operazioni di risanamento e bonifica per la TBC e per la BRC hanno cadenza annuale.

Il Servizio Veterinario effettua un campione possibilmente nel periodo estivo sul latte di massa destinato alla commercializzazione allo stato crudo (anche tramite i distributori automatici) per l'accertamento di carica batterica, cellule somatiche Stafilococchi coagulasi positivi, *Listeria monocytogenes*, *Salmonella* spp, *E.coli* O157 verocitotossico, *Campylobacter* termotolleranti antibiotici e aflatossine M1 .

In generale, ai sensi dell'art. 54 del Reg. CE 882/2004, qualora a seguito dei controlli ufficiali dovessero emergere elementi tali da fare ritenere che non vengano soddisfatti i requisiti sopraesposti, il Servizio Veterinario disporrà specifici accertamenti e adotterà le necessarie misure sanitarie. Nel caso il Servizio Veterinario competente constati che vengono disattese le prescrizioni impartite, lo stesso adotta i necessari provvedimenti circa l'utilizzazione delle attrezzature e dei locali, ivi compresa la sospensione immediata e temporanea della vendita diretta del latte crudo fino all'adozione del definitivo divieto dell'attività di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana.

In particolare in caso di superamento dei limiti di Stafilococchi coagulasi positivi, *Listeria monocytogenes*, *Salmonella* spp, *E.coli* O157 verocitotossico, *Campylobacter* termotolleranti, la vendita diretta del latte crudo dovrà essere immediatamente sospesa e potrà riprendere a seguito della valutazione favorevole della azioni correttive previste .

Degli esiti non favorevoli e dei provvedimenti di sospensione adottati deve essere fatta comunicazione tempestiva alla SC Igiene alimenti di o.a. competente per i distributori di erogazione automatica del latte crudo e per conoscenza all'ufficio veterinario regionale.

In caso di superamento dei limiti di carica batterica e cellule somatiche, verrà effettuata una valutazione dei dati di autocontrollo e delle procedure in atto, comprese quelle del trasporto del latte e della gestione dei distributori ai fini del ripristino della conformità. Qualora il Servizio Veterinario lo ritenga opportuno, può ripetere il campionamento ai fini del calcolo della media geometrica.

In riferimento all'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all'Allegato III, Sezione IX, del Regolamento CE n. 853/2004, per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno sessanta giorni provvede inoltre ad annotare gli operatori che si avvalgono della deroga e gli esiti dell'attività di controllo sugli stessi per le relazioni previste alla regione.

6.2. ACQUACOLTURA

In applicazione del D.Lgs. del 04/08/2008 n° 148, ed in attuazione della direttiva 2006/88/CE, nonché del D.M. "Disposizioni per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 148/2008", si ritiene necessario prevedere azioni di sostegno e affiancamento al fine di poter raggiungere la piena operatività del sistema nell'arco del triennio.

Pertanto si individuano i seguenti obiettivi:

- messa a regime della iscrizione in BDN per tutte le imprese di acquacoltura entro la fine del 2011
- accrescere il livello di sensibilizzazione e di preparazione delle autorità sanitarie competenti, dei responsabili delle imprese di acquacoltura e di altri operatori coinvolti nel settore, rispetto le principali patologie degli animali di acquacoltura, attuando interventi formativi e specifici incontri, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria (entro il 2012)
- individuare le misure minime di lotta da applicarsi in caso di presenza sospetta o conclamata di un focolaio di talune malattie degli animali acquatici (entro il 2013).

7. ATTIVITA' DI AUDIT

Compatibilmente con la necessità di assolvere gli adempimenti correlati al programma oggetto del presente atto, si ritiene necessario l'avvio di un piano pilota a partire dal 2012 per l'effettuazione di audit presso gli allevamenti, nell'ambito dei PDI in ciascuna ASL. A tal fine quale obiettivo 2011, ciascuna ASL dovrà predisporre procedure adeguate che si adattino alla particolarità di ciascuna specie e filiera.

Di particolare interesse appare lo sviluppo delle attività di audit congiunti a livello di ASL su ambito di competenza mista (Sanità Animale e Igiene degli Alimenti di O.A.) quali benessere animale e piano residui.

8. PIANO DI VIGILANZA E CONTROLLO SANITARIO SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE

Per quanto riguarda tale piano si rimanda a quanto già disposto con DGR 110 del 04/02/2011, salvo la seguente modifica e integrazione relativa alla ripartizione dei campioni di micotossine per il 2011:

MICOTOSSINE 2011	Sorveglianza Aflatossina B1, Ocratossina A, Zearalenone, Deossinivalenolo, Fumonisine	Sorveglianza Aflatossina B1, Ocratossina A	Sorveglianza Tossine T2 e HT2	Vigilanza aflatossina B1, Ocratossina A, Zearalenone, Deossinivalenolo, Fumonisine
	Mangimi per animali da reddito	Mangimi per animali da compagnia	Avena e grano	
Asl 1	8		1	2
Asl 2	8	1	1	2
Asl 3	8	1	1	2
Asl 4	8	1		2
Asl 5	8		1	2

9. PIANO RESIDUI

Per quanto riguarda il piano residui per l'anno 2011, si rimanda a quanto già disposto con DGR n. 110 del 04/02/2011.

Capitolo 4: CONTROLLI A COMPETENZA MISTA ALIMENTI O. A. E I. A. N.

1) INTRODUZIONE

Nel presente capitolo viene riportata la programmazione dei controlli che, per la tipologia dei prodotti ai quali sono rivolti, possono coinvolgere la competenza di più strutture aziendali. Ferma restando l'autonomia organizzativa di ogni singola ASL, viene una volta di più ribadita l'esigenza che i PDI e in generale l'attività aziendale prevedano adeguate forme di integrazione e comunicazione fra le varie strutture organizzative.

2) ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER IL 2011

2.1. PIANO DEI CONTROLLI UFFICIALI CONCERNENTI GLI ALIMENTI E I LORO INGREDIENTI TRATTATI CON RADIAZIONI IONIZZANTI (D. LGS. N. 94/2001)

Al fine di dare applicazione ai controlli previsti dal D. Lgs. 30.1.2001, n. 94 il Ministero della Salute ha comunicato, con nota prot. n. 692-P dell'11.01.2010, che la Sezione di Foggia dell'Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata ha validato e accreditato metodiche di screening e di analisi di conferma per l'identificazione degli irradiati su alcuni alimenti sia di origine vegetale che animale. A tale proposito il Ministero ha altresì segnalato che sussiste la disponibilità della Sezione I.Z.S. di Foggia di analizzare numerosi campioni degli alimenti anzidetti senza compenso, purché gli stessi pervengano alla Sezione stessa entro e non oltre il mese di aprile 2010.

I campioni relativi a tali alimenti dovranno preferibilmente provenire da Paesi extracomunitari. Per i prodotti confezionati il campionamento può riguardare quanto disponibile presso la grande distribuzione.

Fermo restando quanto previsto dal D. Lgs. n. 109/92, i prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti devono riportare la dicitura "irradiato" o "trattato con radiazioni ionizzanti" nella denominazione di vendita e nell'elenco degli ingredienti, anche nel caso di vendita ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 109/92 citato.

L'indicazione del trattamento deve in ogni caso figurare nei documenti che accompagnano o che si riferiscono ai prodotti alimentari irradiati.

Si fa rimando in proposito alle disposizioni dell'art. 14 del D. Lgs. n. 94/2001.

Tab. riparto dei campioni

MATRICI	Carne di manzo con ossa	Carne di pollo confezionata e prodotti a base di pollo	Cosce di rana	Grano	Spezie, erbe aromatiche, condimenti vegetali	Noci della California e brasiliane	Preparazioni a base di molluschi	Gamberi	Funghi secchi	Aglio	Cipolle	Frutta tropicale	Arachidi	TOTALI
ASL 1					1		1		1					3
ASL 2		1							1			1	2	5
ASL 3	2			1	1	1	1	1						7
ASL 4		1	1							1	1			4
ASL 5								1				1		3
Totali	2	2	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2	2	21

Per le modalità e le istruzioni di campionamento e la rendicontazione dei risultati si rimanda agli allegati alla nota ministeriale prot. 692-P del 11/01/2010.

Le Sezioni liguri dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta provvedono a ricevere i campioni dalle AA.SS.LL. di competenza e a farli recapitare alla Sede di Foggia dell'Istituto entro il 31 Maggio 2011.

a) **Tipologia di campionamento:** monitoraggio ai sensi delle linee guida APAT "Metodi di campionamento e misura - raccolta dei risultati dell'attività dei gruppi di lavoro delle Reti Nazionali – APAT ora ISPRA, D.Lgs. 17 Marzo 1995 n.° 230 e s.m.i.",- "Regolamento CE n.° 737/90 del 22 Marzo 1990",- "Regolamento CE n.°1661/1999 del 27 Luglio 1999 e s.m.i." e -"Raccomandazione della Commissione 2003/274/CE del 14 Aprile 2003

b) **Aliquote e matrici:**

◆ Tipologia di matrici alimentari:

- FUNGHI (sia freschi che secchi)
- FRUTTI DI BOSCO (bacche di rovo, lamponi, mirtilli, more di rovo e fragole)
- PESCI E MOLLUSCHI
- SELVAGGINA (caprioli, cervi, daini, cinghiali)
- MIELE
- CARNE (di tutte le specie animali)
- LATTE (vedi nota a seguire)
- FORMAGGI
- ORTAGGI (con particolare riguardo per quelli a foglia larga)
- POLLAME
- CAFFE', THE' E SURROGATI
- CEREALI
- FARINE
- FRUTTA FRESCA E SECCA
- PANE
- PASTA
- UOVA
- OLIO DI OLIVA E DI SEMI
- VINO
- ALIMENTI IN SCATOLA provenienti da paesi extraeuropei

Prevedere inoltre campioni di: pasto medio completo prelevato nelle mense di caserme, ospedali e scuole e campioni di acqua potabile (100 litri) prelevata su sorgenti che servono grandi comunità. Appare inoltre opportuno effettuare campionamenti di derrate alimentari destinate all'alimentazione dei lattanti, come ad esempio: biscotti, latte in polvere ed omogeneizzati di manzo (Regolamento CEE n. 737/90).

◆ Campionamento:

- Quantità: necessita un campione di 1,5-2 kg., prelevato in una sola aliquota.
- Per campioni di particolare valore commerciale (ad esempio funghi secchi e frutti di bosco) il quantitativo si può ridurre a 1 kg.
- Luoghi dove effettuare i campionamenti: a causa della elevata quantità di campione necessaria, sono da escludere i piccoli esercizi commerciali e da prediligere la grossa distribuzione, come aziende agricole, mercati all'ingrosso e supermercati.
- Provenienza: i campioni devono essere selezionati in base al paese di provenienza; si conferisce **priorità ai prodotti provenienti da paesi asiatici, paesi extraeuropei e dell'Est europeo**, senza comunque escludere i prodotti nazionali.
- Tempistica: attuare un'equa distribuzione dei campionamenti durante l'arco di tutto l'anno.
- Verbale di prelievo: è necessario indicare sul verbale il paese originario di provenienza della merce, e, se prodotto nazionale, la regione di provenienza. Per tutti gli alimenti indicare la corretta tipologia del campione e non la sola categoria di appartenenza. Ad esempio per i pesci è importante la specie ittica.

◆ Esecuzione analisi:

I campioni sono analizzati presso i laboratori Arpal, soggetto della rete RESORAD, istituito con Circolare del Ministero della Sanità n.° 2 del 3 Febbraio 1987.

Il Laboratorio Arpal sottopone ad analisi di screening tutti i campioni in breve tempo dal momento della consegna. Dovranno essere indagati la presenza di 131 Iodio, 137Cesio, 60Cobalto, 134Cesio, 54Manganese, e come elemento naturale il 40Potassio (dato importante per quanto riguarda il latte).

In caso di positività ARPAL provvede alla segnalazione immediata agli organi competenti, per l'attivazione delle misure previste, e alla Regione Liguria.

c) **Flussi:** Arpal provvede, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di campionamento, ad inviare gli esiti dei controlli annuali, ripartiti per matrice indagata e ASL, alla Regione Liguria, Dipartimento Salute e Servizi Sociali, ad ISPRA per il seguito alla Commissione Europea (art. 104 del D.L.vo 230/95 e s.m.i. ed art. 36 del Trattato Euratom) e al Ministero della Salute,

d) **Ripartizione** campionamenti fra ASL, per l'anno 2011, come riportati in tabella seguente.

<i>TOT</i>	N° CAMPIONI ASL 1	N° CAMPIONI ASL 2	N° CAMPIONI ASL 3	N° CAMPIONI ASL 4	N° CAMPIONI ASL 5
272	40	64	80	36	52

2.4. ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO COORDINATO DI CONTROLLO PLURIENNALE 2011/2013 DESTINATO A GARANTIRE IL RISPETTO DEI LIMITI MASSIMI E A VALUTARE L'ESPOSIZIONE DEI CONSUMATORI AI RESIDUI DI ANTIPARASSITARI NEI E SUI PRODOTTI ALIMENTARI DI ORIGINE VEGETALE E ANIMALE. (REGOLAMENTO (CE) N. 915/2010 DELLA COMMISSIONE IN GUCE L 269 DEL 13.10.2010)

Il programma comunitario per il periodo 2011, 2012 e 2013 ai sensi del Regolamento 396/05 2010 è stato adottato con Regolamento (UE) n. 915/2010 del 12.10.2010.

I laboratori devono applicare le linee guida sui «Metodi di validazione e procedure di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari in alimenti e mangimi», Documento-SANCO/10684/2009 pubblicato sul sito web della Commissione: (http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf).

Il programma comunitario di controlli da effettuare per il 2011 prevede per l'Italia 65 campioni, comprensivi anche di 11 campioni di prodotti provenienti dall'agricoltura biologica e di 10 campioni di alimenti per lattanti, a base di cereali trattati.

Nella Regione Liguria, in attuazione di tale programma, è previsto un numero minimo di 4 campioni per ciascuna delle undici matrici, di cui alle lettere (a) e (f) in calce all'allegato 1 della Regolamento (CE) N. 1213/08 (fagioli con baccello freschi o congelati;carote; cetrioli;arance o mandarini;pere;patate;riso;spinaci freschi o congelati;farina di frumento;carne di pollame;fegato di bovini e altri ruminanti, suini e pollame), con ricerca degli antiparassitari di cui all'allegato 1 del Regolamento stesso, prevedendo inoltre che un campione di una delle nove matrici vegetali previste sia proveniente da agricoltura biologica, compatibilmente con la presenza sul proprio territorio.

Inoltre nell'ambito del presente programma deve essere prelevato un campione di alimenti per lattanti, a base di cereali, trattati, da sottoporre agli stessi controlli previsti dal programma.

L'articolazione operativa del programma è pertanto impostata secondo la sottostante tabella:

PRODOTTI	Numero campioni	ASL 1	ASL 2	ASL 3	ASL 4	ASL 5
fagioli con baccello (freschi o congelati)	4	1		1	1	1
carote	4		1	2	1	
cetrioli	4	1	1	1		1
arance o mandarini	4	1	1	1		1
pere	4		1	1	1	1
patate	4+ 1*		1	2+1*		1
riso	4	1	1	1	1	
spinaci (freschi o congelati)	4		1	2	1	
farina di frumento	4	1	2	1		
carne di pollame	4	1	1	1		1
fegato (di bovini e altri ruminanti, suini e pollame)	4	1	1	1		1
alimenti per lattanti, a base di cereali, trattati	1			1		
TOTALE	45+ 1*	7	11	15+1*	5	7

*Proveniente da agricoltura biologica

Le modalità di campionamento devono essere conformi a quanto indicato nel Decreto del Ministro della Salute 23 luglio 2003. Il lotto da sottoporre a campionamento deve essere scelto in maniera casuale e i campioni vanno analizzati conformemente alle definizioni di residui di cui al Regolamento (CE) 396/2005.

Per quanto riguarda gli alimenti per lattanti, si specifica che dovrà essere verificato il rispetto dei livelli massimi di residui stabiliti all'articolo 10 della direttiva 2006/141/CE del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, e l'articolo 7 della direttiva 2006/125/CE del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e sugli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, tenendo conto anche delle definizioni di residui che figurano nel Regolamento (CE) n. 396/2005.

Le analisi di laboratorio saranno effettuate da laboratori accreditati A.R.P.A.L. per i campioni di matrici vegetali e dell'I.Z.S. Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per i campioni di carne di pollame e fegato.

I laboratori del controllo ufficiale trasmettono al Ministero della Salute - Direzione Generale della Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione i risultati del programma comunitario di controllo ufficiale per l'anno 2011, in formato XML ed entro il 31 marzo 2012, usando le modalità del Nuovo Sistema Alimenti – Flusso residui prodotti fitosanitari - sul sito del Ministero della Salute (NSIS).

Oltre a tali risultati i Laboratori forniscono le informazioni indicate nell'articolo 3 del Regolamento (CE) 915/2010:

- 1) i metodi analitici applicati e le soglie di notificazione raggiunte, in conformità alle linee guida sulle procedure di convalida e di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari in prodotti alimentari e mangimi;
- 2) il limite di determinazione applicato nei programmi di controllo nazionali e comunitari;
- 3) informazioni relative allo status di accreditamento dei laboratori di analisi che effettuano i controlli;
- 4) le misure di attuazione adottate;
- 5) in caso di eccedenza degli LMR, un'esposizione dei motivi che possono aver portato al superamento degli LMR, corredata di tutte le pertinenti osservazioni riguardanti le opzioni di gestione del rischio;
- 6) ove la definizione di un antiparassitario includa sostanze attive, metaboliti e/o prodotti di degradazione o di reazione, dovranno essere comunicati i risultati dell'analisi conformemente alla definizione giuridica del residuo. Se del caso vanno forniti a parte i risultati dei principali isomeri o metaboliti menzionati nella definizione del residuo;
- 7) le informazioni riguardanti la partecipazione alle prove interlaboratorio comunitarie per i residui di antiparassitari organizzati dalla Commissione Europea

I laboratori del controllo ufficiale designati danno assicurazione all'Ufficio Veterinaria e Sanità Animale della Regione circa la trasmissione al Ministero dei risultati corredati dalle informazioni sopra elencate, con le modalità e nei tempi previsti. Le Aziende Sanitarie Locali trasmettono entro il 31 gennaio 2012 al suddetto Ufficio regionale flusso di riscontro dell'avvenuto adempimento dei controlli in esame.

2.5. CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE QUANTITÀ MASSIME DI RESIDUI DI PRODOTTI FITOSANITARI NEGLI ALIMENTI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELLA SANITÀ DEL 23/12/1992 E SS.MM.II.

Si ritiene necessario assicurare un'efficace politica di prevenzione dei rischi che possono derivare dall'impiego dei prodotti fitosanitari alla salute pubblica e alla salute dei lavoratori, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali, mediante un monitoraggio della circolazione dei prodotti stessi, supportato da un programma di rilevamento dei loro residui negli alimenti.

I Dipartimenti di Prevenzione pertanto predispongono e adottano uno specifico programma di controllo che comprenda tutti gli aspetti legati all'utilizzo dei fitosanitari, tenendo conto dei rischi, delle priorità e delle risorse locali, rapportandosi con il Settore "Prevenzione, Sanità Pubblica e Fasce Deboli" per quanto riguarda le funzioni di tutela degli ambienti di vita, tutela della salute dei lavoratori e sanità pubblica.

Per quanto concerne il controllo dei residui di fitosanitari negli alimenti si forniscono di seguito le seguenti indicazioni:

- Campionamento: ufficiale (specificare nel verbale di campionamento se trattasi di prodotti in ambito regionale o extraregionale)
- Matrici da campionare: prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, cereali, alimenti di origine animale di cui alla tabella seguente;
- Determinazioni analitiche: pesticidi;
- Laboratorio di analisi: gli esami saranno effettuati dall'ARPAL;
- Limiti massimi di residui : Decreto del Ministero della Salute 27.8.2004 "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche ed integrazioni.

Le AA.SS.LL. il cui territorio è caratterizzato da una rilevante produzione agricola dovranno prestare maggiore attenzione alla produzione locale, individuando le matrici coltivate su maggiore superficie e su queste concentrare i controlli al fine di disporre nel triennio di un campione statisticamente significativo.

Il Decreto del Ministero della Sanità del 23/12/1992 e s.m.i. individua il numero di campioni da sottoporre annualmente al controllo per la ricerca dei residui di fitofarmaci e demanda alle Regioni di fornire indirizzi per dare attuazione al programma di controllo nazionale.

Si rimanda alle singole AA.SS.LL eventuali ed ulteriori integrazioni sulla base delle produzioni locali e sulla base della valutazione del rischio.

Tabella riparto per singola A.S.L. dei campioni di alimenti di origine vegetale prodotti in regione.

	ASL1	ASL2	ASL3	ASL4	ASL5	tot
	Imperia	Savona	Genova	Chiavari	La Spezia	
Cereali		1			1	2
Ortaggi	2	6	1		2	11
Frutta	1	2	1		1	5
Vino	1				1	2
Oli **	2*	1		1		4

* 1 campione prodotto con metodi per le produzioni agricole biologiche.

** oli vergini di oliva.

Tabella riparto per singola A.S.L. dei controlli su alimenti di origine animale prodotti in regione

	ASL1	ASL 2	ASL 3	ASL 4	ASL 5	Totali
Carni	1	1	1	2*		5
Latte/deriv		1	2	1	1	5
Prodotti Ittici		1	1	1	2	5
Uova	1	1	2		1	5

*1 campione prodotto con metodi per le produzioni zootecniche biologiche

Tabella riparto per singola A.S.L. dei campioni di alimenti di origine vegetale prodotti al di fuori dell'ambito regionale.

	ASL 1	ASL 2	ASL 3	ASL 4	ASL 5	totali
Cereali	1		3			4
Ortaggi	4	4	21*	5	5	39
Frutta	4	4	19*	5	6	38
Vino			3			3
Oli			3		1	4

*3 campioni prodotti con metodi per le produzioni agricole biologiche.

Tabella riparto per singola A.S.L. dei campioni di alimenti di origine animale prodotti al di fuori dell'ambito regionale.

	ASL 1	ASL 2	ASL 3	ASL 4	ASL 5	totali
Carni	1	1	3		1	6
Latte e deriv.	2	2	4	1	2	11
Prodotti ittici	1	1	2	1		5
Uova		1	2	1	1	5

I punti di prelievo dei campioni saranno preferibilmente:

- per prodotti vegetali provenienti dall'ambito regionale: centri di raccolta aziendali o cooperative;
- per prodotti di provenienza esterna: mercati, depositi all'ingrosso, ipermercati e supermercati;
- per i prodotti di origine animale provenienti dall'ambito regionale: centri di macellazione, di raccolta aziendale e centri commerciali;

- per prodotti di provenienza esterna: mercati generali specializzati e non, ipermercati, supermercati ed esercenti vari.

Le modalità di prelievo da applicare sono quelle previste dal Decreto del Ministero della Sanità 20/12/1980 e s.m.i.. L'analista effettua la codifica dei risultati analitici relativi a ciascun campione, utilizzando il modulo riportato nell'appendice 1 del Decreto del Ministero della Salute del 9.8.2002.

La trasmissione dei risultati delle analisi deve essere effettuata periodicamente dai laboratori di analisi, utilizzando la procedura informatica disponibile sul portale del Ministero Salute Nuovo Sistema Alimenti (NSIS) – Flusso residui prodotti fitosanitari, entro e non oltre il 20 marzo dell'anno successivo alle analisi, a mezzo della rete telematica e secondo le modalità previste dal D.M. Sanità del 22/4/1999, inviando comunque copia in formato excel alla Regione entro la medesima data.

2.6. CONTROLLO SOSTANZE ALLERGENICHE

Considerata la veloce evoluzione delle conoscenze in materia di allergie e reazioni avverse ad alimenti, si ritiene opportuno prevedere nel corso del triennio la programmazione di specifica formazione rivolta agli operatori delle AASSLL al fine di migliorare le tecniche di controllo ed acquisire maggiore conoscenza degli aspetti legati agli allergeni.

Per quanto concerne la pianificazione dell'attività di controllo, fermo restando quanto previsto per i controlli in fase di produzione nella DGR 740/2009, si riportano di seguito le ripartizioni dei controlli minimi da effettuarsi nel 2011 in fase di commercializzazione, rimandando alla suddetta delibera per le procedure, le modalità di campionamento e di analisi e ribadendo la necessità di operare un adeguato controllo dell'etichettatura ai fini della rispondenza ai dettami della Direttiva 2003/89/CE:

Tab. : Controlli matrici origine Animale

tipologia matrici	allergeni	numero campioni				
		ASL1	ASL2	ASL3	ASL4	ASL5
prodotti a base di carne	proteine delle uova, proteine del latte e lattosio	3	5	5	4	4
preparazioni di carne	proteine delle uova, proteine del latte e lattosio	3	2	3	2	2
paste con ripieno o altri prodotti composti di gastronomia	proteine delle uova, proteine del latte e lattosio	2	2	3	2	3
prodotti della pesca congelati/surgelati	proteine dei crostacei	1	1	1	1	1
totale		9	10	12	9	10

tab. Controlli matrici origine vegetali

MATRICI	ALLERGENI	ASL 1	ASL 2	ASL 3	ASL 4	ASL 5
SNACK PASTICCERIA SECCA MUESLI	arachidi e prodotti derivati	3		3		2
ZUPPE MINESTRE CONFEZIONATE GIARDINIERA SOTT'AC.	sedano	3		2	2	
PASTICCERIA SECCA SNACK	frutta a guscio		3		2	
SNACK BUDINI	soia		1	3		3
PRODOTTI ARTIG. (PASTA FRESCA PANE	cereali con glutine	2	3	3	1	2

PRODOTTI GASTR.) per celiaci						
Totale		8	7	11	5	7

Va chiaramente evitato il campionamento se l'allergene è dichiarato in etichetta così come va evitata la ricerca di proteine delle uova nelle carni avicole. I campioni vanno effettuati con metodica ufficiale.

2.6.1. PREVENZIONE DEL RISCHIO ALLERGENI

Attenzione speciale è richiesta per il controllo del rischio potenziale di allergie. Il metodo raccomandato per il controllo del rischio di contaminazione da allergeni è lo sviluppo di un piano HACCP nelle imprese alimentari. Questo include la valutazione dei rischi correlati con ogni passaggio dell'intera catena di produzione, dalla ricezione delle materie prime fino al consumo del prodotto finale. Appare pertanto necessario che la verifica della rispondenza a quanto sopra riportato rientri nell'ambito delle attività di controllo e verifica effettuata sugli stabilimenti di produzione.

2.7. CONTROLLO MATERIALI A CONTATTO E ADDITIVI

L'attività di verifica sui materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, a seguito della recente emanazione di norme comunitarie, assume particolare rilievo nell'ambito del controllo ufficiale.

Tali norme hanno infatti esteso ai materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti alcuni obblighi quali rintracciabilità, buone norme di fabbricazione, che peraltro già esistevano per la filiera alimentare, a dimostrazione del fatto che dal punto di vista della sicurezza alimentare essi vengono sempre più assimilati, dal legislatore, ad un "ingrediente" del prodotto alimentare finito.

Conseguentemente si ritiene opportuno preparare nel corso dell'anno un piano di intervento specifico su questo settore, pur se inizialmente su numeri limitati, riguardante soprattutto la verifica dell'applicazione delle norme in tema di etichettatura, dichiarazioni di "conformità", completezza delle documentazioni accompagnatorie di questi prodotti.

Quanto sopra appare tanto più necessario a seguito degli esiti della recente missione FVO in Italia sugli argomenti in oggetto, nell'ambito della quale sono state riscontrate diverse carenze nel sistema dei controlli ufficiali in particolare relativamente alle attività di verifica sulla produzione, commercializzazione e utilizzo di materiali a contatto con gli alimenti (MOCA) e di additivi alimentari (AA). Tali attività risultano ancora per molti aspetti da sviluppare. Gli aspetti principali che necessitano intervento sono:

- migliorare la formazione del personale che effettua i controlli in attesa che il ministero istituisca obbligo di registrazione per i produttori di MOCA, provvedere a censire tali produttori
- attivarsi per estendere le capacità analitiche dei laboratori che effettuano i controlli ufficiali relativamente ai metodi di analisi e assicurare che tali laboratori siano accreditati
- elaborare strumenti quali linee guida, per l'esecuzione dei controlli e la valutazione delle procedure messe in atto dall'operatore alimentare
- pianificare i controlli sulla base di una analisi dei rischi dei settori MOCA e AA
- migliorare l'efficienza del sistema dei controlli anche attraverso l'adozione di sistemi atti a valutarne l'efficacia ai sensi dell'art. 8 reg. 882/2004/CE
- realizzare audit ai sensi dell'art. 4 par. 6 del reg. 882/2004/CE.

Queste attività sono da svilupparsi nell'arco del triennio 2011/2013.

2.7.1. OBIETTIVI PER IL 2011 RELATIVI A MOCA E ADDITIVI

- 1) Realizzazione di specifici corsi di formazione per gli operatori delle AASSLL;
- 2) Elaborazione di specifici piani e di linee guida regionali relativi all'esecuzione dei controlli;
- 3) Entro il 31/12/2011 le AASSLL dovranno effettuare una ricognizione al fine di censire i produttori di MOCA eventualmente presenti sul territorio, i cui esiti dovranno essere relazionati all'Ufficio Veterinaria e Sanità Animale regionale entro il 31/01/2012.

Per il 2012 e 2013 gli obiettivi saranno inseriti nello specifico piano da emanarsi entro la fine del 2011. In attesa di detto piano e delle linee guida regionali, le AASSLL proseguono le attività di controllo ai sensi della normativa vigente.

Appendice: PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE 2011

La Regione Liguria promuove annualmente un programma di formazione volto a sostenere le attività di controllo pianificate.

Per il 2011 i corsi da realizzare sono:

1. Percorso formativo Audit ai sensi art.4 del Reg. CE 882/2004 (per veterinari, medici, tecnici prevenzione, biologi e chimici). Obiettivo generale dell'evento: formare nucleo regionale di auditor e avviare le attività di Audit previste dall'art. 4 del reg. CE/882/2004.
2. "Il controllo ufficiale sui materiali destinati a contatto sugli alimenti" (per veterinari medici tecnici prevenzione biologi e chimici). Obiettivo generale dell'evento: identificare gli elementi di base per esecuzione attività di controllo ufficiale verso i produttori e gli utilizzatori di materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti.
3. "Il controllo ufficiale degli additivi alimentari" (per veterinari, medici, tecnici prevenzione, biologi e chimici). Obiettivo generale dell'evento: identificare gli elementi di base per esecuzione attività di controllo ufficiale verso i produttori e gli utilizzatori di additivi alimentari.
4. Farmacosorveglianza (per veterinari, tecnici prevenzione, e biologi). Obiettivo generale dell'evento: identificare gli elementi di base per realizzazione attività di controllo ufficiale ai sensi del D. Lgs. 193/2006 e della direttiva 2004/28/CE.
5. Zoonosi (per veterinari, tecnici prevenzione e biologi). Obiettivo generale dell'evento: aggiornare gli operatori sulla gestione delle zoonosi emergenti.
6. Seminario: Allergeni (per veterinari, tecnici prevenzione, medici, biologi e chimici). Obiettivo generale dell'evento: aggiornare gli operatori in tema di allergie alimentari e sicurezza del consumatore.

DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI - UFFICIO VETERINARIA E SANITA' ANIMALE
RENDICONTAZIONE REGIONE LIGURIA

ANNO 2010

IMPORTO DELLE RIPARTIZIONI E TRASFERIMENTI

(Ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.lgs 194 del 19.11.08)

Azienda USL	Importo Annuo Riscosso	Aziende sanitarie Locali (90%)	Tesorerie Provinciali dello Stato (2%)	Istituto Zooprofilattico sperimentale (3,5%)	Regione (3,5%)	Laboratori di referenza di cui alla lettera d) art. 7 d.lgs 194 (1%)	Maggiorazione (0,5%)	totale versato
ASL N. 1 - IMPERIESE	€ 119.451,80	€ 107.071,00	€ 2.379,35	€ 4.163,87	€ 4.163,87	€ 1.189,67	€ 484,02	€ 12.380,78
ASL N. 2 - SAVONESE	€ 147.882,20	€ 132.531,30	€ 2.945,14	€ 5.154,00	€ 5.154,00	€ 1.472,57	€ 625,11	€ 15.350,82
ASL N. 3 - GENOVESE	€ 372.577,54	€ 335.319,79	€ 7.451,55	€ 13.040,21	€ 13.040,21	€ 3.725,78	€ 736,96	€ 37.994,71
ASL N. 4 - CHIAVARESE	€ 73.688,09	€ 66.044,10	€ 1.467,65	€ 2.568,38	€ 2.568,38	€ 733,22	€ 305,76	€ 7.643,39
ASL N. 5 - SPEZZINO	€ 71.443,90	€ 63.942,28	€ 1.428,88	€ 2.500,54	€ 2.500,54	€ 714,44	€ 357,22	€ 7.501,62
								€ -
								€ -
								€ -
								€ -
								€ -
								€ -
								€ -
TOTALE	€ 785.043,53	€ 704.908,47	€ 15.672,57	€ 27.427,00	€ 27.427,00	€ 7.835,68	€ 2.509,07	€ 80.871,32

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

17.06.2011

N. 3718

Pratica D/4736. Derivazione: sorgente trib. Rio Rive (bacino Torrente S. Pietro) titolare: Dellapina Fabrizio. Concessione in sanatoria di derivazione acqua per uso irriguo in Comune di Genova domanda in data: 28/10/1999 ed integrativa in data 28/12/2010.

LA DIRIGENTE

omissis

DISPONE

ART. 1) Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta Dellapina Fabrizio di derivare da una sorgente sgorgante nel Rio Rive (bacino del Torrente S. Pietro), in località Torrazza di Prà, all'altezza del map-pale n. 321 compreso nel foglio n. 8 del N.C.T. del comune di Genova, una portata non superiore a moduli 0,00005 (litri/ secondo 0,005) di acqua per uso irriguo;
omissis

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

17.06.2011

N. 3719

Pratica: D/6429. Derivazione: t. Gorsexio. Richiedente: Saldomeccanica srl.. Domanda di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori ex art. 13 r.d. 1775/33, pervenuta in data: 11.02.11 e relativa alla domanda di concessione di derivazione acqua ad uso idroelettrico in Comune di Mele.

LA DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

ART. 1) Salvi i diritti dei terzi la Ditta Saldomeccanica S.r.l. (C.F. 01976290997) è autorizzata, ai sensi dell'art. 13 del R.D. 1775/1933, ad iniziare i lavori inerenti la concessione di derivazione acqua per uso idroelettrico dal Torrente Gorsexio e dal Rio Tribanda (bacino del T. Leiro), in località Fado del Comune di Mele.

Omissis

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE 3 DIREZIONE PIANIFICAZIONE
GENERALE E DI BACINO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE GENERALE DELLA
PROVINCIA DI GENOVA 20.06.2011 N. 3761**

Nulla osta, ai sensi dell'art. 85 della L.R. 36/1997 e s.m.i. e art. 36 della L.R. 16/2008 e s.m.i., al rilascio del titolo edilizio in deroga ai parametri previsti dal Piano Regolatore Generale per l'attuazione del progetto di realizzazione di una nuova aula per attività polivalenti a servizio dell'edificio scolastico "E.Gonzales" sito in via Roma 173, distinto a catasto al fg. 5 mapp. 411.

IL DIRIGENTE

DISPONE

1) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 85 - comma 1, lett. b), punto 4) - della L.R. 36/1997 e s.m.i. e dell'art. 36 delle L.R. 16/2008 e s.m.i. il nulla osta al Comune di Pieve Ligure al rilascio di concessione edilizia in deroga all'art. 43 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente per l'ampliamento della scuola "E.Gonzales" di Via Roma 143, al fine di consentire la realizzazione di una aula polifunzionale;

2) il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i. per l'intervento in oggetto, volto alla realizzazione di una nuova aula polifunzionale a servizio dell'edificio scolastico, con le seguenti prescrizioni :

- la nuova struttura venga realizzata con l'uso di materiali di chiusura non riflettenti;
- la tinteggiatura dei montanti sia realizzata con lo stesso colore della facciata.

3) che gli elaborati del progetto oggetto di Nulla osta, come sopra approvati, vistati e depositati agli atti del Servizio Pianificazione Generale, allegati al presente provvedimento sono, quindi, costituiti da:

- Relazione tecnica;
- Relazione fotografica;
- Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12.12.1985, comprensiva di documentazione fotografica e rendering
- Tav.1 Inquadramento urbanistico (P.T.C.P., C.T.R., P.R.G., catasto);
- Tav.2 Piano di Bacino e vincoli paesistico ambientali;
- Tav.3 Stato Attuale: Planimetria generale (scala 1.100);
- Tav.4 Stato Attuale: Prospetti (scala 1.100);
- Tav.5 Progetto: Planimetria generale (scala 1:100);
- Tav.6 Verifica grafica distanze (scala 1:100);
- Tav.7 Piante: stato attuale, progetto e confronto (scala 1:100);
- Tav.8 Prospetti est e sud: progetto e confronto (scala 1:100);
- Tav.9 Particolari costruttivi e materiali;
- Tav.10 Inserimento fotografico progetto;

Il presente Provvedimento sarà reso noto mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a cura dell'Amministrazione Provinciale ed all'Albo Pretorio della Provincia.

Il Comune di Pieve Ligure è quindi tenuto ad esperire la procedura di cui all'art. 10, 6° comma, della Legge Urbanistica n. 1150/1942.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, c. 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello

Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta comunicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Arch. Andrea Pasetti

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI
BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI GENOVA**

27.04.2011

N. 2756

**CG02145 - Concessione per mq 86 di greto ad uso posti auto - T. Polcevera - Localita' Rivarolo
- Comune di Genova. Concessionario: Superina Arredamenti s.r.l..**

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Superina Arredamenti s.r.l.. - Via Ponte Polcevera 8 - Genova - l'uso del bene demaniale (mq 86 in sponda sinistra del torrente Polcevera), in prossimità dei terreni identificati dal mappale 271, Foglio 33 Sezione D in Comune di Genova costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.06.2011 fino al 31.12.2014.

La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio.

Per l'uso di mq 86 di greto ad uso pertinenza si è stabilito il canone annuale di euro 236,76 (duecentotrentasei/76) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2012, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI
BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI GENOVA**

06.05.2011**N. 2915**

CG01408 - Concessione mq. 536,75 di greto e mq 491 di greto con costruzione in muratura (totale mq. 1.075) - T. Secca - Loc. Morego - San Quirico - Comune di Genova. Concessionario: S.I.A.S. s.r.l..

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. S.I.A.S. s.r.l.. - Loc. Mereta 2 A - Isola Del Cantone - l'uso del bene demaniale (in sponda destra del torrente Secca), sui terreni dei terreni identificati dai mappali 464, Foglio 8 Sezione D in Comune di Genova costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.07.2011 fino al 31.12.2016. La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per l'uso di mq. 536,75 di greto e mq 491 di greto con costruzione in muratura (totale mq. 1.075) si è stabilito il canone annuale di euro 4.458,78 (quattromilaquattrocentocinquantotto/78) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01./2012, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

Il presente atto costituisce rinnovo della concessione regolata dal precedente provvedimento citato in premessa, ed avviene per concorde volontà delle parti, in quanto non sono intervenute modifiche sulla natura e dimensione delle opere, ossia delle condizioni stabilite nell'atto di concessione.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI
BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI GENOVA**

06.05.2011**N. 2916**

CI07689 - Concessione idraulica per modifica e regolarizzazione di attraversamento aereo, mediante tubazione di adduzione dell'acqua potabile - T. Malvaro - Loc. Casette-Roncazza - Cicagna. Concessionario: Biancardi Ermano.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Al Sig. Biancardi Ermano - Via Divisione Coduri 55/3 - Cogorno - nato a Chiavari (GE) il 25.10.1960, l'uso del bene demaniale (attraversamento del torrente T. Malvaro), in prossimità dei terreni identificati dai mappali, Foglio 6 mappale 1408 Sezione in Comune di Cicagna costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.07.2011 fino al 31.12.2016. La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio.

Per l'uso di modifica e regolarizzazione di attraversamento aereo, mediante tubazione di adduzione dell'acqua potabile - t. Malvaro - loc. Casette-Roncazza - Cicagna - Conc.: Biancardi Ermano si è stabilito il canone annuale di euro 255,78 (duecentocinquantacinque/78) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2012, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per "modifica e regolarizzazione di attraversamento aereo, mediante tubazione di adduzione dell'acqua potabile - t. Malvaro - loc. Casette-Roncazza - Cicagna - Conc.: Biancardi Ermano" sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Direzione, uniti agli atti del procedimento.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 12 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI
BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI GENOVA**

16.05.2011

N. 3099

**CI01626 - Concessione idraulica per briglia (inferiore) di 15 m2 per intercettazione e trattenuta detriti della cava Forte dei Ratti - Fosso Coniglio - Loc. Finocchiara di Quezzi (Genova).
Concessionario: Italcementi S.p.A..**

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Italcementi S.p.A.. - Via Camozzi, 124 - Bergamo, il mantenimento e l'uso del bene demaniale (mq 15,00 sul rio Fosso Coniglio), in prossimità dei terreni identificati dal mappale n. 54, Foglio 27 Sezione A in Comune di Genova, costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.04.2011 fino al 31.12.2016.

La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per il mantenimento e l'uso di una: "briglia (inferiore) di 15 m2 per intercettazione e trattenuta detriti della cava Forte dei Ratti - Fosso Coniglio - Loc. Finocchiara di Quezzi (Genova) - Concessionario: Italcementi S.p.A.. - Scadenza concessione: 31.12.2016", si è stabilito il canone annuale di euro 197,42 (cento novanta sette/42 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2012, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

nate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI
BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI GENOVA**

17.05.2011

N. 3155

**CG02148 - Concessione per mq 200 di greto ad uso pertinenza artigianale. Concessionario:
BNP Paribas Lease Group.**

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla BNP Paribas Lease Group - Via Della Libertà' 16/18 - Milano, l'uso del bene demaniale in sponda sinistra del torrente Polcevera, sui terreni identificati dal mappale 243, Foglio 33 Sezione D in Comune di Genova costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.07.2011 fino al 31.12.2016. La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio.

Per l'uso di mq 200 di greto ad uso pertinenza artigianale si è stabilito il canone annuale di euro 825,91 (ottocentoventicinque/91) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2012, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per l'installazione di una rampa di accesso sulla base dell'elaborato progettuale allegato, vistato da questa direzione, unito agli atti del procedimento.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 24 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI
BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI GENOVA**

24.05.2011**N. 3323**

CI07718 - Concessione idraulica per posa condotta di adduzione filtri - t. Lecciona - loc. Tre Fontane. CI07719 -

Concessione idraulica per posa condotta di adduzione filtri - rio di Sella - loc. Acquafredda Inferiore - Montoggio.

CI07739 - Concessione idraulica per posa condotta di adduzione filtri - loc. Madonna delle Tre Fontane - Montoggio. Concessionario: Mediterranea delle Acque S.p.A..

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Mediterranea Acque S.p.A.. - Idrica - Via S.S. Giacomo e Filippo 7 - Genova, l'uso del bene demaniale (n. 3 attraversamenti dei torrenti R. della Sella, R. di Bonetta, R. Lationa), in prossimità dei terreni identificati dai mappali 148, 1, 277, Foglio 50, 69, 51 in Comune di Montoggio costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.06.2011 fino al 31.12.2019. La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per l'uso di (CI07718) posa condotta di adduzione filtri - t. Lecciona - loc. Tre Fontane, (CI07719) posa condotta di adduzione filtri - Rio di Sella - Loc. Acquafredda Inferiore, (CI07739) posa condotta di adduzione filtri - R. Lationa - Loc. Madonna delle Tre Fontane si è stabilito il canone annuale di euro 592,26 (cinquecentonovantadue/26) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2012, aggiornate sulla base delle indicazione della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

OGGETTO CONCESSIONE	CANONE	DEP. CAUZ.
CI07718	197,42	394,84
CI07719	197,42	394,84
CI07739	197,42	394,84
TOTALE	592,26	1.184,52

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per "(CI07718) posa condotta di adduzione filtri - t. Lecciona - Loc. Tre fontane, (CI07719) posa condotta di adduzione filtri - Rio di Sella - Loc. Acquafredda Inferiore, (CI07739) posa condotta di adduzione filtri - R. Lationa - Loc. Madonna delle Tre Fontane" sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Direzione, uniti agli atti del procedimento.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 24 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza. L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI
BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI GENOVA**

24.05.2011

N. 3325

Ingiunzione di sgombero dell'area demaniale utilizzata a "Insediamento di chiosco prefabbricato" in fregio al Torrente Bisagno" (CG01971) per occupazione senza titolo di area facente parte del demanio fluviale sita in località Prato - Via Pedullà, 109, in Comune di Genova.

IL DIRIGENTE

omissis

ORDINA

Alla sig.ra Antonella Russo, la quale occupa abusivamente un'area facente parte del demanio fluviale sita in località Prato - Via Pedullà, 109, in Comune di Genova entro giorni 60 (sessanta) dalla notifica del presente provvedimento, preavvertendo che, in difetto, si chiederà l'ausilio della forza pubblica

AVVERTE

che in difetto il destinatario del presente provvedimento sarà deferito all'Autorità Giudiziaria competente per violazione dell'art. 650 C.P..

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI
BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI GENOVA**

08.06.2011

N. 3536

CI07750 - Concessione idraulica per un attraversamento del Torrente Varenna, in località Pegli, nel Comune di Genova ed autorizzazione dei lavori per la posa di due tubazioni DN3" DN4". Richiedente: ENI S.p.A..

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. ENI S.p.A., Via Cassanello 63, 16155 Genova C.F. 00484960588, l'uso del bene demaniale (in attraversamento del torrente Varenna), in prossimità del deposito ENI di via Cassanello civ.n.63 in Comune di Genova costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.09.2011 fino al 21.12.2020. La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per l'uso di due tubazioni di adduzione per l'acqua DN3" DN4" protette da bauletto in CLS in attraversamento subalveo del t. Varenna in loc. Pegli a Genova si è stabilito il canone annuale di euro 394,84 (trecentonovantaquattro/84) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2012, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per la "posa di due tubazioni DN3" DN4" protette da bauletto in cls in attraversamento subalveo del t. Varenna in loc. Pegli in Comune di Genova e la demolizione dell'attuale tubazione di adduzione presente lungo l'argine sinistro del t. Varenna nel tratto a monte del ponte di via Lungomare di Pegli" sulla base degli elaborati progettuali allegati, visti da questa Direzione, uniti agli atti del procedimento.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

15.06.2011

N. 3537

CI06491 - Concessione idraulica per attraversamento del rio Fontanelle, in localita' Crevari, nel Comune di Genova assentita ai sigg.ri Vidulich S.G., Amodio A., Boero M., Camoirano M., Di Maio C., Siri R.. Subingresso sigg.ri Camoirano N. e Caviglione R. ai sigg.ri Di Maio C. e Amodio A..

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

1. di prendere atto della rinuncia alla concessione demaniale n. CI06491 per ponte carrabile sul rio Fontanelle a Crevari in Comune di Genova, in sostituzione del guado esistente, con spostamento della tubazione idrica che sarà aggraffata al ponte stesso e la contestuale demolizione del guado in prossimità dei terreni identificati dai mappali 305, 326, 487, 1031, 988, 989, Foglio 29 Sezione B in Comune di Genova, richiesta dai sig.ri Di Maio Catello, nato a Gragnano (Na) il 25.05.1979 e Amodio Adele, nata a Namur (Belgio) il 01.06.1981, a decorrere dall'esecutività del presente provvedimento;
2. di dichiarare il subingresso a favore dei sig.ri Camoirano Nicolò, nato a Genova il 04.05.1949 e Caviglione Rosa, nata a Genova il 15.07.1953 alla lista degli intestatari della concessione precedentemente assentita ai sig.ri Di Maio Catello e Amodio Adele, a decorrere dall'esecutività del presente provvedimento.

3. di prendere atto che la concessione demaniale n. CI06491 sarà ora intestata ai sig.ri Vidulich Sergio Gabriele, nato a Genova il 04.04.1979, Boero Marika, nata a Chiavari (GE) il 31.05.1977, Camoirano Marco, nato a Genova il 01.02.1982, Camoirano Nicolò, nato a Genova il 04.05.1949, Caviglione Rosa, nata a Genova il 15.07.1953, Siri Roberta, nata a Genova il 08.09.1979.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI
BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI GENOVA**

15.06.2011

N. 3686

CG02137 - Concessione greto per mq. 14,40 di greto ad uso posto auto, in localita' Sturla, nel Comune di Genova. Richiedente: Grassi Maria.

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Sig.ra Grassi Maria nato a Nettetal (Germania) il 29.01.1971, l'uso del bene demaniale (in sponda del torrente T. Sturla), porzione del terreno identificato dal mappale 70, Foglio 6 Sezione G in Comune di Genova costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.07.2011 fino al 31.12.2016. La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio.

Per l'uso di mq. 14,40 di greto ad uso posto auto si è stabilito il canone annuale di euro 318,13 (trecentodiciotto/13) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2012, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per "mq. 14,40 di greto ad uso posto auto" sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Direzione, uniti agli atti del procedimento.

IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI
BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI GENOVA**

22.06.2011**N. 3814**

CI05475 - Concessione idraulica per posa in opera e mantenimento di n. 2 condutture in acciaio per il trasporto di olii minerali tra la cameretta di sezionamento oleodotto Iplom e il deposito di olii minerali ex Praoil - Rio Pianego e Rio Fegino - Loc. Fegino - Genova. Concessionario: Soc. Sea Pad s.r.l..

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Seapad S.p.A - Piazza della Vittoria, 1 - Genova, l'uso del bene demaniale (ML 775 in attraversamento del torrente R. Fegino), in prossimità dei terreni identificati dai mappali 58 e altri, foglio 69 Sezione C in Comune di Genova costituente pertinenza del demanio idrico, con decorrenza dal 01.07.2011 fino al 31.12.2016. La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per l'uso di posa in opera e mantenimento di n. 2 condutture in acciaio per il trasporto di olii minerali tra la cameretta di sezionamento oleodotto Iplom e il deposito di olii minerali ex Praoil - Rio Pianego e Rio Fegino - Loc. Fegino - Genova si è stabilito il canone annuale di euro 5.094,41 (cinquemilanovantaquattro/41) da pagarsi in rate annuali anticipate, a partire dal 01.01.2012, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI
BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI GENOVA**

22.06.2011**N. 3815**

CI07728 - Concessione idraulica per rete gas - condotta gas metano dn100 (acciaio) lungh. 4,40 m staffata lato monte ponte carrabile strada Vic. di Mortasco - Fosso del Prato - Case Mortasco (Cicagna). Concessionario: Iren Acqua Gas S.p.A..

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Iren Acqua Gas S.p.A. - Via S.S. Giacomo e Filippo, 7 - Genova, l'uso del bene demaniale (CI07728) rete gas - condotta gas metano dn100 (acciaio) lungh. 4,40 m staffata lato monte ponte carrabile strada Vic. di Mortasco - Fosso del Prato - Case Mortasco (Cicagna) - Conc.: Iren Acqua Gas S.p.A.. -scadenza concessione: 31.12.2019 (m 4,40 in attraversamento del torrente Fosso del Prato), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2019.

La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per la costruzione, il mantenimento e l'uso di: (CI07728) rete gas - condotta gas metano dn100 (acciaio) lungh. 4,40 m staffata lato monte ponte carrabile strada Vic. di Mortasco - Fosso del Prato - Case Mortasco (Cicagna) - Conc.: Iren Acqua Gas S.p.A. - scadenza concessione: 31.12.2019 si è stabilito il canone annuale di euro 217,16 (due cento diciassette / 16 centesimi centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2012 fino al 31.12.2019, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per "(CI07728) rete gas - condotta gas metano dn100 (acciaio) lungh. 4,40 m staffata lato monte ponte carrabile strada Vic. di Mortasco - Fosso del Prato - Case Mortasco (Cicagna) - Conc.: Iren Acqua Gas S.p.A - scadenza concessione: 31.12.2019" sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Direzione 3, uniti agli atti del procedimento.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

22.06.2011

N. 3816

CI07732 - Concessione idraulica per l.e.a. Bt 0,4 kv kv alimentazione utenza privata - attraversamento a campata unica lungh. 60,00 m - t. Tirello - loc. Teglia di Lorsica (Lorsica). Concessionario: Enel Distribuzione S.p.A..

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Enel Distribuzione S.p.A. - Sviluppo Reti Piemonte-Liguria - Casella Postale 109 - Via Alfieri, 10 - Torino, l'uso del bene demaniale (m 60,00 in attraversamento del torrente T. Tirello), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2019.

La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per la costruzione, il mantenimento e l'uso di: (CI07732) l.e.a. bt 0,4 kv kv alimentazione utenza privata - attraversamento a campata unica lungh. 60,00 m - t. Tirello - loc. Teglia di Lorsica (Lorsica) - Conc.: Enel Distribuzione S.p.A - scadenza concessione: 31.12.2019 si è stabilito il canone annuale di euro 4,48 (quattro/48 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2011 fino al 31.12.2019, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per "(CI07732) l.e.a. bt 0,4 kv kv alimentazione utenza privata - attraversamento a campata unica lungh. 60,00 m - t. Tirello - loc. Teglia di Lorsica (Lorsica) - Conc.: Enel Distribuzione S.p.A. - scadenza concessione: 31.12.2019" sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Direzione 3, uniti agli atti del procedimento.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 24 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

**DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE GENERALE DI
BACINO - SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLA
PROVINCIA DI GENOVA**

22.06.2011

N. 3817

CI07733 - Concessione idraulica per l.e.a. bt 0,4 kv kv alimentazione utenza privata - attraversamento a campata unica lungh. 80,00 m - t. Scrivia - loc. Colletta (Montoggio) progr. km 11+493 ss. n. 226 Valle Scrivia. Concessionario: Enel Distribuzione S.p.A..

IL DIRIGENTE

omissis

CONCEDE

Alla Soc. Enel Distribuzione S.p.A. - Sviluppo Reti Piemonte-Liguria - Casella Postale 109 - Via Alfieri, 10 - Torino, l'uso del bene demaniale (m 80,00 in attraversamento del torrente t. Scrivia), costituente pertinenza del demanio idrico fino al 31.12.2019.

La concessione si perfezionerà e avrà efficacia solo con la firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente del Servizio Controllo e Gestione del Territorio

Per la costruzione, il mantenimento e l'uso di: (CI07733) l.e.a. bt 0,4 kv kv alimentazione utenza privata - attraversamento a campata unica lungh. 80,00 m - t. Scrivia - loc. Colletta (Montoggio) progr. km 11+493 SS. n. 226 Valle Scrivia - Conc.: Enel Distribuzione S.p.A. - Scadenza concessione: 31.12.2019 si è stabilito il canone annuale di euro 4,48 (quattro/48 centesimi) da pagarsi in rate annuali anticipate a partire dal 01.01.2011 fino al 31.12.2019, aggiornate sulla base delle indicazioni della Regione Liguria, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

APPROVA

il Disciplinare di Concessione e il Foglio Norme.

AUTORIZZA

ai soli fini idraulici e salvi i diritti dei terzi, i lavori per “(CI07733) l.e.a. bt 0,4 kv kv alimentazione utenza privata - attraversamento a campata unica lungh. 80,00 m - t. Scrivia - loc. Colletta (Montoggio) progr. km 11+493 SS. n. 226 Valle Scrivia - Conc.: Enel Distribuzione S.p.A. - scadenza concessione: 31.12.2019” sulla base degli elaborati progettuali allegati, vistati da questa Direzione 3, uniti agli atti del procedimento.

L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori ha la validità di 24 mesi decorrenti dalla data della firma del Disciplinare di Concessione da parte del Dirigente; entro tale periodo i lavori dovranno essere completamente ultimati.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza.

L'autorizzazione è regolata dalle stesse disposizioni contenute nel Foglio Norme.

IL DIRIGENTE

Dott. Geol. Agostino Ramella

PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali E Trasporti
Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche

AVVISO DI DOMANDA

La ditta Morando Giorgio ha presentato istanza di concessione di derivazione acqua protocollata in data 22.07.10 per moduli di acqua 1.50 (l/sec 150) dal Rio Borlasca in Comune di Isola del Cantone (bacino del t.Scrivia) per uso idroelettrico (pratica D/6509).

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali E Trasporti
Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche

AVVISO DI DOMANDA

La ditta Gatto Alessio ha presentato istanza di concessione di derivazione acqua pervenuta in data 15/06/2009 e integrata in data 08.01.2010, per moduli 0,0007 di acqua (l/sec 0,007) da corso d'acqua affluente del R. Laitona (bacino: T. Scrivia) in Comune di Montoggio per uso Irriguo (pratica D/6471).

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali E Trasporti
Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche

AVVISO DI DOMANDA

La ditta Casazza Giorgio ed Altri ha presentato istanza di concessione di derivazione acqua pervenuta in data 03.08.2007, per moduli 0,001 di acqua (l/sec 0,1) dal Rio Rico affluente del T. Terenzone (bacino: F. Trebbia) in Comune di Gorreto per uso Irriguo (pratica D/6371).

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti
Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche

AVVISO DI DOMANDA

La ditta Ente Parco dell'Antola ha presentato in data 15.12.2004 istanza di concessione di derivazione acqua per moduli di acqua 0.00075 da una sorgente in loc. Monte Antola tributaria del f. del Ponte affl. T. Brugno (bac. T. Trebbia) nel Comune di Propata per uso Umano (pratica D/6180).

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali E Trasporti
Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche

AVVISO DI DOMANDA

La ditta Margiocco Luigi Marco ed altri ha presentato istanza di concessione di derivazione acqua in sanatoria protocollata in data 14/12/1999 per moduli di acqua 0,0067015 (l/sec 0,67015) da una sorgente "Canà da Villa" tributaria Rio Valletta, affluente del Torrente Iso (sottobacino Torrente Verde e bacino del T. Polcevera) in Comune di Campomorone. per uso irriguo (pratica D/5542).

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali E Trasporti
Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche

AVVISO DI DOMANDA

La Ditta Parodi Maddalena ed altri ha presentato istanza di concessione di derivazione acqua in sanatoria protocollata in data 15/12/1999 per moduli di acqua 0,0013 (l/sec 0,13) da una sorgente tributaria del Rio Rialasco (bacino del T. Polcevera) in Comune di Sant'olcese. per uso irriguo (pratica D/5711).

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali E Trasporti
Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche

AVVISO DI DOMANDA

La ditta Comini Franco ed altri ha presentato istanza di concessione di derivazione acqua in sanatoria protocollata in data 09/12/1999 per moduli di acqua 0,000926 (l/sec 0,0926) da una sorgente tributaria del R. Ricco' (Bacino del T. Polcevera) in Comune di Mignanego. per uso irriguo (pratica D5532).

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali E Trasporti
Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche

AVVISO DI DOMANDA

La ditta Parodi Antonio ed altri ha presentato istanza di concessione di derivazione acqua protocollata in data 05.07.2010 per moduli di acqua 1.5 (l/sec 150) da Rio dell'acqua fredda e dal Rio senza nome tributari del T. Molinassi (bac. T. Polcevera) in Comune di Ceranesi per uso idroelettrico (pratica D/6507).

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE
DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

07.06.2011**N. 322**

PRATICA N. 5764 Corso d'acqua Torrente Vecchia Dorgia Nulla Osta Idraulico N. 11818. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa alla regolarizzazione e modifica di una linea elettrica aerea a bassa tensione (400 V) esistente in attraversamento al torrente Vecchia Dorgia in Via Tino località Canaletto nel Comune della Spezia. Ditta: ENEL Distribuzione S.p.A.

IL DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

- 1) di rilasciare alla ditta ENEL Distribuzione S.p.A., fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, l'autorizzazione ai soli fini idraulici e demaniali relativa alla regolarizzazione e modifica di una linea elettrica aerea a bassa tensione (400 V) esistente in attraversamento al Torrente Vecchia Dorgia in Via Tino località Canaletto nel Comune della Spezia, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio e successivamente integrati;

Omissis

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Giotto Mancini

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

21/06/2011**N. 340**

Derivazione d'acqua ad uso irriguo dalla Galleria del Monte Persico e dall'impluvio Sambuco Superiore dal Comune di Levanto, località Brazzo e Valle Sambuco. Unificazione pratiche n. 538/DER e 1231/DER Ditta: Comune di Levanto (Pratica n. 1312/DER)

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

- 1) fatti salvi i diritti dei terzi è concesso al Comune di Levanto di derivare sia dalla Galleria Monte Persico che dall'impluvio Sambuco Superiore, nel territorio del medesimo Comune di Levante, località Brazzo e Valle Sambuco, moduli 0,004 (0,4 l./sec.) di acqua, per complessivi moduli giornalieri 0,008 (0,8 l./sec.) ad uso irriguo;
- 2) la suddetta concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 01/01/2012 e scadenti il 31/12/2041 subordinatamente alla osservanza di tutte le norme e condizioni contenu-

te nel citato disciplinare in data 05/04/2011 di repertorio n. 13375.

omissis

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giotto Mancini

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

20.06.2011

N. 336

Nulla osta N. 12147. Corso d'acqua: Torrente Mezzema. Istanza della Ditta: Comune Di Deiva Marina. Autorizzazione per Variante all'intervento di arginatura e di sistemazione idraulica del Torrente Mezzema in località' Arenella nel Comune di Deiva Marina autorizzato con determinazione dirigenziale N.246 del 23/05/2008.

IL DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

1. di rilasciare al Comune di Deiva Marina l'autorizzazione, ai fini idraulici e demaniali, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, per i lavori di variante all'intervento di arginatura e di sistemazione idraulica del Torrente Mezzema in località Arenella nel Comune di Deiva Marina

Omissis

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giotto Mancini

**PROVINCIA DELLA SPEZIA
SETTORE DIFESA DEL SUOLO**

AVVISO

Pratica n. 641/DER. La ditta Cooperativa Edilizia ZERI-LAVORATORI, ora Cooperativa ZERI LAVORATORI, ha presentato domanda per derivare, così come risulta dalla relativa relazione tecnica, moduli 0,003 (l./sec. 0,3) di acqua, ad uso consumo umano, dal Canale della Carpena in località Roncaccia del comune di Zignago.

La Spezia, 23.06.2011

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giotto Mancini

**PROVINCIA DELLA SPEZIA
SETTORE DIFESA DEL SUOLO**

AVVISO

Pratica n. 1345/DER. La ditta Paganini Virginia ha presentato domanda in data 10/07/2010 per derivare, così come risulta dalla relativa relazione tecnica, moduli 0,0011 (l./sec. 0,11) di acqua, ad uso irriguo, dalla sorgente Fontana Ricca in località Ziona del comune di Carro.

La Spezia, 16.06.2011

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Giotto Mancini

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
16.06.2011 **N. 239/EL-191/147/2011**

Approvazione del progetto definitivo, per la costruzione, da parte della TERNA S.p.A. di una variante in cavo interrato all'elettrodotto a 220 kv "Erzelli - Vignole", T. 277, nel Comune di Genova (El-191).

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica

di concerto con
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge 239/2003 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decre-

ti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

VISTI i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.a.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato DPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'Ambiente;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 152/2006;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTA l'istanza n. TEAOTTO/P20090003153 dell'1 dicembre 2009 (protocollo MiSE 0140248 del 15 dicembre 2009), corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Terna S.p.a. - Area Operativa Trasmissione di Torino - Corso Regina Margherita, 267 - 10143 Torino (C.F. e P.I. 05779661007) ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'autorizzazione, avente efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e urgenza, di inamovibilità, nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alla costruzione ed all'esercizio di una variante in cavo interrato all'elettrodotto 220 kV "Erzelli - Vignole", T. 277, nel comune di Genova;

CONSIDERATO che il suddetto interrimento è finalizzato a risolvere l'interferenza con la realizzazione del nuovo Parco Scientifico Tecnologico di Erzelli in conformità allo Schema di Assetto Urbanistico (SAU Erzelli) approvato con Accordo di Programma, stipulato tra Regione Liguria, Comune di Genova, Università di Genova e High Tech S.p.a. in data 4 aprile 2007, ai sensi dell'art. 58 della L.R. n. 36/97;

CONSIDERATO che il suddetto Accordo di Programma ha individuato nella società Genova High Tech S.p.A. (GHT) il Soggetto Attuatore dell'intervento del Parco Scientifico Tecnologico di Erzelli, dichiarando, inoltre, la pubblica utilità delle opere previste per l'attuazione del SAU Erzelli, ivi compresi gli interramenti degli elettrodotti esistenti, interferenti con le opere stesse;

CONSIDERATO che il progetto in esame prevede l'interrimento del tratto di linea compreso tra il traliccio n. IV posto presso la zona sud del Cimitero di Coronata e la Stazione Elettrica di Erzelli, per una lunghezza di circa 1260 metri;

CONSIDERATO che il tracciato del nuovo cavo, progettato in sinergia con le urbanizzazioni a cura della società GHT, verrà collocato, per la maggior parte, al disotto della futura viabilità, in uno scatolato appositamente realizzato. Per la parte a monte e a valle, esterne all'urbanizzazione del complesso, si sfrutteranno, per quanto possibile, le infrastrutture già presenti;

CONSIDERATO che al termine dell'intervento si procederà alla demolizione di 4 sostegni a traliccio e alla rimozione di circa 950 m di linea aerea;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento discende dalla pubblica utilità delle opere previste nel SAU Erzelli, di cui all'articolo 12 del citato Accordo di Programma del 4 aprile 2007;

CONSIDERATO che le esigenze della pubblica utilità dell'intervento sono state comparate con gli interessi privati coinvolti in modo da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprietà interessate;

CONSIDERATO che gli interventi in questione risultano urgenti e indifferibili per consentire la realizzazione delle suddette opere relative al Parco Scientifico Tecnologico di Genova Erzelli;

CONSIDERATO che, poiché ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è

suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica, la Società Terna S.p.a. ha chiesto che le suddette opere siano dichiarate inamovibili;

CONSIDERATO che gli interventi di cui trattasi non rientrano nelle categorie di opere da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTA la nota n. TEAOTTO/P20100000432 del 22 febbraio 2010, con la quale la società Terna S.p.a. ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto interministeriale 18 settembre 2006, che il valore delle opere in questione è inferiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro);

VISTA la nota n. 0002765 del 12 gennaio 2010, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo dell'opera di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Società Terna S.p.a. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

CONSIDERATO che, poiché i proprietari delle particelle interessate dagli interventi sono inferiori a 50, la Società proponente ha provveduto all'invio delle comunicazioni personali dell'avvio del procedimento, tramite raccomandate A/R, in data 29 gennaio 2010;

CONSIDERATO che l'avviso dell'avvio del procedimento è stato anche affisso all'Albo Pretorio del Comune di Genova ed è stata depositata la documentazione progettuale presso la segreteria comunale dal 5 febbraio 2010 al 21 marzo 2010;

ATTESO che, a seguito delle notifiche e delle comunicazioni di cui sopra, non sono pervenute osservazioni da parte di proprietari di aree interessate dalle opere di cui trattasi;

CONSIDERATO che, con nota del 5 agosto 2010, l'Enel Distribuzione S.p.a. ha presentato istanza alla Provincia di Genova di autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di una linea elettrica in cavo interrato a 132 kV, prevista nell'ambito del suddetto progetto Erzelli in quanto funzionale alla realizzazione del citato Parco Scientifico e Tecnologico della città di Genova;

CONSIDERATO che il suddetto intervento dell'Enel Distribuzione S.p.a. è stato sviluppato congiuntamente con la società Terna S.p.a e verrà realizzato in stretta sinergia con l'interramento dell'elettrodotto a 220 kV "Erzelli - Vignole", oggetto della presente autorizzazione, in quanto entrambi gli elettrodotti seguiranno pressoché il medesimo tracciato;

CONSIDERATO che, con nota prot. 0023305 del 2 dicembre 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito di accordi con la Provincia di Genova, ha, pertanto, convocato una Conferenza di Servizi congiunta per l'esame contestuale di entrambi i procedimenti, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del DPR 327/2001;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 16 dicembre 2010 (Allegato 1), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota n. 0003504 del 18 febbraio 2011 a tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni;

CONSIDERATO che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell'Allegato 2 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alle suddette Conferenze di servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990 e successive modificazioni, quale parere favorevole o nulla osta;

VISTA la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

VISTA la nota n. 0003104 del 18 marzo 2010, con la quale la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, all'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi, ha comunicato l'avvio di tale endoprocedimento;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 3489 dell'8 novembre 2010, trasmesso a questa Amministrazione con nota prot. PG/2010/160971 del 17 novembre 2010 (prot. MiSE n. 0022674 del 26 novembre 2010), con la

quale la Regione Liguria ha rilasciato la prescritta intesa, con prescrizioni;

CONSIDERATO che la suddetta intesa comporta, sotto il profilo pianificatorio urbanistico, l'attestazione di conformità del progetto agli strumenti di pianificazione ed urbanistici vigenti nel comune di Genova;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 1629 del 16 marzo 2011, con la quale la Provincia di Genova ha rilasciato a Enel Distribuzione S.p.a., l'Autorizzazione Unica, ai sensi del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e della L.R. 22/2007 e ss.mm.ii., alla costruzione ed esercizio della citata linea elettrica in cavo interrato a tensione 132 kV, in comune di Genova (nell'ambito del progetto Erzelli), che verrà realizzata in stretta sinergia con l'interramento dell'elettrodotto a 220 kV "Erzelli - Vignole", oggetto della presente autorizzazione;

VISTO l'"Atto di accettazione" n. TEAOTTO/P20110001233 dell'1 giugno 2011, con il quale Terna S.p.a. si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza di Servizi;

RITENUTO, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendo favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8 del citato dPR 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.a. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato il progetto definitivo per la costruzione, da parte della società Terna S.p.a., di una variante in cavo interrato all'elettrodotto a 220 kV "Erzelli - Vignole", T. 277, nel comune di Genova, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nella Corografia n. DV22277A1BAX00075 del 13 novembre 2009 e, in maggior dettaglio, nella Planimetria catastale n. DV22277A1BAX00079 del 13 novembre 2009, limitatamente alla parte inerente la linea a 220 kV T. 277 di proprietà della società Terna S.p.a., entrambe allegata alla citata istanza n. TEAOTTO/P20090003153 dell'1 dicembre 2009.

Art. 2

1. La Società Terna S.p.a, con sede in Roma, in Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nei comuni interessati, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato;
3. La presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del dPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. La presente autorizzazione è trasmessa al suddetto Comune, affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano apposte le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dai futuri impianti, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell'articolo 1-sexies, comma 3 del decreto legge 239/2003 e dell'articolo 52-quater, comma 2 del dPR 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni citate in premessa, di quelle contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza di Servizi allegato.

Art. 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della società Terna S.p.a., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione ed al Comune interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
3. Al progetto esecutivo deve essere allegato il piano di riutilizzo e gestione delle terre e rocce di scavo, modificato ed integrato secondo le esigenze emerse in sede di approfondimento progettuale.

Qualora tale piano non sia redatto in modo conforme all'articolo 186 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le terre di scavo dovranno essere sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte IV del medesimo decreto legislativo 152/2006.

4. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
5. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio la Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.

Per tutta la durata dell'esercizio dell'elettrodotto Terna S.p.A. dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal DPCM 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

6. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
7. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
8. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Art. 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 6

La Società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d'inauspimento.

Art. 7

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è conferita delega a Terna S.p.a., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal DPR 327/2001 e dal d.lgs. 330/2004, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato DPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Art. 8

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.a..

Roma, 15.06.2011

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA NUCLEARE,
LE ENERGIE RINNOVABILI
E L'EFFICIENZA ENERGETICA
Dott.ssa Rosaria Romano

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA
DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE
Dott. Marco Lupo

